





NOMOTESIA PENALE

VELINA

VOLUME IV *Fogli* [illegible]

PREZZO

A tenore dell' antico Manifesto

Per gli Associati	In carta reale	D. [illegible]
	In carta velina	D. [illegible]
Per li non associati	In carta reale	D. [illegible]
	In carta velina	D. [illegible]

Al Chiarissimo

Sig.r Presid.e dell'Accademia della Crusca

L'Autore e Socio

In segno di rispettosa memoria ecc.

NOMOTESIA PENALE

DI

GIUSEPPE RAFFAELLI.

VOLUME IV.

NAPOLI,
DALLA TIPOGRAFIA CATANEO
Vico Colonne Cariati N.° 22.

1824.

DELLA

NOMOTESIA PENALE

CARDINE TERZO

LE PENE.

Non homini quidem nocebimus quia peccavit, sed ne peccet: nec unquam ad præteritum, sed ad futurum pœna referatur. Non enim irascitur, sed cavet.

Seneca. De Ira Lib. II. Cap. XXXI.

A S. E. REV.
MONSIGNOR ROSINI
PRESIDENTE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Signore,

Il Tipografo D. Carlo Cataneo desidera stampare un Trattato, che ha per titolo: *Le pene*, e che fa parte della *Nomotesia penale* del Cav. D. Giuseppe Raffaelli. Chiede perciò le provvidenze opportune, e l'avrà ec.

PRESIDENZA PER LA GIUNTA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

A dì 21 Febbrajo 1824.

Il Regio Revisore signor *D. Michele Arditi* avrà la compiacenza di rivedere l'Opera sopratrascritta, e di osservare se vi sia cosa contro la Religione, ed i dritti della Sovranità.

Il Dep. per la Revisione de' Libri
Can. Francesco Rossi.

REGIA REVISIONE DE' LIBRI--*Napoli 20 Giugno 1824.*

ECCELLENZA REV.,

In adempimento del di lei comando, ho letto il Volume IV. della *Nomotesia penale*, disteso dal Cav. D. Giuseppe Raffaelli; nel quale Volume si esamina la scelta de' generi penali, che meglio convengono alla punizion de' delitti nelle buone legislazioni. Nulla io vi ho ritrovato, che offendesse i doveri della nostra santa Religione o i dritti de' Principi: anzi con piacer sommo ho veduto, ch'egli vi facesse ad ogni passo tralucere ugual rispetto per gli uni, e per gli altri. L'illustre Autore va con tal Volume ad acquistar nuovi titoli alla pubblica stima, la quale per altro aveva già egli saputo meritare co' suoi tre precedenti Volumi. Porto quindi opinione, che se ne possa permetter la stampa, ove l'E. V. Rev. non ne giudichi diversamente co' superiori suoi lumi.

Il Regio Revisore
CAV. MICHELE ARDITI.

Napoli li 2 Agosto 1824.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda dello Stampatore Carlo Cataneo, *colla quale chiede di dare alle stampe il Volume IV. della* Nomotesia Penale *del Sig. Cav. D.* GIUSEPPE RAFFAELLI;

Visto il favorevole rapporto del Regio Revisore signor Cav. D. Michele Arditi;

Si permette, che l' indicato IV. Volume si stampi; però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Presidente
M. COLANGELO.
Pel Segr. Generale, Membro della Giunta,
L' aggiunto
ANTONIO COPPOLA.



DELLE PENE.

Poichè l'Igiene politica negli Stati à tutto adempito per prevenire i delitti, se non pertanto pur sorgano delle anime inferme, cui la cura non valse a ritenerle ne' doveri; sventuratamente alla Società non rimane che, ultimo necessario rimedio, lo spavento delle pene. Riguardato il presente Cardine in tale aspetto, esibisce una specie di quinto Libro del Cardine precedente.

Vi à chi à richiesto: se i Corpi sociali abbian dritto di sanzionare le pene contra i delinquenti. Ciò importa di richiedere: se gli uomini abbian dritto d'uscire dalla vita selvaggia, e raccogliersi in Corpi sociali; dritto sicuramente sagro, che guida gli uomini al culto religioso, alla prosperità, ed alla perfettibilità della loro specie.

E di fatti, a che varrebbero i Corpi Sociali sforniti delle facoltà di difendersi contro a' malvagi colle sanzioni penali, sforniti delle facoltà

di comprimere chi ardisca attentare alle pubbliche proprietà, o alle private? Cotesti Corpi, nella loro impotenza, presenterebbero il germe della immediata lor distruzione.

Nello stato selvaggio degli uomini, i delitti erano anch' essi colpiti dalle pene, che suggeriva agli offesi la passione della vendetta. Il figlio addolciva il dolore del padre svenato, versando colle sue mani il sangue dell' uccisore: il marito puniva egli stesso la consorte infedele, sagrificandola alle sue smanie. Ma sanzione così arbitraria, e così sconoscente d' ogni norma di legge, or peccava d' ingiustizia, or d' asprezza, e di crudeltà; e spesso ancora d' inefficacia per lo richiesto spavento. Era di più costantemente generatrice di nuove vendette, nuovi danni, e nuovi delitti.

O' detto che la passione della vendetta ne' privati rendeva la pena ingiusta. Essa, che la eseguiva senza udir le discolpe del preteso colpevole, sagrificava sovente l' innocenza su l' unica base delle ombre del sospetto. Difettosa ò detto che anch'era per la sua crudeltà, mentre il fallo di picciol furto, o di lieve ingiuria giungea fino a vedersi espiato col sangue. Di più: tale specie di pena non era efficace a spaventare i malvagi

audaci, e potenti, che, nello stesso eseguire i crimini, si apparecchiavano a resistere alla vendetta privata, con violenze, e crimini nuovi. L'efficacia poi diveniva assolutamente nulla a reprimere gli offensori degli orfani, delle vedove, e de' miseri d'ogni specie. Nè, siccome ò premesso, da tal sistema penale poteano generarsi che serie continue di mali, che stuoli di delitti vicendevoli, sterminatori di famiglie a perpetuità.

Costituite le Società, opera primiera a bene degli uomini fu quella dello interdire agli offesi le private vendette, e del prefiggere che il punire i malfattori dritto fosse eminente dell'unica autorità della Legge. Gli Stati per tal guisa convertirono in pubblica la vendetta privata, spogliandola di tutti gli orrori, che l'accompagnavano; e da stimolo di passione, che era nelle mani degli offesi, la elevarono ad essere un dritto pubblico di giustizia, sagro, rispettabile, e regolare. Per qual modo surse presso ogni Popolo la sanzione delle pene, come freno legittimo de' cattivi, e tutela necessaria delle private proprietà, e delle pubbliche. Quindi la sanzione penale va ad essser quella, che, emanata dal Potere legislativo di ciascuna Nazione, prefigge a

ciascun delitto la pena che gli corrisponde (1). Il disporre che tali pene si dettino colla guida della Filosofia, e della Giustizia, e con tale pre-

(1) Il sottilissimo ingegno del Signor Bentham studiò di distinguere quattro classi di sanzioni penali. Delle quali chiamò la prima *sanzione fisica*, o *naturale*; la seconda *sanzione morale*, o *della opinione pubblica*, o *anche dell' onore*; la terza *sanzione politica*, o anche *legale*; e la quarta *sanzione religiosa*. Per far conoscere il merito di qual partizione, e l' idea di ciascuna delle classi col mezzo degli esempj, il Signor Bentham venne a dirci: *Un uomo ha la casa distrutta dal fuoco. È ciò per effetto della sua imprudenza? Essa è una pena, che deriva dalla sanzione naturale. E ciò per una sentenza del Giudice? Dessa è una pena della sanzione politica. È ciò per malivoglienza de' suoi vicini? È dessa una pena della sanzione popolare. Si supponga che sia un atto immediato della Divinità offesa; sarà essa una pena della sanzione religiosa, o, volgarmente parlando, un giudizio di Dio.*

In così fatto discorso sembra di non riconoscersi la sapienza nomotetica del Signor Bentham. *Se la casa è distrutta per imprudenza del padrone, è ciò per effetto della sanzione naturale!!*

Ma quali sono le norme di giustizia regolatrici di questa sanzione, non potendo immaginarsi una sanzione qualunque sfornita di quelle norme! Nello esempio medesimo apparisce la inesistenza d' ogni giustizia; men-

cisione, che non fallino, nè per eccesso d'inutile severità, nè per difetto di forza efficace a reprimere i delinquenti, è opera della Scienza

tre va punito, non il dolo, carattere del vero delitto, nè la vera colpa che si avvicina al dolo medesimo; ma si bene l'arida, e nuda imprudenza. Ed è la punizione si atroce da ridurre in cenere l'abituro d'un misero, perchè imprudente. Ed a quale eccesso non giunge quando va in fiamme la casa di me padrone, se l'imprudenza non sia mia, ma del mio figliuolo, o del mio domestico!

Lasciamo la *sanzione politica* riposta dal Sig. Bentham nella sentenza del Giudice, che disponga per condanna un incendio; mentre i Giudici rivestiti non d'altre facoltà che della unica d'applicare la sanzione, non sono al grado di divenire costituenti colle loro sentenze.

Guardiamo per poco la *sanzione popolare*, che il Sig. Bentham esemplifica nell'incendio dato ad una casa *per malivoglienza de' suoi vicini*. Come! I vicini malevoli convertirsi in autori di tal sorte di sanzione! Gl' incendiarj, legislatori nel momento stesso, in cui eseguono il misfatto dell'incendio!

E come finalmente commendarsi la idea della *sanzione religiosa*, che si esemplifica quale atto immediato della Divinità, e della sua ira! E chi si porrebbe e sedere a lato dell'Artefice immenso dell'Universo per conoscere quando egli operi sdegnato? Ed a quale uso una tale indagine nella Scienza, di cui trattiamo?

Nomotetica, ed unico oggetto di questo Cardine.

Per trattare ordinatamente un ramo così interessante della Nomotesia penale, noi primieramente prenderemo in esame quali sieno *i Generi penali* di cui il Legislatore debba far uso nel suo Codice, e quali eliminarne. Verremo quindi esponendo qual sia *la Correlazione* di tali generi con ciascuna classe, e ciascun genere di delitti. Dopo tali premesse il Cardine si esibisce per se medesimo a dover essere diviso in due Libri.

DELLE PENE

LIBRO PRIMO.

I GENERI PENALI.

I generi penali sono i mezzi dolorosi, di cui usa la Nomotesia per punire i violatori delle sue Leggi.

Quante sono le classi de' dolori, e le specie loro, a cui l'Umanità può essere sottoposta; tante sono le classi, e le specie de' generi penali, di cui possa un Codice fare uso, se Filosofia, e Giustizia combinino a dichiararli opportuni d'usarsi. La Nomotesia crea questi dolori col sospendere, diminuire, o far perdere interamente al violatore della Legge uno, o più de' suoi dritti di qualunque specie. Ed in coteste perdite, diminuzioni, e sospensioni esiste l'ampio teatro de' generi penali di tutte le classi. In Isparta, ove ciascuno potea liberamente dare a prestanza la propria moglie, e ricevere in simil guisa l'al-

trui, si giunse a creare una pena della perdita di questo dritto (1).

Sarà pregio del Libro, che prendiamo a scrivere, lo schierarci innanzi i generi penali di tutte le classi, per conoscere quali sieno gli usati da' diversi Governi con rettitudine; e quali i disposti senza luce di Filosofia, e di Giustizia; e quelli ancora che si trovino pretermessi, mentre l' usarli sarebbe stato d' evidente utilità. In quale impresa, per procedere ordinatamente, riguardando noi che i dritti degli uomini nello Stato Sociale altri sien naturali, ed altri politici, verremo a distinguere con facilità in due Sezioni i generi penali, che si costituiscono dagli addoloramenti per perdite, diminuzioni, e sospensioni di tali dritti. E a cotesto lavoro faremo precedere i seguenti Teoremi comuni a' generi penali di tutte le classi.

---

(1) BODIN Meth. ist. pag. 78.

TEOREMA I.

I generi penali debbono essere sceveri di ogni immoralità, e d'ogni pericolo di divenire immorali.

Così, ad esempio, non dee destarci che un alto abbominio quel costume antico di Roma contra le donne adultere, prima che l' Imperador Teodosio lo avesse abolito; quello cioè, di esporre le colpevoli alla lubricità di chiunque si presentasse per abusarne: costume, che oggi va esercitato dagli Sciatti, popolo selvaggio della Luigiana (1). Nè minore abborrimento potrebbe esibirci quel Duca di Mompensier, che, a consiglio del suo elemosiniere Babelot, facea prostituire le infelici Ugonotte, in pena della falsa Religione, che professavano (2).

---

(1) *Gli Sciatti, quando una donna si è renduta colpevole di molte infedeltà, la condannano a passare su la* prateria *; il che importa, che sia esposta alla lubricità di chiunque.* Storia dell' America Tom. 2. pag. 21. Ediz. di Milano del 1820.

(1) BAYLE Art. *Babelot.* lett. C.

*

Il pudore egualmente non potrebbe non fremere allo sguardo de' Giudici Giapponesi, che in taluni casi espongono le donne, tutte nude, nelle pubbliche piazze, sforzandole a camminare come le bestie (1). La deturpata morale divien poi spaventevole, se gli occhi si volgano a taluni Popoli orientali pervenuti fino ad esporre le femmine alla laidezza degli elefanti addestrati nello eseguire quella specie infamissima di supplizio (2). La stessa semplice pena di denudare le donne a metà, non può non lordare taluna Legislazione, che discese a volere usarla (3).

Ciò non è sufficiente. I generi penali debbono essere sceveri pur del pericolo di divenire immorali.

Questa parte del Teorema appartiene a taluni generi, allorchè vanno eseguiti con poca avver-

(1) MONTESQIEU Spir. delle leggi Lib. XII. cap. XIV.

(2) Lo stesso. Ivi.

(3) Un genere penale di tal sorte si legge nel Codice della China in questi termini. » *Le donne convinte di delitti, pe' quali s' incorre nella pena del bambù, saranno coperte dal mezzo in su durante l' esecuzione: non così pe' casi dell' adulterio, e simili, pe' quali non saranno coperte che dal mezzo in giù.* Kia-King Leg. gener. Sez. XX.

tenza fra i pericoli del costume sovrastanti al sesso, o all' età. Le donne non debbono soggettarsi a pena qualsiasi, che le ponga in contatto cogli uomini. E ne' luoghi penali, in cui elle vanno rinchiuse, alla custodia esterna affidata agli uomini, uopo è che si aggiunga l' interna da fidarsi alla cura immediata del lor sesso.

Del pari, nel punirsi gli adolescenti, uopo è che si eviti loro il contatto del sesso diverso, non meno che quello della diversa età, onde il genere penale, qualunque esso sia, non degeneri in sorgente di vizj, e di delitti.

La simil norma dee regolare i casi tutti di qualunque altra pena, che nello eseguimento possa trascorrere in cimenti consimili.

Teorema II.

I generi penali non debbono ferire l'opinione del Popolo.

Così, a cagion d' esempio, fu in piena regola che da' Codici penali degli Stati del Cristianesimo si eliminasse il supplizio della croce, che, ricordando il Crocefisso Redentore del Mondo, si presentava al Popolo come irreligioso, e non atto

ad ispirare che il raccapriccio. Così, ad altro esempio, nell' Inghilterra la pena d' infamia prefissa dalla Regina Anna, e da Giorgio II. contra chi sorpassava nel giuoco la perdita di cinquanta lire sterline, mai non percosse i pretesi colpevoli; mentre la fama loro si riteneva popolarmente per incapace d' essere offesa da' danari perduti.

TEOREMA III.

I generi penali non debbono offendere gl' innocenti, comunque trasversalmente.

Le pene sono istituite per colpire i delinquenti, e i soli delinquenti. Divien quindi iniquo ogni genere penale, che per indole sua colpisca pur l' innocenza, comunque trasversalmente. Così, ad esempio, non è da poter laudarsi la confiscazione de' beni fulminata su 'l delitto de' padri, mentre rovescia nella miseria i figli innocenti, e la innocente consorte. Tale è pure la sospensione su le forche, che per forza invincibile della pubblica opinione va ad imprimere una macchia perenne, non solo a' figli del malfattore, ma anche a' congiunti più vicini, certamente non colpevoli d' alcun fallo. Quindi la Nomotesia dee

rendere elogj ai legislatori francesi, che nello scorso secolo furono i primi a sopprimere un tal genere di supplizio.

Teorema IV.

Al Giudice non deve esser concessa la facoltà di percuotere con generi penali a suo arbitrio.

La legge dee far conoscere a tutti con fedele chiarezza qual sia il genere penale che colpisca il delitto, prima che venga commesso; non essendo che insidia una pena, la qual sorprenda non aspettata. Al Giudice non può appartenere che la sola facoltà d' eseguire le pene già definite, non quella mai d'elevarsi a Legislatore, e creare a suo grado i generi della punizione. Fu vizio, fuori dubbio, gravissimo nella Spartana Repubblica il concedere agli Efori di poter giudicare arbitrariamente. Nè il rispetto dovuto alle leggi d' Atene ci farebbe non riguardare come ingiuste le pene arbitrarie, che i Giudici a lor grado potevano aggiungere alle legali in taluni delitti (1). E fallo eguale fu in Roma nel

(1) Queste pene in quella Repubblica eran chiamate

concedere a' primi Consoli il dritto di punire a lor modo senza norma di legge. Così non potrebbero commendarsi le Leggi romane, che ne' crimini chiamati *straordinarj*, riposero la pena nell' arbitrio assoluto del Giudice (1). Nè potrebbe non ripruovarsi la Prammatica napoletana XIII. *de armis*, che, contro a' colpevoli di asportazione delle armi da fuoco per la Città di Napoli minacciò una pena riserbata all' arbitrio di S. E. il Vicerè. E chi non biasima l' editto del Conte di Miranda, ancor egli Vicerè di Napoli, che contro agli estrattori de' grani, dopo prefisse le pene di relegazioni, e di galee perpetue, soggiunse le altre a suo arbitrio da estendersi *anche alla morte naturale?* (2).

---

ta prostimemata, o *ta epailia*. AUGER nelle note su l'aringa di Demostene contra Timocrate.

(1) Leg. 13. in princip. ff. *de officio Praesid.* Sopra una tal legge, e sue concordanti ANTON MATTEI Lib. XLVII. Dig. Tit. *de furtis* Cap. 2. num. 2. scrisse: *Fures etiam extra ordinem accusari cœperunt apud Præfectum Urbi, vel eum, qui criminali accusationi præerat. Quo casu nulla certa pœna constituta erat, sed arbitrio jusdicentis pro qualitate admissi reus plectebatur.*

(2) Editto de' 31 Luglio 1593.

Teorema V.

L'arbitrio può esser concesso al Giudice, se sia alternativo fra due generi penali, che presentino una forza repressiva consimile.

Così, a cagion d' esempio, può concedersi al Giudice che in alcun caso ci punisca col confino, o coll' esilio. Ragione di ciò va esibita dalle circostanze diverse, che sien combinabili, perchè il Giudice tra le due pene d' egual valore scelga l' una più tosto che l' altra. Confina un artefice, alla cui famiglia il vitto mancasse per l' esilio del padre: fa esule un discolo, cui la vicinanza dell' offeso potesse render facile un nuovo delitto.

Per contrario non sarebbe da commendare un arbitrio alternativo fra due generi penali, di cui l' uno esibisca eccesso di severità, e l' altro di dolcezza.

Un' ampiezza cotanto estesa agevola il delitto a' potenti, lusingandoli colla speranza del favore dell' arbitrio. Espone di più la giustizia a divenire oggetto di commercio vilissimo d' ogni

specie. Così, non può non detestarsi la legge della Repubblica Fiorentina data fuori verso la metà del secolo XIV, per cui ogni Gibellino, che accettasse cariche pubbliche, era condannato ad una pena arbitraria, da cominciare dall'ammenda di 300 lire, e terminare alla morte (1).

Così del pari non potrebbe non biasimarsi l'editto del Conte di Venavente Vicerè di Napoli, che, vietando di portarsi *archibusetti, e schioppi piccioli a fucile*, fulmina ad arbitrio del Legislatore la pena di morte, o quella di ducati duemila (2).

---

(1) SISMONDI *Histoire des Republiques Ital.* Tom. VI. pag. 340.

(2) Prammat. XI. de armis. È notabile che tal legge fu rinnovata dal Conte di Lemos colla Pramm. XIII. *de armis*; e dal Conte di Monterey colla XXII. di quel titolo.

Teorema VI.

Due generi penali possono essere alternativi ad arbitrio dello stesso colpevole, se il consigli la politica utilità.

Così non può non laudarsi quella legge napoletana, la quale, allorchè stava in vigore l'azione penale per gli stupri, disponea: di porsi nell' arbitrio del colpevole lo sposare, e dotare la vergine oltraggiata; o di sottoporsi al presidio. Erano le due pene di tale eguaglianza, che spesso fu visto preferirsi la seconda alla prima. Che se più sovente la prima nella scelta si trovava men rigida, vi era in essa l' utilità del ristoro, che recava al pudore della vergine offesa. Ma non potremmo commendare egualmente una legge di Francia esistente nell'anno 1594, per cui al colpevole intimato era o di sposare, e dotare la sfiorata donzella, o d' essere tradotto al patibolo. E dove in questo bivio tremendo era più arbitrio per il colpevole? Ed a qual conseguenza orribile non condusse tal ferocia legislativa, mentre un celibe del Santuario caduto in quel-

la specie di fallo incontrava non altro che la scelta necessaria dell' ultimo supplizio! (1).

TEOREMA VII.

La scelta del genere penale non può confidarsi all' arbitrio del Popolo.

Fallo grande di legge è quello di confidare al Popolo la scelta del genere, cui debba sottoporsi qualunque colpevole. Ordinamento così sconsigliato conterrebbe l' assoluto abbondono della punizione, alla incertezza, al capriccio ancora, ed al folle giudizio della più sciocca, e più misera plebe. Conterrebbe l' evidenza del cimento di render la pena, o eccessiva, e crudele; o leggiera, ed inefficace; o anche taluna volta nulla, e derisoria della legge. Esempio ne sia la pena del *Pilori* nell' Inghilterra, le sconcezze della quale egregiamente vanno descritte dal Signor Bentham, di cui trascriviamo le osservazioni nella nota (2) per chi ami di conoscerle.

---

(1) PITAVAL nella causa celebre di Renata Corbò.

(2) Le pilori en Angleterre est des toutes les peines

Ma più assai del *pilori* inglese, esempio sia luminoso quello del Popolo della Giudea; il quale, poichè il vile, e timido Procuratore di Cesare gli ebbe dato l' arbitrio di assolvere a suo

---

la plus inégale, et la plus mal ordonnée. On y abandonne le delinquant au caprice des individus. Comment définir ce bizarre supplice? Tantôt c'est un triomphe, tantôt c'est la mort. Un homme de lettres y fut condamnè il y a quelques années pour ce qu'on appelloit un libelle. L'echafaud sur le quel il étoit placé, devint pour lui une espéce de Licée: toute la scéne se passa en complimens entre lui, et les spectateurs. En 1760, un Libraire fut mis au pilori pour avoir vendu quelque ouvrage impie ou seditieux: une souscription ouverte en sa faveur, pendant l'execution même, lui valut plus de cent guinées. Quel affront pour la Justice! Plus recemment un homme condamné á la même peine pour un vice crapuleux, fut immolé par la populace sous les yeux de la Police, qui ne tenta pas même de le defendre. M. Burke osa s'élever dans la chambre des Communes contre un tel abus: *L'homme qui subit une peine*, disoit il, *est sous la protection des lois, et ne doit pas être abondonné aux bêtes feroces.* On approuva l'Orateur, mais l'abus est resté: » Bentham *Princip. du Code pen.* Part. I Chap IX. *Peines ignomin.*

talento chi stimava men reo tra i due stati accusati, e condannare chi di essi gli sembrava più reprobo; pronunziò orribilmente: di dover esser libero lo scellerato Baraba, mostro di delitti; e morto su la croce il santo, ed innocente Redentore del Mondo.

TEOREMA VIII.

La scelta del genere penale mai non deve riporsi nell' arbitrio dell' offeso.

Per quanto è pregevole in varj casi, specialmente ne' piccioli falli, il dichiarare all' offeso, ch' ei possa condonare la pena legittima, se ne abbia volontà; altrettanto è biasimevole, e crudel cosa che la scelta del genere penale in qualunque caso sia riposta nell' arbitrio dell' oltraggiato.

Pur quali orrori intorno a ciò non ci vengono innanzi dalla impurezza di diverse Legislazioni! Si pervenne per esse a concedere a taluni offesi fino il dritto di punire eglino medesimi ad illimitato piacere!

Nel codice de' Visigoti l'adultera, ed il correo consegnati erano alla balìa dell' offeso marito,

che, senz' alcun freno, esercitava su d' essi la sua vendetta (1).

Nel Codice medesimo, una donna libera, che si macchiava con uomo ammogliato, consegnata era alla moglie di costui per punirla come più le tornasse in capriccio (2).

I Tartari del Kokant trasferiscono l' omicida in potestà de' congiunti dell' ucciso, perchè il vendano, o l' uccidano come lor piaccia.

Tra gli Ebrei, ne' casi di omicidio qualsiasi, fu introdotto (e ciò forse per la durezza de' lor cuori) che qualsiasi de' congiunti dell' ucciso potesse a suo genio vendicarsi dell' uccisore, svenandolo ancora, ovunque eglino il trovassero fuori gli asili disegnati dal Legislatore (3).

Che se già va dimostrato fallo essere grande nella Scienza il concedere al Giudice la scelta del genere penale, che appartiene alla sola Legge (4); quanto assurdo non si chiude allorchè arbitro del genere si costituisca il medesimo offeso;

---

(1) Codice de' Visigoti Lib. III. Tit. IV. §. 1. e 3.
(2) Ivi §. 9.
(3) Numer. XXXV. 19. 21. — II. Regum XXI.
(4) Teorema IV.

a frenare gli sdegni del quale il Potere legislativo fu istituito da' Corpi Sociali!

TEOREMA IX.

I generi penali, quando non sieno i più leggieri, ed i minimi, debbono avere la norma della gradabilità.

Chiamiamo gradabilità quello andamento de' generi penali, che si succedono l'uno all'altro, discendendo progressivamente dalla maggior durezza al medio, ed al minimo dolore. Prive le pene di questa scala di gradi si lascerebbero dietro un vuoto affannoso, che tra le tante, e sì varie circostanze possibili a sminuire nel delitto la gravezza, renderebbe presso che di continuo il Codice ingiusto, e crudele. Così, a cagion d' esempio, ove si adotti in un Codice la pena di morte, il Legislatore ne' suoi teoremi à necessità di prefiggere: che da quella si discenda per un grado all'ergastolo, o a' ferri perpetui, e da questi a' temporanei per altri gradi. Ed egli allora, ponendosi d'innanzi le circostanze più serie, che rendano il delitto meno imputabile, s'incarica di disporre che in quelli casi la pena sia raddolcita, discendendosi di uno, o più gradi.

Teorema X.

I gradi de' generi penali debbono avere una saggia latitudine riposta nella prudenza del calcolo de' Giudici.

Non essendo possibile che il Legislatore prevegga le circostanze tutte combinabili ne' delitti, sia per render minore, sia per accrescere la loro imputabilità; egli debbe, dopo aver prefisso i gradi per le circostanze più gravi, e più interessanti, costituire in ciascun grado una latitudine, fra i termini della quale la prudenza del calcolo del Giudice abbia spazio da esercitarsi. Così, a cagion d'esempio, mentre piaccia prefiggere il secondo grado de' ferri nell'anno ventesimo, è saviezza lo aggiungere che tal grado cominci dall' anno decimo, o dall'undecimo, concedendo in tal guisa allaprudenza del calcolo del Giudice lo spazio di nove, o dieci anni per ascendere, o discendere in esso a seconda delle circostanze più malefiche, o più benigne.

Da questo Teorema discendono due corollarj.

Il 1. è che ogni grado penale sia difettoso se non abbia i due termini della latitudine. Tale è, ad

esempio, ne' Codici pressochè tutti, il grado de' ferri a vita. Minacciato esso dalla legge una volta in caso qualsiasi, lega le mani del Giudice così strettamente da impedirgli per modo assoluto in quel caso (comunque sieno le circostanze aspre, o raddolcenti) ogni calcolo di mitezza, o di severità. Quindi norma legislativa va ad essere il disporre che il grado de' ferri perpetui cominci dagli anni venti, o da' venticinque, e termini fino a che duri la vita. L'egual difetto va chiuso nell'ultimo supplicio, nel quale il minor termine, che non esiste, uopo è che venga supplito. Dee per lo meno concedersi ai Giudici la facoltà di presentare a' Governi le circostanze impreviste, che ne consiglino la moderazione.

Il corollario 2. è che i Legislatori debbano prefiggere i soli gradi penali, senza mai ingerirsi nella latitudine di questi, per non togliere a' Giudici l'utile calcolo delle tante combinazioni, non possibili ad essere calcolate dalle Leggi. Così, ad esempio, non sono da poter commendare taluni de nuovi Codici, dove dispongono: che nella tal circostanza il Giudice debba necessariamente applicare la pena nel termine più alto del grado. Qual disordine non è questo, se cento altri riguardi consiglino in quel caso che quel grado si debba raddolcire!

Teorema XI.

La prudenza del calcolo da concedersi a' Giudici nella latitudine del grado, dev' essere diretta da norme generali legislative.

È d'uopo che i Giudici sieno istruiti del valore della prudenza del calcolo, che va ad accordarsi loro nelle esposte latitudini. Giova fare intendere ch' essa non sia il patrimonio delle grazie, o delle severità dettate dal favore, o dal capriccio; ma sì bene il prudente calcolo del merito, o del demerito nel delinquente; della maggiore, o minore imputabilità di lui nel delitto, per circostanze, che la Legge non abbia specificate come oggetto della pena in quel grado (1).

---

(1) Quantunque il conoscere quali sieno le norme generali da dettarsi a freno dell'arbitrio, di cui parliamo, appartenga alla Scienza della misura racchiusa nel Cardine IV di quest' opera; pure, per chi ami averne qui una sommaria conoscenza, sarà sufficiente che io trascriva taluni articoli d'altro mio lavoro inedito su'l saggio d'un Codice penale. E sono

*

TEOREMA XII.

Le classi, le specie, e i caratteri de' generi penali debbono avere largo numero, e varietà.

Mentre le classi, le specie, e i caratteri de' generi de' delitti son di numero sì esteso, e sì

ART. 1. Il grado penale racchiude uno spazio di tempo riposto nel calcolo della prudenza del Giudice.

ART. 2. La pena di regola si presume esistere nella metà del grado. Il calcolo della prudenza fa discendere, o ascendere la pena fra li due estremi del grado a norma delle circostanze.

ART. 3. Quando la legge concede al Giudice la latitudine di più gradi, nel mezzo di questi si presume esistere la pena di regola.

ART. 4. Fra le circostanze generalmente valide a far ascendere la pena nella linea del grado, possono annoverarsi come primarie

1. L'altezza del danno, e delle sue conseguenze,
2. La lunga, e studiata premeditazione,
3. Il luogo } del commesso maleficio,
4. Il tempo } del commesso maleficio,
5. L'esser capo degli agenti,
6. La maggiore attività usata,

vario; mentre la distanza del fallo più lieve a quella del misfatto più grave procede per linee

---

7. Il maggiore spavento recato,
8. La gratitudine offesa,
9. Lo scandalo avvenutone,
10. L'esser macchiato d'altre condanne.

ART. 5. Nelle offese personali sono notabili ancora al medesimo effetto

1. L'onorevole condizione dell'offeso,
2. Il suo sesso,
3. La sua tenera età,
4. La sua età senile,
5. Il suo stato cagionevole, o l'essere inerme,
6. La vil condizione dell'offensore,
7. I rapporti del sangue tra l'offensore, e l'offeso,
8. I loro scambievoli rapporti politici,
9. Qualunque prodizione,
10. Qualunque sevizia.

ART. 6. Tra le circostanze generalmente valide a far discendere la pena nella linea del grado, possono annoverarsi come primarie

1. La picciolezza del danno,
2. Ogni accidente che diminuisce il discernimento,
3. Ogni accidente che diminuisce la libertà,
4. Ogni impulso per un dovere,
5. Ogni passione innocente,
6. La sofferta seduzione,

intermedie incalcolabili; e mentre in uno stesso delitto le circostanze possibili a cingerlo son

---

7. Il sesso del colpevole,
8. L'età tenera di lui,
9. La sua età senile,
10. L'aver renduti servigj alla Patria,
11. L'averli renduti all' Umanità,
12. L' eccellenza in un' arte,
13. L' aver lodevolmente esercitata una carica pubblica,
14. Il godimento della pubblica stima,
15. L'aver padre, consorte, o figli benemeriti della Patria, o della Umanità,
16. La cecità, o altra sventura del reo,
17. La sua spontanea presentazione nel giudizio,
18. La sua spontanea confessione nel giudizio,
19. L'aver molto sofferto nel carcere,
20. La pena, che nelle sue conseguenze percuota l' innocente.

ART. 7. Qualunque delle circostanze, sien favorevoli, sien contrarie al colpevole, va fuori dell' imperio del Giudice nel calcolo del grado, quando essa sia stata già calcolata nel malefizio dalla Legge.

Se la Legge nel calcolarla à lasciata una latitudine, il calcolo del Giudice à luogo fra i due estremi di questa.

ART. 8. Se al Giudice si presentino insieme circostanze da ascendere, e da discendere, entrambe eguali in valore, ei ritorna alla metà della linea.

così vaste, e di colori così difformi, da produrre che ora esso discenda a rendersi quasi invisibile, ed ora ascenda fino all'atrocità, e allo spavento; quale evidenza non sorge della imperfezione de' Codici circoscritti alla povertà di pochi generi penali, ed all'angusto ruolo d'uniformi dolori, e d'uniformi perdite di dritti? Esilio, prigionia, ferri, ergastoli, e patiboli; ecco le pene pressocchè tutte signoreggianti oggi ne' Codici delle Nazioni più culte. Esse sole, e non altre si ammirano destinate a percuotere l'immensa serie de' delitti d'ogni classe, d'ogni ge-

---

Art. 9. Se nel concorso delle circostanze indicate nel precedente articolo le une esibiscano più forza delle altre, il Giudice, dalla somma maggiore sottrae la minore.

Art. 10. Se le circostanze da discendere sien di tanto valore, che anche depurate dalle circostanze contrarie presentino una somma che oltrepassi il termine della linea, e consigli una maggiore mitezza; la Corte Superiore, ove rigetti il ricorso del condannato su 'l dettame necessario della Legge, può aggiungere la commendatizia, da sottoporsi al Governo per indulgenza ulteriore.

Art. 11. Nella pena di morte, se si presenti un calcolo simile al menzionato nell'articolo precedente; è accordata alla stessa Corte Superiore la facoltà della medesima commendatizia.

nere, e d' ogni carattere (1).

GLI esposti teoremi sono comuni a' generi penali di tutte le classi. Que' che appartengono parzialmente a ciascuno de' generi, verranno esposti a lor luogo nel corso di questo Libro, del quale prendiamo a scrivere la 1. Sezione.

---

(1) Il Sig. Giuseppe Luosi, valentuomo perito nella Scienza di legislazione, allorchè nel Regno d' Italia occupava con tanta gloria la carica di Ministro della Giustizia, penetrato della verità del presente Teorema, nello esibire al Vicerè il Progetto del Codice penale pel Regno suddetto, scrivea saggiamente: » Si è tenuto conto di » questa massima salutare: Che ove al legislatore sia dato » d'avere un maggior numero di mezzi repressivi, le sue » sanzioni penali riusciranno e più giuste, e più uti- » li . . . . . L' opinione pubblica da lungo tempo do- » mandava che il sistema delle pene fosse più ragionato » di quello che si trovava ne' vecchi Codici. Essa disgu- » stavasi allo spettacolo assurdo di vedere in uno stesso » luogo uniti sotto il peso d' una medesima pena, rei » di delitti per ogni aspetto differentissimi: e i Valen- » tuomini stessi, che si erano occupati allo studio della » Giurisprudenza penale, dolevansi che i materiali delle » pene fossero sì ristretti, quando tanto ampia era la » diversità de' delitti; e che ove il castigo temporaneo » mirava alla correzione del reo, la troppa sproporzio- » nata natura delle pene nuocesse sfortunatamente a sì » importante oggetto. »

SEZIONE PRIMA.

DE' GENERI PENALI, CHE PERCUOTONO LE PROPRIETA' DI DRITTO NATURALE.

Siccome nel Cardine I. di quest'Opera le nostre proprietà, che derivano dal Dritto di Natura, si presentarono a dover essere distinte in reali, morali, liberali, corporee, e vitali; lo che diede luogo a dividere in cinque classi i delitti percussori di quelle: così facilmente vien fuori la partizione de' generi penali rivolti ad affliggere i colpevoli su tale lor Dritto.

Se cinque sono le proprietà naturali, che possono addolorarsi per la Legge a compressione de' delitti; cinque del pari vanno ad essere le classi de' generi delle pene di questa I. Sezione, che saranno disaminati per cinque titoli.

TITOLO I.

DE' GENERI PENALI, CHE PERCUOTONO LE PROPRIETA' REALI.

Mezzo efficace da punire i colpevoli, il qual primo ci si presenta ad esame, è allorchè eglino vanno addolorati nelle loro proprietà reali;

sia che la percossa distrugga loro interamente i sostegni del vivere; sia che ne sminuisca, o ne alteri i comodi, e le agiatezze.

I generi penali della presente classe si veggono adoperati nelle Legislazioni pressoechè tutte ed antiche, e medie, e recenti. Grande fu l'uso che Solone ne fece in Atene; più grande ancora il veggiamo nelle Leggi ammirate del Popolo Romano. I Codici poi delle Nazioni barbariche, quanti essi più sono, ne usarono, e ne abusarono in guisa, che tennero tali pene quasi per panacea universale de' delitti d'ogni classe, e d'ogni gravezza. E ben noi avremo occasione di conoscere largamente cotesti abusi nel secondo Libro di questo Cardine.

A render lucidi gli errori scorsi in questa materia; e ad indicare i termini di giustizia, fra i quali le proprietà reali sieno al grado di poter esser percosse a freno di diversi delitti; ei è uopo di porre ad esame ordinatamente i varj rami di tal genere di pene. E sono 1. La perdita di tutte le proprietà reali: 2. La perdita di una quota di quelle: 3. La perdita d'una lor classe parziale: 4. L'ammenda pecuniaria: 5. La distruzione de' beni. Aggiungeremo in 6 luogo l'esame dell'uso, che meglio convenga al ben pub-

blico nel versamento delle proprietà ritratte da tal genere di pena. Ciò eseguiremo per sei capitoli.

CAPITOLO I.

Della perdita di tutte le proprietà reali.

È lodevole nella Scienza legislativa lo allogare tra le pene la perdita di tutte le proprietà reali d'un colpevole? E lo allogarla ancora, non meno come accessoria, che come pena assoluta?

Di questo genere penale, che or si nomina *confiscazione*, or *pubblicazione*, or *consagrazione* (1), e pur talvolta *caducità*, vi à in talune Legislazioni degli esempj, che il presentano disposto in forme assolute; cioè, senza che ad altra pena sia stato associato. Federico II. Re di Napoli si valse di tal genere senza mistura d'altra pena per comprimere gli usuraj (2). Ei medesimo, rivocando una Costituzione di Guglielmo molto più rigida, se ne valse ancora per punire

---

(1) In Roma, stabilita la Carica Tribunizia, fu tra le altre pene disposto: che gli averi tutti de' percussori de' Tribuni, sarebbero consagrati al servigio di Cerere.

(2) Const. *Usurariorum nequitiam* . . .

gli occupatori del vicariato, e del giustizierato (1). E gli piacque similmente contra chiunque contraesse nozze con persone straniere del Regno senza la sua permissione (2). Carlo I. d'Angiò, anch'egli Monarca di Napoli, punì per tal modo gli occupatori de' beni del Reale Demanio (3): e chi contraesse matrimonio co' figli, o colle figlie de' colpevoli di prodizione contro alla Maestà (4). Carlo V. pur egli così volle puniti que' Giudei, che, o non abitino ne' luoghi lor destinati, o non portino il segno colorato (5). In Inghilterra questo genere penale assoluto colpisce gli spargitori di false profezie, se sien recidivi (6). Nella China ne va colpita la Sacerdotessa, che fondi, o doti una casa religiosa delle sette di Foe, e di Tao-se, oltre quelle già stabilite (7). Nè mancano degli esempj consimili.

---

(1) Const. *Duram, et diram . . .*
(2) Const. *Quum hereditarium Regnum*
(3) Capit. *Praedecessorum nostrorum Regum . . .*
(4) Capit. *Satis constat esse notorium.*
(5) Prammat. *Et quia perfidorum Iudaeorum.*
(6) BLACKSTON Tom. I. cap. XII.
(7) Ta-Tsing-Leu-Lee Divis. III. Sez. 77.

Pare non dover disputarsi che la perdita generale de' beni, come pena assoluta, presenti una ingiustizia nella immensa disuguaglianza, con cui spesso va a punire i delinquenti. Spaventa essa con enormità gli uomini agiati per le ricchezze, minacciando la riduzione in cenere d'ogni loro fortuna; mentre poi fa ridere il proletario, che non à tetto da ricoverarsi, nè cencio che gli cuopra la nudità. Più ancora. Per gli stessi uomini ricchi, se gli uni posseggano fondi manifesti, ed inoccultabili; e gli altri delle monete, o de' beni non facili ad essere discoperti, o giacenti fuori l'imperio del Legislatore; tra casi così diversi, la pena va anche a riuscire evidentemente ineguale; e perciò or soverchio dolorosa, ed or priva d'ogni efficacia. Oltre a ciò una tal pena assoluta va soggetta pur essa agli ostacoli, che andiamo ad esporre per la perdita generale de' beni, adoprata come accessoria.

Di questo genere penale adoperato come accessorio i Romani usarono sovente, congiungendolo ora alla pena della deportazione (1), ora alla perdita della cittadinanza (2) e talvolta anche alla

---

(1) Leg. 1. ff. *de leg. Cornel. de fals.* §. 13.

(2) Leg. 1. ff. *de poenis damnator.*

morte (1). I Codici poi dell'Europa, presso che tutti, usarono di questo genere misto; ed usano, ed abusano di continuo pur oggi: ed il Codice inglese si distingue fra gli altri nello abusarne.

Or chiediamo se questo genere di pubblicazione mista, sia da proporre come pregevole a' buoni Legislatori, per valersene ove norma di correlazione il consigli. Anime, illustri per liberalità di principj, elevarono la voce per far proscrivere da' Codici risolutamente questo genere penale. Ed è veramente ammirabile che Leopoldo di Toscana abbia (forse il primo tra i recenti Legislatori) avuto la grandezza del cuore di dichiarare per editto ingiusta, avida, e nemica del ben pubblico qualunque specie di confiscazione (2). E fa gloria al Re Ferdinando I. di Napoli che nel suo Codice penale, dato fuori recentemente, ne abbia seguito l'illustre esempio. La nostra opinione non potrebbe essere che uniforme.

Non per tanto, ove mai un Legislatore si determini ad accogliere nel suo Codice la pubbli-

(1) Leg. 3. ff. *de bonis damnator.* - Leg. 5. Cod. *ad leg. Jul. majest.*

(2) Editto del 1786.

cazione de' beni tutti, come pena accessoria, à il dovere di salvarla da' cimenti d'ogni ingiustizia, circoscrivendola per le seguenti limitazioni.

1. Il patrimonio da pubblicarsi dev'esser così depurato, che niun creditore scevero di fraude ne ritragga il più lieve scapito.

2. Dalla pubblicazione del pari, innanzi altro, debbe esser sottratto il valore de' danni cagionati dal maleficio, de' quali agli offesi è dovuta la ristorazione.

3. Più ancora. È d'uopo che la pubblicazione cessi d'aver luogo ov'esistano i figliuoli, e i discendenti del colpevole. Esser ciò una ragion di Natura, scrivea Paolo giureconsulto, una certa legge tacita, che chiama i figliuoli per successione come *eredi suoi* a ciò che loro è dovuto; nè giustizia permettere che esseri innocenti colpiti vadan da pena scritta su del fallo d'un altro (1).

---

(1) *Quum ratio naturalis, quasi lex quaedam tacita, liberis parentum hereditatem addiceret, velut ad debitam successionem eos vocando; propter quod et in jure civili suorum heredum nomen eis inductum est... aequissimum existimatum est, eo quoque casu quo propter poenam parentis aufert bona damnatio, rationem haberi liberorum; ne alieno admisso graviorem*

Nel qual benigno riguardo Paolo aggiunge di comprendersi i figli naturali (1), e gli adottivi ancora se l'adozione non fosse stata fraudolenta (2). E Callistrato dichiarava di non doversi escludere i figli già concepiti, ancorchè venuti a luce dopo la condanna (3).

Vero è che i citati Giureconsulti restringevano il dritto de' figli alle porzioni chiamate legittime, intorno alle quali cessava interamente il potere de' padri allorchè trapassavano. Ma cosa è mai, a rispetto d'un colpevole, la pena, che pubblica tutti i suoi beni, se non la privazione del dritto, ch'egli à, di disporre per testamento, o in altra qualunque guisa? Mentre privato egli è di quel dritto interamente, sta in pienezza di regola che i figli di lui non sieno spogliati d'un' eredità, che loro attribuiva la legge, quando co-

---

poenam luerent quos nulla contigeret culpa, interdum in summam egestatem devoluti. Leg. 7. ff. de bonis damnator.

(1) I figli naturali furon poi tratti fuori di tal grazia dalla legge 4. del Codice sotto al Titolo *de bonis proscriptor.*

(2) Leg. 7. §. 2. ff. *de bonis damnator.*

(3) Leg. 1. §. 1. ff. eod.

munque il padre si riducesse nel grado di non poterne disporre (1). Laude quindi reputiamo doversi a quel Legislatore, che primo nel Dritto Romano sottrasse i figliuoli interamente da' crudi effetti della pubblicazione (2). E laude somigliante giusto è che rendiamo a Federico II. Re di Napoli, generoso nel privare il suo Fisco de' beni del colpevole, per non toglierli ai figli di costui nel giudizio della forgiudica (3).

Dietro questa dottrina, che tanto onora i buoni Legislatori; con qual ferocia non ci viene per innanzi la legge inglese, che, non solo in taluni casi punisce ne' figli i misfatti de' padri, confiscandone la intera eredità, ma s'inoltra fino a spogliarli dell'eredità degli avoli, e degli altri

(1) Amalasunta figlia di Teodosio, e che successe al padre nel trono, incominciò la sua reggenza dal restituire a' figli di Simmaco, e di Boezio i beni stati loro confiscati. Millot.

(2) Novella XVII. cap. XII. In tal Novella l'Imperador Giustiniano sottrae dalla pubblicazione, non i soli figli, ma pur qualunque erede del colpevole. Ciò importa un abolire interamente la pena della pubblicazione.

(3) Constit. *Forjudicatorum bona.*

maggiori, per una immaginata corruzione di sangue, che arresti la regolar successione! Contro al mostro del qual peccato originale politico l'inglese Bentham egregiamente inveisce abbominandone le iniquità (1).

4. Ancor più. Ove piaccia adottare nel Codice la pubblicazione di tutti i beni, giusto è che da essa non sieno colpite le ragioni d'ogni specie dovute alla consorte del colpevole (2), e al padre, alla madre, ed a' maggiori di lui eziandio, per le quote legittime, cui sieno essi chiamati dall' editto successorio.

---

(1) BENTHAM Vol. 2. pag. 395. e 396.

(2) Federico II. Re di Napoli nella sua Costituzione *Poena carere volentes*, ancorchè in tempi di poca luce per la legislazione penale, avvertì di disporre: *Forjudicatorum uxores, et matres in earum rationibus, dotibus scilicet, donationibus propter nuptias, et quarta, atque dotariis, occasione forjudicationis, aut damnationis praedictae, nullam omnino molestiam substinere.* Tra le grazie concesse alla Città di Napoli nel 1507, l'una fu *che per niun delitto commesso, o da commettersi per Napoletani, si abbiano a pubblicare i loro beni . . . . . excepto pro crimine lesae Majestatis in primo capite, et haeresis: ne' quali due casi sien riserbate le doti, ed antefati, terzerie, e ragioni dotali delle donne.*

5. Finalmente sarebbe onorevole che la pena della pubblicazione sia sempre sottoposta al dritto eminente della grazia del Principe, il quale possa far dono di tutto, o di parte dell'eredità del colpevole a' fratelli di lui, ed alla madre, ed al padre, ed anche agli altri congiunti men prossimi, se la povertà di costoro, o il loro egregio carattere, o altre circostanze lodevoli il consiglino alla politica generosità (1).

Or dopo coteste limitazioni, ove mai un Legislatore si determini ad accogliere nel suo Codice la pena della pubblicazione di tutti i beni del reo; è necessità ch'egli si guardi dall'onta

(1) Allorchè in Roma non eran libere dalla pubblicazione de' beni che le sole porzioni legittime de' figli; pur gl' Imperadori usavano di conceder loro per grazia la intera eredità in talune circostanze, quale, ad esempio, era quella del numero grande de' figliuoli. Leg. 7. §. 3. ff. *de bonis damnator.*

Nel Codice penale dell' Impero Francese è notabile che si riserbi al Principe il *dritto di disporre de' beni confiscati in favore del padre, della madre, degli altri ascendenti, della vedova, de' figliuoli, e degli altri discendenti legittimi, naturali, o adottivi, o degli altri parenti del condannato.* Art. 39.

*

di convertirla in confiscazione; vale a dire, di disporre: che l'uso de' beni pubblicati sia destinato al nudo accrescere dell'erario del Fisco, in iscapito della gloria, e della dignità de' Governi. Questa spezie di pena circoscritta dalle indicate limitazioni, se si alloghi ne' Codici, serva essa ristrettamente a riparo de' mali, che senza numero negli Stati vanno a prodursi da' medesimi delitti; vale a dire, a sollievo dell'innocenza soverchiata talune volte dalla calunnia, e a ristoro de' miseri d'ogni specie bersagliati da' malfattori, che i mezzi non abbiano da poter ristorare. E chi più, alla vista di sì nobile uso ardirebbe d'alzar la voce a biasimo di pena convertita nella più alta beneficenza del Genere umano? Le pene pecuniarie, quant' esse più sono, e quante se ne racchiudono nel presente titolo, tutte, senza eccezione, per la gloria de' Governi non dovrebbero apparire ne' Codici, che sottoposte alla norma del destino indicato.

I Legislatori, serbando coteste norme, potrebbero usare della esposta pubblicazione, aggiungendola o alla deportazione perpetua, o alla morte, allor quando sia il caso, che nell'una, e nell'altra le circostanze consiglino di dover la pena divenire alquanto più acerba; e di più

la pubblicazione sia indicata da' teoremi del Libro II. di questo Cardine.

CAPITOLO II.

Della perdita d' una quota de' beni

I Romani usarono spesso di questo genere di pena, or percuotendo la metà de' beni del delinquente (1) or la terza lor parte (2): e taluna volta ancora una quota indefinita (3); ed esigevano che i figli in tali quote percosse non avessero alcun dritto (4). Nè di tal genere di

(1) *Si quis instrumentum litis suae . . . Si honestior, adempta parte bonorum dimidia, in perpetuum relegatur.* Leg. 38. ff. de poenis §. 8.

(2) *De vi privata damnatis, pars tertia bonorum ex Lege Julia publicatur.* Leg. 1. ff. ad leg. Jul. de vi priv.

(3) *Qui abortionis, aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam, amissa parte bonorum, relegantur.* Leg. 38. §. 5. ff. *de poenis*

(4) *Liberis ejus, cui pars dimidia dumtaxat bonorum ablata est, partes non dantur. Idque et Divi Fratres rescripserunt.* Leg. 1. §. 3. ff. *de bon. damnat.*

pena mancano esempj in altre Legislazioni, specialmente nella Napoletana (1).

Questo genere penale, ove piaccia adottarlo come assoluto, va incontro alle stesse difficoltà della pubblicazione assoluta di tutti i beni; mentre, se a sufficienza intimidisce i più ricchi, fa poi ridere chi nulla possiede.

Ma quando un tal genere sia congiunto con altra pena, può essere commendato, se i teoremi di correlazione il consiglino; se non percuota i beni con incertezza per quantità indefinita (2); se le limitazioni indicate nel capitolo precedente con esattezza anche in esso si serbino; e se il destino della quota da pubblicarsi sia scevero dalla ruggine della confiscazione.

---

(1) Bastino ad esempj la Costituzione *Comes Baro* dell' Imperador Federico II — e la Prammatica unica *de represaliis* di Ferdinando I, in etrambe le quali in taluni delitti si confisca la metà de' beni del colpevole.

(2) Veggasi il nostro Teorema IV. ne' preliminari di questo Libro.

CAPITOLO III.

Delle perdite di talune classi di beni.

Questo genere penale va adottato ne' Codici sempre con laude, e con alta utilità, allorchè si rivolge a percuotere parzialmente i beni qualunque pervenuti al colpevole in conseguenza del commesso delitto, o dietro a rea ingratitudine spiegata col delitto verso l'offeso.

Così non ci vengono innanzi che dettati dalla morale più pura, e più giusta que' due rescritti di Pio Imperadore; coll'uno de' quali ei spoglia dell'eredità del cognato l'uccisore di lui chiamato a succedergli, e toglie ancora ogni dritto a' figliuoli non idonei a ritrarre dal delitto del padre loro la pur minima utilità (1): mentre coll'altro rescritto quel Principe pubblica la eredità di chi fu ucciso per veleno, eliminandone

---

(1) *Praeterea ex his, quae per flagitium damnatus adquisiit, portiones liberorum non augentur: veluti si cognatum suum interimi curaverit, et ejus hereditatem adiit, vel bonorum possessionem accepit: nam id Divus Pius rescripsit.* Leg. 7. §. 4. ff. de bonis damnator.

la rea venefica, che dal defunto chiamata era a succedergli (1). La qual legge con laude è stata adottata dal Codice civile dell'Impero francese, ed estesa avvedutamente a colpire pur chi avesse tentato d'uccidere il defunto, e pur chi avesse istituito contra lui un'accusa di delitto capitale giudicata calunniosa (2).

Con egual lode ci si presenta la pubblicazione degli oggetti d'ogni specie pertinenti al colpevole, se essi costituiscano il corpo del delitto; quale è, ad esempio, la pubblicazione de' falsi pesi, o delle false misure (3); o delle materie d'oro, e d'argento, di cui i titoli non sieno sinceri (4); o se gli oggetti adoperati si sieno ad eseguire il delitto (5); qual'è, ad esem-

(1) *Cui consequenter illud idem Princeps constituit, quum filia familias veneno necasse convinceretur eum a quo heres instituta erat, quamvis jussu patris, cujus in potestate esset, adierit, vindicari eam Fisco.* Leg. ead.

(2) Art. 727.

(3) Pena ordinata dall' Assemblea Costituente della Francia col suo decreto de' 19 Luglio 1791. Tit. 1. artic. 22. — Ordinata appresso dal Cod. pen. dell' Impero Francese nell' art. 423. e ne' seguenti.

(4) Cod. pen. dell' Impero Francese art. 423.

(5) I Pistori di Leone volendo incarire il prezzo del

pio, la pubblicazione del prezzo pagato al sicario per l'omicidio; e de' danari, e delle ricompense, che il testimonio abbia ricevuto per deporre falsamente in giudizio (1). Il qual genere penale accenniamo per ora che d'ottima regola colpisca pressocchè tutti i veri maleficj allogati da noi nel primo Libro del Cardine I. sotto al nome di adicemici; e di non essere usabile negli apitici, o sia ne' delitti d'inobbedienza, che con molta circospezione, e precisamente allor quando o il richiegga l'indole del divieto (2);

---

pane ne chiesero la permissione al Sig. Dugas, che era il Sopraintendente de' Mercatanti di quella Città; e partendo lasciarono, come per trascuraggine, una borsa con 200 luigi d'oro sopra una tavola di lui. Egli subito provvide negandosi alla loro domanda, e distribuì quel prezzo di tentata corruzione a' due Ospedali di Lione. Pitaval nelle cause celebri tom. 8. pag. 432.

(1) Art. 264. del Cod. pen. dell' Imp. Franc.

(2) Nella China *si confiscano i presenti delle nozze, quando queste sien celebrate da un Uffiziale, o da un Commesso del Governo in dipartimento civile, o militare, con donna professante la musica per istato.* Ta-Tsing-Leu-Lee. Divis. 3. Sez. 113. — La stessa pena va disposta se le nozze si contraggano da un Sacerdote di Foe, o di Tao-sc.

ovvero l'evidenza del vantaggio pubblico il consigli; qual si avvera nell' asportazione delle armi nocive, e nelle derrate di controbando. Ma cotesto del bene usare d'un tal genere forma oggetto d'analisi più minuta nell' altro Libro di questo Cardine.

Tra le classi de' beni reputate opportune a poter esser sottoposte alla pubblicazione; non è mancato chi allogasse pur quella de' beni mobili. Se ne legge un esempio nel Codice inglese, cui piacque disporre che i mobili tutti si pubblicassero a danno de' fuggitivi quando eglino sien rei di capitale delitto (1); ed altro esempio ne apprestano le leggi napoletane (2). Ma come po-

(1) BLACKSTON Tom. 2. . . . pag. 176.

(2) Esiste nella Costituzione *Accusatorum temeritatem* di Federico II Re di Napoli, per cui si dispone l'ammenda della sesta parte de' beni mobili contro all' accusatore, che non comparisce nel giorno prefisso all'accusato nella citazione. La qual pena lo stesso Principe accresce alla terza parte de' beni mobili, se l'accusatore non venga al giudizio nel termine perentorio avuto *post litem contestatam super criminali accusatione;* siccome appare dall' altra sua Costituzione: *Accusatorem post litem*.

Degnissimo di commendazione intorno a ciò è l'art. 180. del Cod. pen. dell' Impero Francese, ove è scritto:

ter lodarsi un genere penale, che presenta una immensa disuguaglianza su i colpevoli d' un medesimo fallo, spaventando i soli uomini agiati, de' quali nella città è fuori dubbio non grande il numero; e non destando alcun palpito alla vasta moltitudine priva d'ogni agiatezza, che, assai più de' primi, esigea di dover esser frenata come più facile a trascorrere in maleficj!

Non sono mancate leggi, che sottoponessero alla pubblicazione i beni dotali della donna; bastando ricordare che ne esistano cinque nel Dritto Romano (1). Ma pur questa è una pena da non potersi approvare nella Scienza, mentre essa è usa di colpire, non la venefica, o la parricida, (il cui dritto dotale già perisce colla morte), ma gl' innocenti figliuoli, e l' innocente marito, cui il carico sovrasta di nutrire la prole.

» Non sarà mai fatta al corruttore restituzione di cose
» da lui date, nè del loro valore. Esse saranno confi-
» scate a benefizio degli Ospizj del luogo, dove la cor-
» ruzione sarà stata commessa.

(1) *Quinque legibus damnatae mulieris dos publicatur; majestatis, vis publicae, parricidii, veneficii, de sicariis.* Leg. 3. ff. de bonis damnator.

Tra le classi de' beni si tenne di poter essere specialmente pubblicata la rendita di tutti gli averi del colpevole. Nell' Inghilterra si fa uso di questa pena per taluni delitti tra il corso intero della vita del delinquente (1). La simile si legge anche essere stata ordinata nella Francia (2). Roberto Re di Napoli la dispose contro a' ricettatori de' delinquenti, circoscrivendola però alle rendite di soli anni cinque (3). Nè può negarsi che tal genere penale meriti d' essere adottato, quando esso non ferisca gli alimenti dovuti a' figliuoli, ed alla consorte; nè i dritti rappresentati da chicchessia su la rendita, che si va a pubblicare.

(1) Blackston -- Tom. 2. pag. 176.

(2) Decreto dell' Assamblea costituente del 25 Settembre 1791. art. 2. 3. 4. 5. 6. e 7., Tit. IV.

(3) Capit. *Contra receptatores.*

CAPITOLO IV.

Dell' ammenda pecuniaria.

Per ben conoscere il merito di questo genere penale è d' uopo riguardarlo in due rami distinti, l' uno de' quali il presenta in quantità determinate, e l' altro in quantità relative. Al primo ramo appartiene il disporre che un delitto si punisca con dieci scudi , o con cento: appartiene al secondo il disporre che la quantità pecuniaria ascenda, o discenda a proporzione della ricchezza, o d'altro attributo, o riguardo del colpevole.

Il Signor Filangieri, il Bentham, il Risi, il Pastoret, ed altri valentuomini si sono altamente pronunziati in pro dell'ammenda relativa, e relativa unicamente alla ricchezza del reo; dichiarando inefficace, ed ingiusta qualunque ammenda determinata. Un'ammenda (dicevano essi) che percuota il ricco ed il povero per lo stesso valore pecuniario, produce che l' ultimo sia punito un milione di volte più che il primo (1). Questa teoria racchiude un sentimento pregevole ne' casi di quelle ammende che colpiscano unite a pene maggiori;

(1) Pastoret *Delle leggi penali*. Tom. 2. pag. 205.

non può essere accolta ne' piccioli falli, ove si adoperi come pena assoluta.

Così, ad esempio, ove la legge punisce con tre scudi chi non accende le lampadi d'una vettura nella notte; chi entri nell'altrui territorio senza permissione; chi spigoli, o rastrelli ne' campi non ancora spogliati dalle ricolte; se un'altra se ne surroghi che punisca il contravventore col rapporto di sua ricchezza, qual sarebbe l'ammenda nella quinta, o nella decima parte delle sue rendite; quanta sconcezza non avverrebbe? Avverrebbe che il Duca dell'Infantado, il quale à di rendita ducati cinquecentomila, per un fallo leggiero sottoposto alle dolci leggi di Polizia, sia costretto a pagare ducati cinquantamila, e pur centomila, se la ragione sia della quinta; ed un proprietario che nulla possiede, scevero del pericolo d'ogni pena, si abbia a ridere del divieto del Legislatore. Per tal modo la classe de' ricchi (la qual sempre negli Stati è la minima) per una sua leggierezza sarà sottoposta a pena eccessiva in severità; e la classe di chi nulla possiede (la qual sempre è la massima, e la più facile a trascorrere ne' falli) rimarrà interamente impunita. Più ancora: In così fatto sistema, sorgendo la necessità di far

prima verificare quali siено le rendite del contravventore, ne avverrà che lunghi, fastidiosi, e pieni di dispendj divenissero i piccioli giudizj di contravvenzioni, che son così numerosi, contro al loro nativo carattere della maggiore rapidità.

V' à, non è dubbio, nelle ammende prefisse contro a' picccioli falli, il neo che que' Politici osservano. Ma qual legge va scevera d' ogni neo? Uopo è spesso in Legislazione transigere, scegliendo il dettame, che presenti i difetti più lievi. Oltre a che, ne' minimi falli l' ammenda determinata, comecchè picciola, colpisce anche il ricco a sufficienza, per quella specie d' ingiuria, che va sempre a colpirlo colla sentenza d' una condanna, e che non lascia d' avvilire alquanto la sua decenza, ed il suo orgoglio.

La sconcezza allegata da que' Valentuomini sorgerebbe ancor essa nelle ammende de' piccioli falli, se queste si dettassero in somme alte, ed eccessive; poichè (a prescindere dalla irregolare durezza non analoga all' indole de' leggieri trascorsi) si andrebbe allora a cadere nel vizio della ineguaglianza della pena, stata di sopra avvertita. Come lodare ad esempio, l' Editto, che impose l' ammenda di mille ducati contra chi

venda il suo vino a minuto (1)? E come non abbrividirsi nel leggere in quello, che tale ammenda colpiva unicamente se la vendita avvenisse fra le ventiquattro ore dopo la sua pubblicazione; che cresceva a ducati duemila se non si ubbidisse fra quelle ore precise; e che si alzava fino a ducati tremila, se fra i tre giorni il divieto fosse violato! Un editto di tal natura era una specie di febbre maligna della Scienza politica.

Diverso è il caso delle ammende, che aggiunte a pene più gravi percuotono i delitti maggiori. Se il ricco allora va più addolorato coll' ammenda del quinto, o del sesto delle sue rendite, ei nel soffrire la pena più grave rinviene de' molti raddolcimenti col soccorso delle rendite che gli rimangono: mentre in contrario il mendico, in cui nulla è la pena dell'ammenda (perchè nulla possiede) va a soffrire il presidio, o l' ergastolo coll' asprezza degl' immensi disagi sempre associati alla mendicità. Ma giova quì che di tutte la ammende relative, si tenga un discorso più esteso.

(1) Editto de' 27 Agosto 1678, che forma nel Regno di Napoli la Prammatica 43. *De Vectigalibus.*

Chiamiamo relative generalmente quelle ammende che ascendono, e discendono nel valore per lo rapporto che abbiano con taluni caratteri del delitto, o del delinquente. Non è da dubitare che tali ammende, dove la Scienza il consigli, onorino i Codici che sappiano usarle. Tali sono a preferenza le relative al vantaggio che sia prodotto al colpevole dall'opera del delitto. Poichè allora, affliggendosi direttamente la rea passione, che del delitto fu la eccitatrice, è straniero lo andar cercando qual sia lo stato delle fortune del reo, per lo scopo di punirlo coll'efficacia desiderata. Nè veramente nella Scienza esiste ragione alcuna, che in tal caso vinca la geometrica relativa all'illecito profitto, ed alla quantità maggiore o minore di quel profitto. Noi avremo occasione di rischiarare con maggior luce questa teoria nel Libro 2. del presente Cardine.

È perciò che si presentano degne d'usarsi le ammende del duplo, e del quadruplo prefisse ne' furti dal Dritto Romano; e quella del quadruplo disposta da Federico II. Re di Napoli contra i Magistrati, che prendan doni, o promesse da' litiganti, oltre alle pene più rigide, ch'ei congiunse alle ammende (1); e quella del no-

(1) Constitut. *Apud Justitiarios.*

nuplo ordinata dal medesimo Principe contro a' castellani, e serventi, che prendano da' prigionieri più di ciò, che sta loro permesso dalle Costituzioni (1); e quella del nonuplo dettata nel Regno stesso da Carlo II d'Angiò contro a' giustizieri, e gli uffiziali, che raccolgano danari per la libertà di chi debba venir fuori dalla prigione (2). Nè altramente che con laude si osserva nell'Inghilterra l'ammenda del decuplo disposta fra le altre pene contra i Giurati, che sien corrotti per doni (3); e l'ammenda del triplo contra ogni uffiziale di giustizia per li doni qualunque, ch'egli abbia ricevuto (4). Nè possono che laudarsi i simili esempj, ovunque s'incontrino nelle antiche (5), e nelle recenti Legislazioni (6).

---

(1) Constit. *Si quis castellanorum.*

(2) Capit. *Magistro justitiario.*

(3) BLACKSTON. Tom. 2. Cap. X. N. 18.

(4) Statuto 2. d'Errico IV.

(5) Gli Egiziani punivano taluna volta il ladro con sottoporlo a restituire il doppio della cosa involata. *Galaleddin* citato dal *Savary* nella sua traduzione del Corano in una nota al Cap. XII.

(6) I Chinesi fanno uso dell'ammenda relativa in diversi casi di Giudici corrotti co' doni, Cod. Divis. VI. Sez. 344. Tom. 2.

Aggiungiamo che abbiano anche il lor merito le ammende relative a talune classi di persone, se in loro, più che nelle altre, sia potente il dovere della ubbidienza alla legge; e se perciò più duramente che le altre dalle ammende vadan colpite. La classe, ad esempio, di chi avvicini la sagra persona del Principe, o di chi abbia col Principe de' nessi feudali, o quella de' Magistrati, e de' Giurisperiti, può senza sconcezza in taluni casi sottoporsi ad ammenda più dura, che non la classe de' rustici, o altra qualunque delle meno istruite, o delle lontane dalla Regia. Tale a un di presso è l' indole dell' ammenda ordinata da Federico II Re di Napoli contra gli asportatori delle armi interdette (1). E tale l'ammenda disposta dal Conte Daun, Vicerè di Napoli, nel divieto de' matrimonj clandestini, elevandola in durezza contro de' nobili, cui più alto era il dovere di non violare il divieto, e più triste le conseguenze se fosse violato (2).

---

(1) Nella Costituzione *Intentionis nostrae* ei dispose: *Si quidem Comes fuerit quinque uncias; si Baro quatuor; si miles simplex tres; si burgensis duas; si rusticus fuerit unam unciam Fisco nostro componat.*

(2) Editto de' 17 Ottobre 1718.

*

Diciamo finalmente che a taluni Legislatori sia piaciuto introdurre l' ammenda gradabile, prefiggendo i due estremi, fra i quali il Giudice abbia la latitudine di punire. Ciò può esser pregevole, se la contravvenzione da ammendarsi esibisca un vasto ruolo di circostanze, di cui la legge non possa far calcolo. È da dire però che nella materia soggetta alle ammende i casi sono ben rari da esigere il calcolo della prudenza de' giudici.

CAPITOLO V.

Della distruzione.

TRA le pene, che percuotono le proprietà reali de' delinquenti, in molte Legislazioni si rinviene immaginata quella del *concremare* le proprietà, dello abbatterle, e dello annullarle. Que' Legislatori nel loro sdegno veramente eran privi di Logica.

Nell' Inghilterra i cospiratori nell' accusa d'un innocente eran puniti colla devastazione de' loro campi, e coll' abbattimento delle loro case (1). La stessa pena colpisce ivi i fondi del fello–

(1) Questo giudizio vien chiamato *Villenous*.

ne (1). Felicemente nel primo caso la pena è stata abolita (2); ma pare che quella del secondo esista tuttavia.

Carlo I. d' Angiò Re di Napoli dispose che ove fuggano i marinaj dalle galee, o da' vascelli regj, e non si rinvengano per esser puniti col carcere, e colla ristorazione del danno, in tal caso *domus eorum diruantur* (3). E che si sarebbe fatto di peggio, se le case de' marinaj fossero state le delinquenti?

Simile a tal Legge è l' Editto del Duca d'Alva Vicerè di Napoli dato fuori a dì 8 Luglio 1627; dove, contra coloro, che per ricattare bruciano le masserie, e le vettovaglie, vuole che, oltre la morte, *si dirocchino loro tutte le case, le quali possedessero, e che si taglino le lor possessioni per modo, che in niuno futuro tempo possano ridursi a coltura.* Ma questo si chiama non punire i colpevoli, a' quali le possessioni, e le case sicuramente son tolte colla vita; si chiama punire l' agricoltura patria, ed il Fi-

(1) Blackston. Tom. 2. pag. 174.

(2) Surrogate furono le pene dell' ammenda, del pilori, e della prigione.

(3) Capit. *Item marinarii tam supersalientes.*

sco medesimo, a cui utilità, in ogni peggior condizione, i beni poteau conservarsi. Ma oh ciechi, e grossolani intelletti! Era il caso del crimine di masserie, e di vettovaglie bruciate. E come non vedere che i fondi de' malfattori di piena regola si esibivano a dover essere i mezzi santi, e legittimi per ristoro richiesto all'affanno degl' innocenti danneggiati!

A Carlo I. d' Angiò, che abbiamo citato di sopra, fu così in grazia questo genere penale, ch'ei trovò lodevole di distruggere col fuoco ogni villa, ed ogni masseria di coloro, che non denunziassero i malfattori ricettati (1). Il quale assurdo di Legge fu poi rivocato da un savio Re (2); disponendosi che i fondi de' ricettatori non si bruciassero, ma unicamente se ne confiscassero le rendite per un quinquennio (3).

Pur dietro a questi esempj insensati, nella storia delle Legislazioni vi à qualche cosa di peggio. Gaspare de Haro Vicerè di Napoli pervenne fino a voler demolite le case, in cui si fosse sep-

(1) Constit. *Frequens, et ineffrenata.*

(2) Il Re Roberto.

(3) Capit. *Licet contra receptatores malefactorum . .*

pellito, o nascosto il cadavere d'un bandito, o forgiudicato (1). Per qual legge del Sig. Vicerè l'atto pietoso del seppellire il cadavere di chi non poteva più nuocere, fu elevato al ruolo de' crimini, e dichiarato d'indole ancora così abbominevole, da non potersi espiare che coll'abbattimento della casa innocente, che al cadavere era servita di tomba.

Pur rimane in quest' ultimo capitolo di dover dire qualche cosa su i bruciamenti delle produzioni dell' ingegno.

In Roma per la prima volta venne fuori un Senatusconsulto, che condannò alle fiamme gli scritti di Labieno. E Seneca si felicita, che tal genere di pena non fosse adoprato a' tempi, in cui si fece morire Cicerone (2). Seguentemente fu tal pena trovata egregia ne' tristi tempi di Ti-

---

(1) Editto de' 12 Giugno 1684.

(2) *Res nova, et insueta, supplicia de studiis sumi: bono hercle publico ista in poenas ingeniosa crudelitas post Ciceronem inventa est. Quid enim futurum fuit si Triumviris libuisset ingenium Ciceronis proscribere? Dii melius quod eo saeculo ista ingeniorum supplicia coeperunt, quo et ingenia decrescunt!* Seneca. Praefat. Lib. V. Controvers.

berio, e di altri Principi successori; per forza della quale, al dire di Tacito, si credea di poter estinguere la voce del Popolo Romano, la libertà del Senato, e la coscienza del Genere Umano (1). Che dobbiamo noi dirne? Ci è sufficiente avvertire che un tal genere penale sia contrario direttamente allo scopo desiderato; poichè i solenni dello incendio non fanno altro che scaldare la curiosità degli animi ad istruirsi di ciò ch'era scritto; mentre il disprezzo forse avrebbe prodotto che ninno, o ben pochi, s'interessassero ad averne la conoscenza. E lungi di spegnersi per quel mezzo la memoria dell'ingegno oltraggiato, ei non avviene che di tramandarlo con più sicurezza alla posterità (2); egualmente che

---

(1) *Neque in ipsos modo auctores, sed in libros quoque eorum saevitum, delegato Triumviris ministerio, ut monimenta clarissimorum ingeniorum in comitio, ac foro urerentur. Scilicet illo igne vocem Populi Romani, et libertatem Senatus, et conscientiam Generis humani abolere arbitrabantur.* Tacit. in vita Agric.

(2) *Quo magis socordiam eorum irridere licet, qui praesenti potentia credunt extingui posse etiam sequentis aevi memoriam. Nam contra punitis ingeniis gliscit auctoritas.* Tacit.

il nome di chi in Efeso mise in fiamme il Tempio di Diana (1) fu tramandato fino a noi, per virtù di quella stessa condanna, che disponea di non potersi più pronunziare.

CAPITOLO VI.

Dell' uso de' generi penali di questo Titolo.

Fu già detto nel Cap. I. di questo Titolo che la gloria de' Governi, e la utilità de' Popoli si combinano insieme a consigliare che la pubblicazione de' beni debba essere destinata a sollievo de' mali generati nello Stato da' maleficj; a ristorare, cioè, gl' innocenti da' danni sofferti per le calunnie; e gli offesi ancora d' ogn' altra classe, da' danni ritratti per le tristizie de' malfattori. Il qual destino fu aggiunto di dover aver luogo allorchè i colpevoli stessi non sieno in grado di farne la ristorazione. Lodevole dopo ciò reputiamo che sarebbe versare il ritratto di queste pene ad altre opere di esemplari pietà, qual si esibisce d'esssere il disposto del Corano nell'omicidio per la redenzione dell' Islamita caduto in ischiavitù.

---

(1) *Erostrato.*

Ma sarebbe da commendarsi che i generi penali, di cui trattiamo, dovessero cedere ad utilità degli offesi? Ci sembra che in ciò la teoria generale debba essere la negativa. Non è onorevole alla morale pubblica che, ove contro all'assassino fosse scritta la pubblicazione de' beni, colui, che vendica la morte del padre, apparisca lordato dall'avidità d'arricchire colle spoglie dell'omicida. Ei dev' essere contento della vendetta pubblica, e del ristoro di tutti i danni sofferti. Lo stesso deve intendersi nelle punizioni per quote, o per classi di beni. Lo stesso nelle punizioni per ammende, sieno assolute, sieno aggiunte a pene maggiori.

Vero è che nel Capitolo IV. di questo Titolo noi abbiamo laudato le Leggi romane, che, a freno di varj furti, introdussero la pena del duplo, e del quadruplo. Ma non lodiamo egualmente che tali pene si sieno versate ad utilità degli offesi. Oltre al riguardo della morale decenza accennata di sopra, cotesto è un eccitare l'avidità degli attori a voler accrescere il valore de' furti.

Tale è la regola generale. Ma vi à una eccezione da moderarla nelle pene prefisse per decadenza de' dritti reali contesi tra l'offeso, e l'of-

fensore. Ne' quali casi, il dritto, che in pena si perde dal colpevole, è giusto che ceda al vantaggio dell' offeso.

Così, avendo il Dritto Romano ordinato: che le soverchierie usate da alcuno contro al suo debitore sien represse colla perdita del credito (1); fu ragionevole che il debitore s' insignorisse di quel dritto. Così del pari, poichè Ferdinando d' Aragona Re di Napoli ebbe disposto la perdita della lite contra chi si valesse in giudizio d' una carta falsa, o d' un testimonio falso (2); fu pur saviezza di dichiarare che ogni dritto litigioso all' offeso si appartenesse. Ed egualmente ammiriamo nella Legislazione degli Ebrei la decadenza della donna dal dritto di ripeter la dote, quando ella stata fosse ripudiata per adulterio, o per altri lordumi (3).

---

(1) Leg. 7. ed 8. ff. *ad Leg. Jul. de vi priv.*

(2) Costituzione del 1447.

(3) PASTORET. Histoire de la legislat. Tome 4. Chap. XXI. pag. 44.

TITOLO II.

DE' GENERI PENALI CHE PERCUOTONO LE PROPRIETA' MORALI.

NEL Cardine I. di quest'Opera (1) fu avvertito che proprietà morali dell' uomo da poter essere percosse dal delitto erano l' onore, il pudore, la fede, e la tranquillità. Ma non egualmente esse tutte possono venir percosse dalla pena.

Come di fatti percuotere la proprietà del pudore, senza che la morale pubblica se ne contamini (2)? Come offendere violando la fede, la serbanza della quale è la gemma primaria d' ogni Governo? In quanto poi si appartiene alla tranquillità, le Legislazioni non offrono altro esempio che nell' Egitto, ove il padre condannato era a tenere stretto fra le sue braccia il cadavere del figlio, che aveva ucciso. Quindi è che la Scienza, nello esame delle pene afflittive delle

(1) Lib. 1. Sez. 1. Tit. 2.

(2) Veggasi ne' preliminari di questo Libro il Teorema I.

nostre proprietà morali, va circoscritta a conoscere quelle sole, che ci addolorano nell' onore, e che vanno racchiuse sotto al nome generico dell' infamia. Perciocchè non altro è l' infamia che la diminuzione, o la intera perdita di quella fama onorevole, che fa stimare ciascuno nella Società mentre vive osservando le leggi.

Nella Romana Giurisprudenza fu in uso distinguere l' infamia di fatto da quella di dritto.

L' infamia di fatto si disse quella, che colpisce d' ignominia gli autori di taluni lordi delitti, senza uopo che la legge abbia dovuto dettarla, perchè stata già era dettata dalla opinione del Popolo. Il ladro, ad esempio, il falsario, qualunque sia la lor pena, non potrebbero non cadere nell' infamia di fatto: e Macro giureconsulto scrivea perciò: di non istare ne' poteri del Preside della Provincia lo esimere i ladri da tal macchia (1).

Questa infamia di fatto si estendeva a colpire taluni, quantunque non delinquenti, che dalla pubblica opinione sieno abborriti per il lordume che li circonda. Tali sono, ad esempio, il carnefice, e il denunciante.

---

(1) *Non poterit Praeses Provinciae efficere ut furti damnatum non sequatur infamia.* Leg. 63. ff. *de furtis*

Finalmente l'infamia di fatto si proroga spesso a colpire i condannati a talune pene, che il Popolo à usanza di riconoscere per ignominiose, quali sono ad esempio il patibolo, la fustigazione, e la berlina. E poichè tale opinione surse nel Popolo dallo avere osservato che a tali pene costantemente si sien sottoposti gli autori di lordi delitti; se quindi addivenga che il Legislatore immemore delle teorie nomotetiche comprima per quelle pene delitti evidentemente non degni di alcuna ignominia (qual'è ad esempio il duello) la pubblica opinione se ne sdegna, e l'infamia di fatto più non esiste.

Facile dopo ciò è il conoscere che l'infamia di dritto sia quella dettata espressamente dal Legislatore.

Quali sieno i delitti, che debbano comprimersi colle pene d'infamia, è oggetto riserbato interamente allo esame del Libro 2. di questo Cardine. Quì solamente nostra cura dev'essere lo esporre quali, e quante sieno essi i generi d'infamia usati nelle diverse Legislazioni; e quali sieno da poter commendarsi, quali da essere aboliti, e quali da rettificarsi. E poichè alcuni di tali generi sono verbali, altri indicati, ed altri reali, noi comodamente li distingueremo per tre Capitoli.

CAPITOLO I.

De' generi penali dell' Infamia verbale.

Il primo genere, che quì ci viene per innanzi, sicuramente il più grave tra le infamie verbali, quello è della giuridica dichiarazione dell'infamia del colpevole, che può esser disposta e come pena assoluta, e come accessoria. La forza sua non sarebbe che minima, ove fosse così nuda di effetti nocevoli, che il reo potesse spregiarla. Quindi i Romani comandarono che l'infame sia privato delle dignità (1); che non possa divenir giudice, decurione, o assessore (2); che sia allontanato dalla milizia (3); che sia interdetto dal fare testimonianza (4); che non possa postulare, se non per talune persone (5). Gli Ateniesi con

(1) Leg. 2. Cod. *de dignit*

(2) Leg. 38. Cod. *de decurion*—Leg. 1. ff. *ad leg. Juliam de vi priv.* — Leg. 12. §. Lege . . . ff. *de judic.* — Leg. 2. ff. *de offic. adsess.*

(3) Leg. 4. §. ad tempus ff. *de re milit.*

(4) Leg. 21. §. Si ea rei ff. *de testib.*

(5) Leg. 1. §. 2. et 8. ff. *de postul.*

maggiore utilità legislativa diedero a tal pena d'infamia due gradi, minorando i tristi effetti nell'uno, ed accrescendoli nell'altro (1). Lo stesso Autore del Corano (quantunque men savio de' dotti di Roma, e men più di quelli d'Atene) nel dichiarare infame chi accusi una donna virtuosa senza legittima pruova, pur volle ch' ei fosse privato del poter fare testimonianze (2).

Segue tra le verbali, men grave assai della prima, la pena che chiamasi palinodia, o ritrattazione. Per virtù della quale il colpevole è costretto a dichiarare in modi solenni, ch'ei rivochi, e smentisca le ingiurie pronunziate, o scritte, o espresse per altre guise contra taluno; e di riconoscere in colui la integrità dell' onore, ch' egli a scapito della verità, avea tentato di diminuire.

Questa palinodia racchiude insieme e la punizione del reo, ed una parte del ristoro dovuto all' offeso. Essa fu usata con accorgimento nel Progetto del Codice penale d' Italia (3); e noi

---

(1) AUGER in una nota all' aringa di Demostene *contra Midia*.

(2) *Il Corano* Cap. XXIV.

(3) Art. 25.

distingueremo a suo luogo i casi dove sia utile di usarla (1).

Più dolce de' due generi menzionati in questo Capitolo va ad essere la riprensione. L'opera della quale consiste nel riprendersi il colpevole del suo fallo dal Giudice pubblicamente, e ne' modi di severa solennità. Vi à menzione di questa utile pena nel Dritto romano (2). E non possono che commendarsi que' pochi Nomoteti, che àn saputo adottarla nelle loro Legislazioni; tra le quali esigono d'essere ricordate quelle del Regno d' Italia (3); e del Regno di Napoli (4).

---

(1) Nel Libro 2. di questo Cardine.

(2) *Sed ita Praesidis verbis gravatus, et admonitus, ut ad melioris vitae frugem se reformet.* Leg. 19. Cod. ex quib. causs. infam. irrog.

(3) Nel Progetto del Cod. pen. del Regno d' Italia riveduto dalla Commissione de' 30 Agosto 1808 si legge il seguente art. 30. » Colla riprensione il reo è pubblicamente redarguito sopra un fatto, detto, o scritto, riprovato dalla legge — §. 1. Si eseguisce in pubblica » seduta dal Presidente del Tribunale correzionale sopra requisizione del Regio Procuratore. »

(4) » La riprensione pubblica ne' casi, in cui sia legittimamente ordinata, dovrà eseguirsi nella seduta pubblica del Tribunale della Provincia, o in quella de'

Dolcissimo finalmente va ad essere sopra gli altri quel genere penale, che si appella ammonizione: poichè sebben questa si esegua pubblicamente, non è rivolta a fare altre avvertenze al reo, che dolci, e paterne, facendogli conoscere la imprudenza, o il colposo errore in cui fosse trascorso, ed ammonendolo perchè più non vi debba trascorrere. Essa a stenti può annoverarsi tra le pene d'infamia; poichè non turba la fama, che leggiermente, e quasi per il momento della sua esecuzione. Ond'è che le savie Legislazioni l'allogano tra le pene di pertinenza de' Giudici pedanei.

CAPITOLO II.

De' generi penali dell'infamia indicata.

CHIAMIAMO infamia indicata quella, che si reca al colpevole per mezzo di segni, o d'indicamenti.

» Giudici di pace; e sarà annunziata 24 ore prima da » un affisso, in cui sia spiegato il delitto, il nome del » reo, e la pena che gli è stata decretata. Questo affisso » sarà messo nella porta esteriore del luogo dove si reg- » ge giustizia. » Art. 142. della legge del 1808 su la Polizia correzionale.

Solone fu il primo che ci lasciò i lodevoli esempj di questo genere di pena; i colpiti dalla quale ei volle che soggiacessero ad avere il lor nome, ed il loro delitto incisi nelle colonne, o nelle mura della Città (1).

Gli autori del Progetto del Codice penale del Regno d' Italia, avvicinandosi alquanto alle norme di Solone, crearono ancor essi una infamia d' indicamento, che dissero *Esposizione del cartello;* per la quale il nome del delinquente era diffamato con pubblicità, scrivendosi su d' un cartello il suo nome, ed il suo delitto, e leggendosi da un usciere la sentenza di sua condanna al suono del tamburro, o della tromba (2).

---

(1) Solone espresse questo genere penale col nome di Στηλη, e lo comprese co' generi simili sotto al nome più ampio d' Ατιμια.

(2) Ecco i termini, con cui tal pena fu concepita: » Art. 18. L'esposizione del cartello si fa nel luogo stesso, » ove si espongono i condannati alla berlina — §. 1. Un » usciere fa lettura della sentenza, previo il suono del » tamburro, o della tromba — §. 2. Il carnefice affigge » ad un palo il cartello portante il nome, cognome, » sopranome, e professione del condannato; il delitto, » e le sue qualità. Viene altresì indicata qualunque al» tra pena, che siasi congiunta all'esposizione del cartello.

Ben l' indicamento d' infamia dettato da Solone chiudea la rigidezza dello essere esposto perennemente allo aspetto del Popolo; mentre questo del cartello non affanna che per lo clamore dello spettacolo. È facile l' osservare che gli esposti due generi d' infamia debbano usarsi come accessorj a pene maggiori; non essendo nè decente, nè scevero di pericolo il restituire immediatamente al conviver libero del Corpo sociale un uomo già ricoperto di sì grave ignominia.

Alle infamie d' indicamento appartengono l'effigie del reo col titolo del suo delitto, che si esponga alle porte de' Tribunali, o a quelle della Città; l' istoria del maleficio, che si consegni ne' fogli pubblici, ed anche la minaccia della Regia disgrazia.

Finalmente non è da obbliare in questo capitolo l' *effigicomburio*, che si esegue, bruciando ne' modi solenni l' effigie del malfattore assente. Il qual genere di pena utilmente va adoperato allorchè il maleficio, che sia capitale, esiga che l' infamia accompagni il colpevole in qualunque regione ove siasi ricoverato.

CAPITOLO III.

De' generi penali dell' Infamia reale.

Appartengono all' infamia reale que' generi di pena, che percuotono la persona medesima del colpevole. Le infamie di questo genere vincono in gravezza le indicate, ed assai più le verbali.

Il Legislatore di Turio è sicuramente tra i primi che abbia usato di questi generi. Ei coronava del tamarindo i calunniatori; ed in tal guisa li faceva girare per le pubbliche strade. La qual pena fu trovata sì acerba, che taluni corsero a volontaria morte più tosto che soggiacervi (1).

I Romani usarono di questo genere per aggiungere avvilimento a' loro schiavi, con appor-

---

(1) *Calumniae, seu falsae criminationis convictis hanc poenam irrogavit: ut myrica coronati per urbem circumducerentur . . . Nonnullos ergo ob hoc flagitium condemnatos, quod tantae ignominiae dedecus perferre non possent, violentis sibi manibus sponte vitam abrupisse tradunt.* Diod. Sicul. Bibliot. hist. lib. 12. cap. 12.

re loro una forca al collo: onde costoro prendeano in tal caso il nome di *furciferi*. Ma quale inutile idea non fu cotesta nel voler colpito d' infamia chi per la sua schiavitù avea già perduto i dritti ad ogni moral facoltà, ed era per conseguenza incapace di degradare nella sua fama!

I Beozj punivano i fallimenti dolosi conducendo nella gran piazza i colpevoli, ed obbligandoli a sedere, e a rovesciare un vaso di certa misura. A qual pena si à memoria che soggiaeque Muesarco padre d' Euripide (1).

Vi fu un Re di Francia che in taluni delitti dispose: di dovere il reo camminare alla vista del Popolo come i quadrupedi per uno spazio di tempo da prefiggersi da' Tribunali.

Ma il genere d' infamia reale, che più si adoperi nelle nuove Legislazioni, e che supera in ignominia tutti gli altri, è fuori dubbio la berlina, chiamata anche la *gogna*. Per essa la persona del reo va esposta al cospetto del Popolo in pieno giorno, legato ad una colonna, e corredato d' ogni carattere d' avvilimento (2).

---

(1) STOBAEUS *in sermone* περι νομων pag. 293. *apud Barnesium* ibid. pag. 4.

(2) Ecco la descrizione, che ne vien fatta nel Pro-

Questo genere d'infamia dee sempre dettarsi come accessorio d'altra pena fra le maggiori: e grande è il fallo di talune Legislazioni che l'usarono come pena assoluta; e fallo più grande è di quelle, che il vollero anche gradale di regola (1).

La berlina percuote i colpevoli assai inegualmente. Un proletario, cui la voce d'onore giunge nuova, ed inospita, volge impavido gli occhi su quello spettacolo; e se le mani abbia libere, non cessa di cibarsi d'una merenda al-

---

getto del Codice penale del Regno d'Italia: » Il condannato alla berlina viene esposto di pieno giorno in » piazza, e sopra un palco agli occhi del Pubblico per » un tempo non minore d'un'ora, nè maggiore di tre » ore. Esso è legato ad una colonna, alla quale si ap- » pende un cartello portante il suo nome, cognome, » sopranome, professione, delitto, e sue qualità. Viene » pure indicata qualunque altra pena, che siasi congiunta » alla berlina. La sentenza si pubblica come nell'arti- » colo precedente (che riguardava l'esposizione del car- » tello). Il condannato alla berlina può essere esposto » per due giorni consecutivi. Art. 17. »

(1) Così va usato nel Codice penale dell'Impero Francese. Art.

l' ora che vi è allacciato. Un gentiluomo prende il veleno per sottrarsi dall' esser vittima di contumelia sì atroce per la sua condizione (1). Di più la berlina che sia assoluta, nel rendere al reo immantinente la pienezza di sua libertà il restituisse fra i cittadini lordo di quella pubblica infamia, e per tutto abborrito, da dovere di necessità ricercare la sua sussistenza nel sentiere de' maleficj.

Sì che la berlina non dee dettarsi ne' Codici che come pena accessoria; nè dee prodigarsi, poichè quanto più raro n' è l'uso tanto maggiore n' è l' efficacia, e lo spavento, che detta. E dee riserbarsi ad esser compagna delle pene perpetue, o delle lunghissime, e di più se lo esiga la turpitudine del maleficio.

(1) Un tal caso avvenne (parmi nell'anno 1805) mentre io era in Milano occupato nelle Commissioni di Legislazione. Due fratelli Gentiluomini condannati alla berlina, appena che la causa fu definita contra essi dalla Corte di Cassasione, si propinarono nel carcere scambievolmente il veleno.

TITOLO III.

DE' GENERI PENALI, CHE PERCUOTONO LE PROPRIETA' LIBERALI.

Appartengono a questo Titolo egualmente le affliggitrici dirette della libertà, che le altre d'indole schiavile prodotte da' corporei addoloramenti. Ciò dà luogo a distinguere tal generi in due capitoli.

CAPITOLO I.

Delle percosse dirette contra la libertà.

Quattro rami di generi penali appartengono a questo capitolo; e sono i lavori pubblici, il carcere, l'abitazione interdetta, e la tradizione in perpetua schiavitù. Noi li distingueremo per quattro paragrafi.

§. 1.

De' lavori pubblici.

Questa classe di pene è certamente fra le più utili, e più commendabili, che la Scienza poli-

tica abbia istituite. Esse, mentre spaventano il colpevole colla durezza del travaglio, ritirano dalle sue mani criminose la contribuzione a' ripari dovuti all'offesa Società. Vagliono non meno all'oggetto di produrre il ben pubblico, che a quello di ristorare il danno privato, ove il dispendio dell' Erario nel sostenere il carico de' condannati il possa permettere.

Le specie di questa classe di pene si presentano a poter essere assai numerose, cominciando dalle meno severe, ed ascendendo sin dove sieno le più difficili a comportarsi. Diamone degli esempj per gradazione.

1. Lavori ne' lanificj; nelle filande delle sete, del cotone, del canape; nelle officine di tutte le arti del pettine, della spola, dell'ago, del fuso, e de' somiglianti. È lodevole l'occupare in tali esercizj i rei, che debbono semplicemente venir corretti (1). 2. Lavori nelle officine del cuojo

---

(1) L' Assemblea Costituente di Francia, con saggezza dettò: *Ogni casa di correzione, sarà casa di lavoro. Vi saranno stabiliti da' Direttori, o Consigli dei Dipartimenti diversi generi di lavori comuni, o particolari, convenevoli alle persone de' due sessi.* Art. 5. del Decreto del 19 Luglio 1791 Tit. 2.

dell' amido, della calce, de' marmi, e d' altre consimili men piacevoli delle prime. 3. Lavori nella costruzione delle pubbliche strade, de' pubblici edifizj, de' canali, de' porti, delle fortezze, ne' quali la condizione del travaglio è più rigida di quella de' primi, e de' secondi. Le piradi d' Egitto erette nelle pianure di Memfi, non furono che il prodotto di mani già bruttate di malefizj. 4. Spazzare le lordure delle cloache, le tombe de' cadaveri, e i lavori qualunque di oggetti somíglianti, ove l' asprezza del travaglio è accompagnata dagli aliti spiacenti del lezzo, e della viltà. 5. Travaglio di remi nelle pubbliche galee, disseccamenti di laghi, fodine di metalli, e d' altri scavi sotterranei, dove al travaglio si unisca il pericolo della sanità.

Di più: molte delle esposte specie potranno crescere, e sminuire in rigore per l' indole, e la quantità delle catene che le accompagnino; per l' indole, e la quantità de' cibarj, di cui i rei si nutriscano; per le ore più, o meno lunghe del servigio; per gli affanni del tristo riposo; per le vesti più, o meno incomode alle avverse stagioni; per la rasura de' capelli; per lo crescere delle barbe; e per le tabelle ancora pendenti dal collo a continuo rimprovero del commesso maleficio.

Tali specie di lavori sì varie, e sì distinte fra loro, e sì atte a poter elevarsi per gradi in gravezza, si allogheranno nel Codice a distinguere i generi de' maleficj sì varj, e sì per gradi differenti anch'esssi in gravezza, ed in imputabilità.

In ciascuna di quali specie penose tenendo pur calcolo del numero degli anni, a cominciare dall' uno, e terminare a tutta la vita del colpevole, si avrà ne' lavori pubblici un risultato di pene sì varie, sì diverse, e sì numerose da servire ad eccellenza alle norme geometriche delle savie Legislazioni, onde i tanti maleficj sì differenti nel loro carattere, si distinguano sempre per punizioni giuste, e correlative.

I Romani con accorgimento aveano composto ne' lavori del metallo due generi diversi di pena; de' quali l'uno era più duro che l'altro. Chiamavano il primo semplicemente *il metallo*, ed il secondo *l' opera del metallo*: fra i quali la differenza non era che solo ne' vincoli diversi, che usati eran nel primo con maggior rigidezza (1).

(1) *Inter eos autem qui in metallum, et eos qui in opus metalli damnantur, differentia in vinculis tantum est; quod qui in metallum damnantur, gravioribus vinculis premuntur; qui in opus metalli levioribus.* Leg. 8. §. 6. ff. *de poenis*.

Non occorre qui rammentare che le donne non debbano soggiacere ad altri lavori pubblici, che a quelli eseguiti nell' interno del luogo penale; e che il loro albergo non debba confondersi con quello degli uomini; così dettando la morale religiosa, e la pubblica decenza.

Tra sommi Politici non è mancato chi insegnasse di doversi ne' lavori pubblici abolire la perpetuità (1). Ma come? Nella immensa serie de' gradi della malizia umana, e degli imputabili, non può esservi un maleficio, in cui la pena di morte sia molto rigida, e venti anni di ferri sien pena soverchio benigna?

V'à poi de' non pochi Legislatori, che nella pena delle opere pubbliche videro la necessità di non poter dettarla per minor tempo d'un settennio, e taluni anche per minore d' un decennio (2). E pur quì è d' uopo di volgere il

---

(1) Basti ad esempio l'articolo dettatto dall'Assemblea costituente della Francia nel suo decreto del 1791.

(2) Il Sig. Pastoret scrivea egregiamente: *L'ordinanza del 1564, proibisce di condannare alle galere per meno di dieci anni. Felicemente essa non è stata eseguita. Qual paese è quello, dove la legislazione ha bisogno incessantemente d'essere riformata dall'uso, e*

guardo al vasto ruolo de' gradi, per cui l' impu-tabilità de' colpevoli può discendere fino a rendersi minima, e a richiedere perciò delle dolcezze maggiori, siccome farem noi manifesto nel Cardine IV. di quest' Opera.

Ma oh Dio! quali abusi in non poche Legislazioni su le pene delle opere pubbliche! Ripresi co' ferri, e colle galee delitti, che con generi tali non avevano correlazione (1)! Ripresi con galee, e con catene or tenuissimi falli, ed or falli immaginarj creati a dispetto d'ogni norma politica! E quale spettacolo non esibiscono intorno a ciò le tante Prammatiche dettate in Napoli da' diversi Viccrè! Noi per chi voglia avvertirle ne trascriviamo talune, ad esempio, nella nota (2).

---

dove l' obblio della legge è un beneficio dell' Umanità! Delle Leggi penali. Tom. 1. Part. 2. fog. 99.

(1) Ciò sarà oggetto d' esame del Lib. 2. del presente Cardine.

(2) Il Cardinal Zappata Viccrè di Napoli, colla sua Prammatica XXX. *de Ann. civit.* del dì 15 Luglio 1622 vuol puniti con tre anni di galea gl' ignobili (oltre la multa di ducati 2000, e la perdita delle vettovaglie) se essi per tutto il mese di Dicembre non ritirino nelle proprie case le vettovaglie stesse, ma le ritengano al di fuori.

§. 2.

Del Carcere.

E insegnato generalmente da' grandi Politici che il carcere sia un genere penale da dover es–

Il Vicerè Conte di Monterey, nella Prammat. XXIII. *de Armis* tiene per sì leggiera la galea di tre anni, che l' eguaglia a ducati 1000; disponendo che sarà eseguita l' una, o l' altra a suo arbitrio. Si può dire per altro ch' egli calcolò tal galea con molta severità; mentre nella stessa Prammatica avea eguagliata la pena di morte a ducati 2000.

Il Vicerè Cardinal Granvela sul suo editto de' 22 Ottobre 1571 regala cinque anni di galea per la prima volta, *e* la galea in vita per la seconda, a que' turchi, o mori, non cristiani, che conversassero co' turchi, o mori fatti cristiani, o che con questi mangiassero, bevessero, o dormissero. E ne fa un regalo anche a costoro. Di più condanna alla galea in vita quel moro, o turco, che con parole derida un moro, o turco, che siesi fatto cristiano

Il Duca d' Ossuna, *e* il Conte d'Olivares Vicerè di Napoli, scrivono dieci anni di galea a que' rivenditori che non tengano esposte per dieci giorni le robe comprate, sien esse pure un calzone, o una vecchia camicia. (Pramm. XI. *de empt. et vend.*)

sere eliminato da ogni Codice; non dovendo esso servire ad altro uso, che alla sola, e nuda custodia degli accusati fino a che si pronunzii su

---

Il Conte di Lemos fulmina *la galea a suo arbitrio* (oltre due tratti di corda) contro *a' servitori, e creati di qualunque persona, e di qualunque grado, i quali comprassero pesci per mare.*

Il Cardinal Zapata, con editto de' 7 Marzo 1622, punisce con dieci anni di galea chi voglia fare il cambiamonete, o il tiratore d'oro, o d'argento.

D. Parafan con editto de' 19 Ottobre 1566 regala la galea in vita a quegl'ignobili, ch' estraggano dal Regno un pulledro, una giumenta, od un cavallo.

Gaspare de Haro, con editto de' 12 Giugno 1684 registrato nella Pramm. XXX. *de exul.* vuole: che vadano per *tre anni alla galea coloro, che nelle masserie, pagliare, mandre, case in campagna, e in tutti i luoghi aperti delle Provincie d' Apruzzo, dal mese d' Aprile fino alla fine di Settembre, tengano vitto, o qualsisia sorte di vettovaglie, più di quello basti agli abitatori, e faticatori per un sol giorno.* Ciò per impedire a' banditi i mezzi di sostenersi.

Lo stesso Viceré nello stesso Editto dispone la pena di dieci anni di galea a chi seppellisse un bandito morto, o per altra guisa ne nascondesse il cadavere. Tralascio la stranezza dell' altra pena cumulatasi, perchè sia demolita la casa dove il cadavere è nascosto.

loro la finale sentenza. Noi aggiungiamo che l'errore sia più grave, allorchè usandosi il carcere

Il Duca d'Alva, con editto de' 15 Novembre 1627. sottopone *a tre anni di galea gl' ignobili, che entrassero negli studj pubblici a tempo che si leggono le lezioni*. Una tal legge penale fu confermata dal Vicerè Duca di Medina con editto degli 11 Ottobre 1638.

Il Marchese de los Valez, con editto de' 10 Ottobre 1677 registrato nella Prammatica XLII. *de vectig.* punisce con sette anni di galea chi *fabbrichi un macinello, o un mortajo atto a lavorar tabacchi*.

Il Duca di Medina de las Torres, con editto de' 24 Luglio 1638, registrato nella Pramm. 50 *de vectigal.*, scrive tre anni di galea contro a' panettieri de' casali di Napoli, *se panizzino giornalmente ne' loro forni più quantità di pane di quella ch' è necessaria per uso e vitto de' cittadini, e degli abitanti in detti casali*. Questo editto, malgrado l'evidente sua durezza, fu confermato da due altri Vicerè nominati in quella Pramm.

Il Conte di Santo Stefano con editto de' 26 Marzo 1694 punisce d'anni sette di galea chi *non riveli il colpevole di falsità di Banco*.

Il Conte d'Olivares, con editto del dì 25 Gennajo 1597 registrato nella Prammat. IV. *de furtis*, punisce *di tre anni di galea* (o di frusta a suo arbitrio) *le persone, che pelano le code a' cavalli, togliendo a questi un grandissimo ornamento con grave interesse de' lor padroni*.

D. Francesco de Castro, con editto de' 31 Maggio 1603

per genere di pena, non sia esso per lo meno diverso, e separato dal carcere di custodia.

---

punisce con tre anni di galea i *cocchieri, che, in vece di cavalli, adoperino de' muli ne' lor cocchi.*

Il Conte di Venavente, con editto de'30 Giugno 1607, punisce con cinque anni di galea i *sensali de' cambj*, che esigano per la lor *sensaria* un dritto maggiore di quello sia *solito pagarsi.*

La Prammatica II. Napoletana sotto al Tit. *Lex Baccannalium*, punisce con tre anni di galea gl' ignobili, che *facendo maschere nel Carnovale per la Città* (le quali sien permesse) *non portino le sonaglie, e campanelle, che anticamente sono costumate.*

Il Conte di Castrillo, con editto de' 19 Giugno 1658, (Pram. V. *de Magistris artium*) punisce di *tre anni di galea que' tessitori, e lavoranti, ed altri quali si vogliano operaj di drappi, trene, pizzilli, zagarelle di seta, e bottoni d' oro, che ricevano per loro manifattura maggior pagamento di quel che loro si pagava prima del contagio.*

Lo stesso Vicerè, col medesimo editto, sottopone alla stessa galea per tre anni tutti i *faenzieri, cretaj, merciaj, calzettaj di filo, bambagia, e sajette, e tutti i venditori di quali si vogliano altre robe* (*eccetto i comestibili per istar soggette all' assisa*), *che vendano a maggior prezzo di quello si vendeano prima del contagio.* Che potea far di peggio ad un ladro di strada pubblica?

Il Vicerè Giovanni de Zunica, con editto del dì 30

Gli Ateniesi, a' tempi di Platone, non caddero in questo secondo fallo, poichè l' un carcere era

Novembre 1579, punisce di tre anni di galea i cocchieri, che portino ne' lor cocchi delle donne, che sien meretrici.

Il Marchese de Los Valez, con editto de' 14 Giugno 1678, punisce con cinque anni di galea chi nelle *locande*, o negli *alloggiamenti* tenga una meretrice col titolo di serva. E fin soggetta alla stessa pena chi permetta solo d' introdursi in tali luoghi donne vedove, o maritate, libere meretrici, o zitelle sotto qualsivoglia colore, o causa, dovendosi loro impedire l' entrata per lo scandalo, che ne risulta (Pramm. XIII. *de meretric.*). Certamente quel Legislatore non potea essere più rigido nel costituire un chiostro d' Anacoreti. -- Fu generoso però con coloro, che si unissero con delle donne in que' luoghi, regalando loro la galea per soli anni quattro.

La Prammatica napoletana V. *de monetis* punisce con tre anni di galea gl' ignobili, che comprino, o vendano monete ad un prezzo maggiore del giusto. (Editto de' 21 Marzo 1617).

Il Duca d'Alva, con editto del dì 21 Luglio 1628. (registrato nella Pramm. 22. *de monetis*), punisce con tre anni di galea gl' ignobili, che non ricevano *le deble, e gli scudi mancanti di peso.* Vedete che iniquità!

Il Conte di Santo Stefano punisce di tre anni di galea gl' ignobili, che non voglian ricevere la vecchia moneta nel dì primo, e secondo dell'anno 1689, quella moneta, ch' ei volea tolta da ogni commercio al finire

*

diverso dall'altro (1). I Romani, da altra parte,

di quei due giorni (Editto del dì 11 Dicembre 1688 reg. nella Pramm. XL. *de monetis*).

Il Vicerè D. Pietro de Giron Duca d'Ossuna, con editto de' 30 Dicembre 1617 atoregistr nella Prammatica 4. *de pharmacopolis* impone la pena di cinque anni di galea contra ogni Speziale, che desse *rimedio, o medicamento alcuno, se la ricetta non sia scritta, o firmata da alcun medico approvato, e dottorato.*

D. Pietro Giron regala dieci anni di galea a coloro, che vengan da fuori la Capitale a vendere in essa del pane. (Editto de' 20 Dicembre 1585 registrato nella Prammatica III. *de pistoribus*).

Il Conte d'Olivares, con editto del 22 Agosto 1596, vuol puniti colla galea per cinque anni i panettieri, che servono ne' monasteri, e ne' luoghi pii, se vendano del pane fuori quello che basti all'uso di tali luoghi. (Prammatica IV. *de pistoribus*).

D. Francesco de Castro, con editto de' 31 Marzo 1603, punisce con quattro anni di galea i panettieri che serbino ne' lor forni, e nelle lor case crivelli da cavare la semola (Prammatica VII. *de pistoribus*).

Il Duca d'Ossuna seniore, ed il Vicerè Duca d'Alva mandano alla galea per tre anni le persone, che vadan gridando per Napoli *chi à robe vecchie da vendere* (Prammatica I. *De prohibita vendit. suppellect.*

E chi potrebbe noverare le tante altre simili sconcezze, che onorano così poco la legislazione di quei Vicerè!

(1) Plato De Legib. Lib X.

come Ulpiano ne istruisce, non istituirono il carcere per punire chicchessia, ma solo per contenere chi debba essere giudicato. Che se in quello Imperio vi furon condanne di carceri, ovvero anche di *vincoli* (1), dice il Giureconsulto, non esser questo avvenuto che per usanze de' Presidi, contro al divieto delle Leggi (2). Vero è che Callistrato circoscrive l'abuso de' Presidi nel solo condannare a' vincoli perpetui: lo che diversi Principi, e Adriano fra essi, ebbero cura d' interdire (3).

Alla pena del carcere, che coll'ozio perpetuo non alimenta ne' rei che i lor vizj, e ne genera pur de' nuovi, fu nella Francia da prima, e poi, su l'esempio d'essa, in altri Stati d'Euro-

---

(1) I *vincoli* erano una giunta, che rendea il carcere più penoso.

(2) *Solent Præsides in carcere continendos damnare, aut ut in vinculis contineantur. Sed id eos facere non oportet; nam hujusmodi pœnæ interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.* Leg. 8. §. 9. ff. de pœnis.

(3) *Mandatis principalibus, quæ Præsidibus dantur, cavetur: Ne quis perpetuis vinculis damnetur; idque etiam Divus Hadrianus rescripsit.* Leg. 35. ff. de pœnis.

pa, surrogata la casa di correzione; albergo d'eccelsa utilità, che unisce la punizione al costante travaglio, e nella quale con saggia equità fu donata al colpevole la scelta della specie del lavoro (1).

Nè dobbiam pretermettere l'avvertenza usata quivi (2) nel distinguersi dalla casa di correzione l'albergo da contenere que' discoli giovanetti, che debbano riprendersi dietro le risoluzioni delle Famiglie. Poichè, a rispetto di costoro, non ancora adombrati che d'errori leggieri non ripresi da' Codici penali, gelosa altamente divien la cura di preservarli dal contatto de' tristi.

Diciamo finalmente di potersi concedere la costituzione d'un albergo, che si nomini di detenzione, in cui il Giudice ammonitore possa rinchiudere fino a dieci, o quindici giorni al più, i colpevoli di que' falli, che presso di lui sieno i più riprensibili. Perciocchè in ispazio sì corto di tempo nè i ripresi avrebbero l'agio d'istruirsi in alcun lavoro, nè l'ozio avrebbe forza di contaminarli.

(1) *Il y sera employé á l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.* Art. 40. del Cod. pen. dell' Impero Francese.

(2) Decreto de' 19. Luglio 1791. Tit. 2. art. 2.

§. 3.

Dell' abitazione interdetta.

I generi penali più degni d' osservazione, che quì ci si presentano, sono la deportazione, la relegazione, e l' esilio.

Presso a' Romani la deportazione, e la relegazione si eseguivano amendue col costringere il colpevole a dovere abitare in un' isola. Le due pene differivano in quanto la prima era sempre dettata a perpetuità (1); mentre la seconda poteva essere e perpetua, e temporanea (2). Differivano ancora in quanto colla prima si toglievano i dritti di cittadinanza, ed i beni ancora (3); mentre che gli uni, e gli altri rimanevano illesi colla seconda. Il Poeta Sulmonese, che non

(1) Leg. 18. §. 1. ff. *de interdict. et releg.*

(2) *Haec est differentia inter deportatos, quod in insulam relegari et ad tempus, et in perpetuum quis potest.* Leg. 7. §. 2. ff. de interd. et releg.

(3) *Magna differentia est inter deportationem, et relegationem : nam deportatio civitatem, et bona adimit; relegatio neutram tollit, nisi specialiter bona publicentur.* Leg. 14. *ff.* eod.

fu deportato, nè esule, ma relegato, allegava che nè i beni, nè i dritti di cittadino se gli erano tolti (1). I Romani aveano da prima la interdizione dell'acqua, e del fuoco (2); ma venne essa a cessare a' tempi de' Principi, col surrogarvisi la deportazione.

Oggi nell' Europa chiamano deportazione il trasportamento del colpevole fuori il territorio continentale dello Stato, in luogo prefisso da' Governi per ivi dimorarvi a perpetuità (3). Quindi è che lo allogare tal pena ne' Codici oggi non appartiene che a' soli Governi, che comandino a Stabilimenti lontani; quali sono ad esempio la Francia, e l'Inghilterra. Gli altri si val-

---

(1) *Nec vitam, nec opes, jus nec mihi civis ademit;*
Nil nisi me patriis jussit abire locis.
Ipse relegati, non exulis utitur in me
Nomine . . . . .

(2) Essa in sostanza non importava che il severo divieto al reo di poter più vivere nella sua Patria. Con giusto calcolo era noverata tra le pene capitali in una Repubblica.

(3) *La peine de la deportation consistera à être transporté, et à demeurer à perpetuité dans un lieu determiné par le Gouvernement hors du territoire continental de l'Empire.* Cod. pen. dell'Impero francese art. 17.

gono dell' unica relegazione eseguita nelle isole, e dove queste non esistono, in un angolo dello Stato il meno felice, o in alcuna delle Provincie, come gli stessi Romani la usavano taluna volta (1). Il qual genere penale può rendersi più benigno, o più duro, non meno col prefiggersi or perpetuo, ed or temporaneo, che coll' indole del luogo, ove sia la dimora più, o meno infelice; ed anche col togliere, o non togliere al relegato una maggiore, o minore quantità di dritti.

Su l' impronta della relegazione in taluni Codici fu creata la pena del confino da usarsi ne' giudizj correzionali. La qual consiste nel costringere il colpevole a dover dimorare in una Città, o tra i confini del suo territorio, o anche nella propria sua abitazione, senza perdita d'alcuno de' suoi dritti, e col raddolcimento della durata men lunga del tempo (2). Questa pena era ben nota a' Romani (3).

---

(1) Leg. 7. ff. de interd. et releg. in *princ.*

(2) Nel Progetto del Cod. pen. del Regno d'Italia fu scritto nell'Art. 45. §. 1. » La durata del confino non può essere minore d' un mese, nè maggiore di tre anni. »

(3) *Item Praeses in parte certa Provinciae moraturum*

Veniamo ora all'esilio. Mentre la deportazione e la relegazione, di cui si è parlato di sopra, agiscono costringendo il colpevole a dovere abitare in un luogo determinato; l'esilio per contrario il costringe a non potere abitare ne' luoghi specifici che gli vanno disegnati. Esso cresce, e decresce di durezza in ragion composta della qualità de' luoghi, che al reo s'interdicono, e della quantità del tempo, per cui gli sono interdetti. I Romani usavano di tale esilio; e lo addolcivano spesso col circoscrivere il divieto della dimora in alcuna Provincia (1), o nel territorio, o tra le mura della propria Patria (2); o anche in alcuna parziale Città (3): e vi fu pur

---

relegare potest: ne forte non excedat civitatem aliquam, vel regionem aliquam non egrediatur L. 7. ff. de interd. et releg. §. 8.

Solet præterea interdici sententia . . . ne excedant patriam L. ead., §. 19.

Potest Praeses quemdam damnare, ne domo sua procedat L. 1. ff. eod.

(1) *Interdicere autem quis ea provincia potest quam regit. leg. 7. ff.* de interd. et releg.

(2) *Solet præterea interdici sententia quibusdam, ne intra patriæ territorium, vel muros morentur . . . ne in vicis quibusdam morentur.* Leg. 7. §. 19. ff. eod.

(3) Leg. 7. §. 16. ff. eod.

quello, che vietava nudamente la dimora nella Metropoli dello Imperio (1).

Non lasciamo d'aggiungere che lo esilio dallo intero territorio dello Stato cresce tanto in severità, quanto più felice, più bella, e più florida sia la Patria, che si deve abbandonare. E veramente non può tal pena non divenire meno affannosa per chi abiti sotto le zone inamabili accennate dal Poeta di Venosa (2).

Or veggiamo, innanzi altro, se sia da concedere che nella Legislazione esista la pena dell'esilio dall'intero territorio dello Stato, specialmente a perpetuità.

Contro a genere penale sì fatto, Politici sommi alzaron la voce. Qual mai facoltà (fu detto da essi) esiste in uno Stato qualunque di gettare i suoi malfattori nel seno di Gente straniera? E come negarsi a costei il dritto di rifiuta-

(1) Leg. 7. §. 15. ff. eod.

(2) Pigris ubi nulla campis
 Arbor estiva recreatur aura;
 Quod latus Mundi nebulae, malusque
 Jupiter urget...
 Sub curru nimium propinqui
 Solis, in terra domibus negata.

re doni sì ingrati, e di rimandarli ancora colla forza? Che se tal Gente comporti quello invio dispiacevole, come poi contraddirle il dritto d'inviare alla sua donatrice in compenso i tristi tutti, che a lei piaccia di bandire? Ed allora quale vantaggio a' Corpi sociali per lo avere scacciato cento reprobi cittadini, se altri esteri cento egualmente reprobi, e più ancora talvolta, debbano rovesciarsi nel loro seno?

Un discorso sì caldo, ove ben si esamini, è degno di laudarsi, se sia circoscritto a taluni maleficj, quali sono i più coperti d'infamia; ma non può essere accolto ove comprenda i delitti d'ogni classe senza eccezioni. Ogni estero Stato, a sapiente consiglio, si rifiuta di associare fra i suoi amministrati un esule famoso per furti, o per falsità. Ma egli non à l'eguale ragione nel rifiuto di chi va espulso dalla sua Patria per delitti sceveri di que' lordumi, e di quelle infamie, o somiglianti. Veggiamolo cogli esempj.

Chi sia espulso dalla sua Patria perchè perturbatore della pace de' suoi concittadini, o perchè eserciti nel Pubblico un culto interdetto dalle Leggi dello Stato, o perchè elevato in tal chiarezza di merito da esser sospetto, o pericoloso, siccome piacque a talune Repubbliche di

Grecia; ben costui tra i recinti della sua Patria cittadino era di non leggiero pericolo per que' tanti legami, per que' tanti rapporti, per quella attiva influenza, che il faceano giustamente temere. Ma ogni pericolo cessa immediatamente, appena che per lui il suolo è cangiato. Nella nuova Patria, sfornito egli d' ogni legame civico, può a stenti trovare un albergo, che lo ricoveri. Può anche avvenire alcuna volta che un tal soggetto renduto più savio dalle sventure, se rechi chiarezza di merito, lungi di nuocere alla nuova Patria, ei possa contribuire alla gloria di lei, ed alla sua prosperità. E chi mai potea aver negato d' accogliere i Milziadi, i Cimoni, i Demosteni, gli Aristidi, e que' tanti altri grandi uomini, che Atene scacciava per la legge dell'*ostracismo*? E que' tutti ancora, che espulsi erano da Siracusa per la legge del *petalismo?* E come mai il Sovrano di Persia potea non avidamente stender le braccia ospitali a quel Grande Temistocle, che nemico gli avea distrutti gli eserciti, e che amico ne 'l potea ristorare guidandolo a vittorie, e a trionfi, se amore alto di Patria, quantunque ingrata, non avesse opposto nell'esule un invincibile ostacolo? E come il magnanimo Alessandro Imperador delle Russie potea non dar

pronto ricovero al General Moreau, Genio trascendente delle milizie francesi, espulso dalla Patria sua per gelosia ispirata nel cuor de' Potenti dall' altezza del merito? E quale accorgimento non fu quello dell' Inghilterra nel dare asilo ad immenso stuolo d' infelici Ugonotti, che esuli dalla Francia per errori religiosi recavano con loro alla Patria nuova ed arti belle, e mestieri d' ogni specie, che quivi da poi si ammirarono sorgenti essere divenute d' immensa prosperità!

Scorriamo ancora altre classi di falli per gli esempj, che bisognano all'uopo. Un misero, provocato da rea contumelia, che non regge all' acerbo dolore, ed incorre in omicidio tra l' impeto del momento; non può senza pericolo serbar la dimora nel suolo bagnato di sangue per le sue mani. Ma se egli va esule a respirare le aure d' un altro Cielo; dove far voli immaginarj per lui d' accidenti di nuova provocazione, di nuova rissa, di nuovo spargimento di sangue? Altro esempio: Un Ministro di Stato, ch' esegua degli atti arbitrarj contro alla libertà individuale; se sia per tal fallo espulso in esilio (1), qual

(1) Il Ministro di Stato per tal delitto, va così condannato dal Cod. pen. dell' Impero Francese, art. 115.

tema egli mai potrebbe far sorgere agli esteri, povero d'ogni potere, e lontano perpetuamente dal pericolo d'ogni carica, che lo ecciti al primo errore? Del pari i Magistrati, e quanti più sono i funzionarj pubblici, se sien puniti d'esilio per falli de' loro uffizj, procedono tutti collo stesso discorso. Altro esempio ancora: La Svizzera, che bandisce gli adulteri, à per suo scopo in tal legge lo allontanare dagli occhi degli offesi mariti gli oggetti d'un odio non facile a tranquillarsi: ma quello scopo sparisce nel suolo degli esteri, dove non è da temere la vicenda d'altra impudica, che si presti arrendevole alle folli ricerche d'un esule. Così per tutto non mancano degli esempj da guidare alla conoscenza che l'esilio temporaneo, o perpetuo, ove i Codici sappian dettarlo con saggezza, ed opportunità, non incontri gli ostacoli de' Governi stranieri, che se ne dolgano.

L' esilio temporaneo era di dieci anni per l' *ostracismo* d' Atene; e di cinque per il *petalismo* di Siracusa. Nel presente Libro, che si volge unicamente a conoscere dell' indole de' generi penali, sarebbe un eccederne i confini, se ci gradisse innoltrarci allo esame della giustizia di quelle due leggi di Grecia, così laudate da Mon-

tesquieu (1), e da Filangieri (2); e così biasimate, e dimostrate ingiuste, e dannose da Melchiorre Gioja (3). Ricordiamo solamente che nel Cardine Primo di quest' Opera, tra gli errori de' Governi nel creare i delitti, fu manifestato essere il convertire in delitto il merito esimio de' cittadini, e la chiarezza della loro virtù (4). Ond' è che a ragione Demostene, condannato in Atene all' esilio per l' *ostracismo*, perchè il più eloquente degli Oratori, nel partire da quella Patria, rivolto a Minerva con le mani stese verso la sua rocca, esclamò: *O Signora Polia* (poichè ella aveva tal nome) *perchè ti compiaci tanto di tre molestissime bestie, la Nottola, il Dragone, ed il Popolo* (5) *!*

(1) *Esprit des Loix* Tom. III. pag. 151. e 307.

(2) *Scienza della Legislazione* Tom. 1. pag. 173.

(3) *Scienze Economiche* Tom. VIII. pag. 349. e seg.

(4) Vol. 2. pag. 310.

(5) *Fertur quum Demosthenes jam exulaturus urbe cederet, extensis versus arcem manibus, exclamasse: O* Domina Polias (*ita Minervam cognominabant*) quid ita gaudes tribus molestissimis bestiis, Noctua, Dracone, et Populo! PLUTARC. *in vita Demosthenis* pag. 858. CHRISTOPHORUS ADAMUS RUBERTUS *Dissertat in Valer. Maxim.* Lib. 1. Cap. 1. pag. 33. et 34. Edit. Norimberg 1663.

Prima di chiudere il presente paragrafo, giova di rammentare che i Romani così nello interdire la dimora nella propria Patria, che nello interdirla in qualunque parzial Città, intendeano di comprender sempre l'esilio dalla Metropoli dell' Imperio (2). Perciocchè eglino lievi, e spregevoli reputavano divenir que' divieti, se lecito fosse al colpevole di soddisfare all'esilio collo albergo tra i comodi, e tra i piaceri della prima Città dello Stato.

§. 4.

Della tradizione in perpetua schiavitù.

Quarta percossa alle proprietà liberali degli uomini è questa della tradizione in perpetua schiavitù. Valor della quale fu il costringere l'offensore a divenire schiavo perpetuo dell' offeso, o ad esser venduto come schiavo a perpetuità.

(2) *Constitutum est, eum, cui patria interdictum est, etiam urbe abstinere debere.* Leg. 7. §. 15. ff. de interd. et

Si cui plane non patria sua, sed aliqua civitate interdictum sit, videndum est an etiam ..... urbe interdictum dicamus: quod magis est. Leg. eod. §. 16.

Gli Ebrei per tal modo punivano il ladro in taluni casi (1). E leggiamo che Erode Governadore di Galilea comandò per editto: di dover vendersi agl' idolatri chi de' sudditi suoi rompesse un muro per rubare nell' altrui abitazione (2).

In Atene, prima della legge *schisachtia* di Solone, al creditore era concesso il dritto di vendere il suo debitore; cioè di ridurlo in ischiavitù, come colpevole di non aver soddisfatto.

In Roma il Console Curio fu il primo ad immaginare che avesse a vendersi come schiavo quel cittadino, che ricusasse d'arrolarsi nelle milizie al servigio della Patria. Il quale esempio divenne quindi una legge presso a' Romani.

Ne' Codici barbarici, specialmente nel Salico, e nel Ripuario, fu dichiarato schiavo della famiglia del defunto l' uccisore, che non pagava il *vidrigild* prefisso per l'omicidio (3)

---

(1) Galeddin, citato dal Sig. Savary nella nota al Cap. XII. del Corano.

(2) Giuseppe Ebreo XVI. Cap. I. §. 1.

(3) La formola era: *Tradatur domino in privatam servitutem.*

Ruggiero, Re delle due Sicilie, si valse di questa pena più logicamente; poichè la dettò contro al venditore dell' uomo libero, *tradendo eum pro servo parentibus venditi* (1). Nè mancano degli altri esempj nelle vecchie Legislazioni, e pur tra le nuove di Genti ancor barbare, e incolte; bastando rammentare che un tal genere di pena si trovi oggi esistente fra le leggi della China (2).

La tradizione in perpetua schiavitù, in quanto essa è rivolta a rendere il colpevole schiavo d'un uomo privato, dev' essere espulsa da ogni Legislazione, che non sia schiavile.

Comunque lo schiavo, colla perdita d' ogni suo dritto già eguagliato alle bestie, sia un ne-

---

(1) Const. *Qui sciens liberum hominem.*

(2) Si legge in tal Codice: *Se una Sacerdotessa fondi, o doti una casa religiosa delle Sette di Foe, o di Tao-se, oltre le antiche, che si trovano istituite, diviene schiava del Governo.* Ta-Tsing-Leu-Lee. Divis. III. Sez. LXXVII. Picciol male; poichè tale schiavitù si assimila molto all' opera pubblica perpetua. Ma in quel Codice si va innanzi a legittimare la schiavitù domestica a servizio de' Grandi Uffiziali dello Stato. Ivi Divis VI. Sez. CCLV.

mico naturale del suo padrone; è però tra i possibili ch'ei sia mansuefatto, se il poter signorile si eserciti sopra lui dolcemente, e soffribilmente. Ma come poter temperarsi l'avversione, che esiste tra un padrone offeso, ed un suo schiavo offensore? Come sanzionarsi negli Stati una Società di eterni nemici!

Oltre a ciò, qual corruzione di costumi non sorgerebbe? Per lo imperio immenso de' padroni su gli schiavi, i primi si avvezzerebbero ad esser fieri, insofferenti, orgogliosi, voluttuosi. Al solo udirsi il cimento di così triste abitudini, la Legislazione preventrice de' delitti ne sarebbe affannata.

E a quali leggi crudeli, ma necessarie, non conduce i Legislatori la istituzione della domestica schiavitù! Ei basta volgere gli occhi a' due Senatusconsulti di Roma, l' uno Silaniano, e l' altro Claudiano (1) per assicurarsene. Platone in Atene volea reo di parricidio lo schiavo, che si difenda contro ad un cittadino, e nella difesa l' uccida. Il Filangieri si sdegna contra Platone: ma ei dovea gridare contra la domestica

(1) Esistono ne' Digesti Lib. XXIX. Tit. V.

schiavitù, della istituzion della quale la legge Platonica, ancorchè ben crudele, era figlia necessaria.

Plutarco, nella vita di Numa, avverte che in Roma ne' tempi felici di Saturno non vi erano nè padroni, nè schiavi. Quanta oggi dolcezza sorge nel cuore a' seguaci del Vangelo nel leggere così cara avvertenza! Ai seguaci del divin Redentore, che à distrutto la schiavitù domestica, e l'à distrutta per sempre, ovunque ventila il suo sagro vessillo. È alla sua Religione santa, che noi dobbiamo se in questo articolo gli aurei tempi di Saturno son fra noi ritornati.

CAPITOLO II.

Degli addoloramenti corporei.

I generi penali, che addolorano i corpi degli uomini, portano seco l'impronta della schiavitù. Sono quindi a ragione allogati nella classe delle pene, che percuotono le nostre proprietà liberali. Addiviene per conseguenza che cotesti addoloramenti ivi si veggano più adoperati, dove meno il viver civile è tenuto in pregio.

Cominciamo dal dare un'idea generale su le battiture d'ogni specie.

Gli Ateniesi abborrivano questo genere penale su gli uomini liberi; siccome dev'essere già chiaro da quanto abbiam detto nel Cardine primo (1).

I Romani conobbero da prima la pena delle verghe stata regalata loro da Tarquinio il superbo. Che se eglino ne furon sottratti dalla legge Porcia, emanata ne' tempi della seconda guerra punica (2); seguentemente sotto al governo de' Principi quella pena fu restituita; serbandosi per altro una qualche differenza tra il cittadino, e lo schiavo nel modo d'usarla. Il cittadino era battuto colla *fuste* (3), e colla mitezza di fustigarsi coperto delle sue vesti. Lo schiavo battuto era co' flagelli, e nudo (4); on-

(1) Vol. I. pag. 144.

(2) Cicerone Pro Rabirio §. 3.-Tito Livio Lib. X. §. 9. Aulo Gellio notti attiche Lib. X. Cap. 3.

(3) Verga, o bastone, che voglia chiamarsi. Dalla fuste prese il nome la fustigazione. Polibio chiama questa pena ξυλοκοπιαν VI. Histor--Cicerone la nomina *fustuarium*.

(4) Gorhofr. ad leg. 7. ff. de poenis.

de la pena era detta *flagellazione* (1). Per render la quale più aspra, taluna volta a' flagelli si collegavano de' nodi di piombo, che la facevano chiamare *battitura a piombate* (2). E fu costume di fustigarsi talvolta l' esule, e il relegato; siccome Paolo (3), ed Ulpiano (4) ne recano degli esempj.

Il Legislatore Ebreo, prendendo consiglio sicuramente dalla durezza del cuore de' suoi amministrati, nel Deuteronomio allogò le battiture come pena opportuna in taluni casi, raddolcendola per altro col divieto d'eccedere il quarantesimo colpo (5). Non è poi da far maraviglia se tal genere di pena si vegga accolto ne' Codici barbarici, e presso Popoli negati al dolce viver civile.

I Visigoti per altro se ne valsero a punizione di alcuni lordi delitti (6). Oggi i Turchi (e come potea stare altramente ?) ne fanno uso

(1) Leg. 10. ff. *de poenis.* Leg. 12. ff. *de jure fisci.*
(2) Leg. 2. Cod. *de exactorib. tributor.*
(3) Leg. 4. ff. *de incend. ruin.*
(4) Leg. 11. §. 1. ff. *ad leg. jul. peculat.*
(5) Deuteronom. XXIV. 2. 3.
(6) Lindebrog. Tom. 1. pag. 40.

grande, e continuo, dietro l' esempio del loro Profeta (1). Nè mancano in Asia, ed in Affrica Governi di ferro, che, assimilandosi al Turcico in tal pena, ne eguagliano la gloria.

Il bastone nella China, sopra ogni altro Popolo, è il genere penale più usato, e più prediletto. Ve ne à di due sorte; il primo de' quali si nomina il *bambù* (2); ed il secondo, d' asprezza maggiore, si nomina il *Cangue* (3). L' infima delle pene si esegue coll' estremità più sottile del bambù, a cominciare da' dieci colpi, e terminare a' cinquanta: la seconda si esegue coll' estremità più grossa del bambù, a cominciare da' sessanta colpi, e terminare a' cento (4); e sì l' una che l' altra vanno divise per cinque gradi (5). A colpi ingiuriosi di tali strumenti soggiacciono i sudditi tutti, senza distinzione di

(1) Corano Cap. XXIV.

(2) Istrumento dritto, liscio, e senza rami.

(3) Pezzo di legno secco, quadrato, lungo tre *chè* (misura chinese), largo due *chè*, e pesante 25 *chin* (il qual pesa un terzo più della libbra inglese).

(4) L' Imperadore Rong-Tching vi apportò qualche moderazione nel numero de' colpi.

(5) Ta-Tsing-Leu-Lee *Leggi gener.* Sez. I.

classe, di sesso, di merito, o di dignità. Vi si leggon percossi gli Astronomi (1), i Magistrati, i funzionarj pubblici de' dipartimenti (2), i militari qualunque (3), i Sopraintendenti alle cerimonie religiose (4), i Sacerdoti (5), e le Guardie Imperiali (6) : e con tali pene si riprendono anche i falli più piccioli, anche gli atti imprudenti, le negligenze (7), e le sviste (8); e lo stesso indugio nell' eseguire gli ordini con prontezza (9). Quindi a ragione il signor Paw scrivea : che le molle primarie del Governo Chinese erano la sferza, ed il bastone.

Dopo ciò non possiamo non rendere i giusti elogj al Principe Reggente d' Inghilterra (oggi Re di quella Nazione) per lo aver egli (10)

(1) Ta-Tsing-Leu-Lee. *Leggi gener.* Sez. XX.
(2) Ivi Sez. XXVIII.
(3) Ivi Sez. X.
(4) Ivi Sez. CLVII.
(5) Ivi Sez. CLXXVI.
(6) Ivi Sez. CLXXXV.
(7) Ivi Sez. CLXXVI.
(8) Ivi Sez. CLXVIII.
(9) Ivi Sez. XXIX.
(10) Nell' anno 1818.

abolito nell' Annover il gastigo delle verghe ; e non renderli del pari all' attuale Monarca di Wirtemberga, che nel suo nuovo Codice militare ne dispose la simile abolizione.

Or che diremo parzialmente di quella specie di fustigazione, che si pratica in varj luoghi d' Europa ; menandosi in giro il colpevole per le pubbliche strade assiso su d' un somaro, e di continuo percosso su le nude spalle ? Forse v' à qualche caso d' enorme, e lordo delitto, in cui pena così fatta possa esibirsi non biasimevole. Ma quale abuso si legge d' essersene fatto in diverse Legislazioni ! Nelle leggi del Piemonte si trova dettata fino sul primo semplice furto. Federico II. la rinvenne lodevole a punizione dell' adultera, collo evidente scapito del pubblico pudore (1). Carlo I. d'Angiò volle fustigato chi rubi per un augustale, e per meno ancora (2). E quale strazio con essa non venne usato alla misera Umanità da non pochi Viceré nel Regno di Napoli ! Noi per chi voglia istruirsene rechiamo nella nota a dispiacevole esempio

(1) Const. *Legum asperitate*

(2) Capitolo *Ad hoc*

varie loro Prammatiche (3). Sopra le quali tutte il tempo, più savio di que' tanti cintuti Legisla-

---

(3) Il Viceré D. Pietro Valerio, colla Prammatica XXX. *de vectigalibus*, emanata a di 1. Luglio 1667, in conferma d' un' altra data fuori a' 10 Ottobre 1644, impose la fustigazione alle donne, che vendano vino a minuto in taverne non pubbliche dell' arrendamento. Ciò non basta: a quelle misere ancora, che il comperassero fuori di que' luoghi. Buon Dio! Fustigazione alle donne! E fustigazione per delitto creato dal Governo!

Colla Prammatica III *de' Zingari*, che à la data de' 2 Settembre 1569, si fustigano i giovanetti minori sopra de' dodici anni, che commettano un primo furto nella Città di Napoli, e ne' suoi borghi. E qual pianta può mai lo Stato augurarsi in colui, che la legge degrada d' ogni pudore dalla prima sua fanciullezza!

Il Viceré Conte d' Olivares, con editto del di 15 Gennajo 1597, vuol fustigati (e poi mandati anche alle galee) que', che pelano le code a' cavalli. E qual senso sarà più sperabile di potersi eccitare per una tal pena, se essa voglia scriversi contro a' misfatti turpi, ed atroci!

La Prammatica II. sotto al Titolo *Lex Baccanalium*, s' inoltra fino a voler fustigate (oltre l' esilio di due anni) *le donne, che facendo maschere nella Città* di Napoli (quantunque permesse) non portino le sonaglie, e le campanelle, che anticamente si usavano. Oh legge veramente da campanelle, e sonaglie!

tori, come il Vesuvio sopra Pompei, ed Ercolano, à saputo scorrere colla lava distruggitrice dell' obblivione.

Dopo gli esposti addoloramenti si presentano degli altri parziali generi presso che simili, li quali degradano egualmente, e deturpano il viver civile. Tale è il *Knut* nella Russia (1); tali i tratti di corda, che, usati nella Roma antica a sola ignominia de' servi, si videro rinnovati in talune Legislazioni su le braccia degli uomini d' ogni classe; regalandosi fino a chi giri per la città senza lume dopo le due della notte (2). Dobbiam però dire, ad onore de' lumi del Secolo, che nelle due Sicilie, ed altrove ancora, cotesti

---

Il Vicerè Marchese de los Velez con editto de' 14. Giugno 1678, registrato nella Prammatica XIII. art. 5. *de meretricibus*, perviene fino alla follia di disporre: che si fustighino i giovanetti quando servano nelle locande prima di giungere a' 18 anni compiti. Abbiam detto nel Lib. III. del Cardine I. Sez. 3. Tit. VI. pag. 350. la folle cagione, che ve lo determinò. Qui basta lo spettacolo di veder punita per acerba ignominia l'imberbe età, e punita per la strana colpa di non essere ancora barbata.

(1) Vedi Brissot nella sua Biblioteca Vol. V. pag. 302.

(2) Editto d'un Vicerè di Napoli de' 18. Luglio 1487.

atti di barbarie già da miti, e sapienti Governi sono stati abbattuti.

Prima di chiudere il presente capitolo non è inutile il soggiungere: che gli addoloramenti corporei di qualunque specie presentino anche il difetto di punire i colpevoli disugualmente; perdendo essi molto di forza su le macchine vigorose, e su le indurate alle acerbe fatiche; ed innasprendosi a più gradi su le membra gentili, su 'l sesso imbelle, su gli uomini educati tra le mollezze, su i deboli, e su gli infermicci, e valetudinarj. Poi nella specie parziale delle battiture vi à una seconda ineguaglianza, la qual sorge dall'arbitrio del littore, o carnefice ch' egli sia, cui fidato è l' incarico di dover eseguirle.

TITOLO IV.

DE' GENERI PENALI CHE PERCUOTONO LE PROPRIETA' CORPOREE.

Materia assai più fastidiosa ci si offre a dover esser discussa in questo Titolo. Sono i generi penali mutilatori, e i deturpatori delle membra del corpo; proprietà sicuramente fra quelle de-

gli uomini le più pregiate, e più care. La storia delle Legislazioni non presenta che larghi ruoli di tali generi; sia degli uni rivolti a mutilare le membra; sia degli altri, che agiscono solo col deturparle. Noi a ben conoscere e quelli, e questi, ne distingueremo l' esame per due Capitoli.

CAPITOLO I.

De' generi penali mutilatori.

Non v' à membro umano, che non siasi voluto mutilare da qualche Legislatore. Cominciamo dagli occhi, dono de' più preziosi, e più utili concesso dal Cielo a' miseri mortali.

Zaleuco, nomoteta di Locri, volle che gli occhi fosser divelti all'adultero, ed all'adultera (1). E fu sì rigido nell' eseguire la dura legge, da trovarsi fino scritto, che, caduto in quel fallo il proprio suo figliuolo, ei non discese che per unica grazia a svellergli un solo degli occhi, con surrogare la perdita dell' altro sopra se stesso. Qual fa poi meraviglia se tal pena atroce sia stata fa-

(1) ÆLIAN. Hist. divers· Lib. XIII. Cap. XXIV.

miliare alla barbara Cartagine, dove i padri erano giunti fino a sagrificare i proprj figliuoli all' Idolo spaventevole di Saturno! I Visigoti ancor eglino svelsero amendue gli occhi all' adultera (1). E Guglielmo il conquistatore nell' Inghilterra pur volle che il rapitore d' una donna ritraesse un egualissimo dono nell' una, e nell' altra luce (2).

Questo genere penale era stato in grazia degli Assirj, leggendosi nel Sagro Testo che Sedecia empiamente vi soggiacque (3). Osserviamo ancora che la perdita degli occhi era tra le pene di Grecia a' tempi dell'Imperador Leone (4). E nella stessa Roma a' tempi d' Ulpiano la veggiamo fulminata contra i ladri sagrileghi: e pare che tal Giureconsulto, col citarne la greca sentenza, voglia dirci che i Romani ne improntassero la pena da' Greci (5). Presso a' Turchi gli occhi si ab-

(1) Legum Wisigot. Lib. III. Tit. IV. L. 1. e 3.

(2) Blackston Tom. I. Cap. XV.

(3) Hieremias XXXIX. 7.

(4) Novella XCII. Imp. Leon.

(5) Ο' ἐν θυσιαστηρίῳ εἰσιὼν ἐν ἡμέρᾳ ἢ νυκτὶ, καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἱερῶν τι ἀφαιρούμενο, τυφλούσθω.
hoc est: *Qui sacrarium ingressus interdiu, vel noctu, sacrorum, aliquid inde aufert, excœcator:*

bacinano in colui, cui si vuol togliere colla vista la facoltà di succedere al Trono.

Nel ruolo delle mutilazioni fu assai spesso prodigata la perdita delle mani. Gli Egizj le troncavano amendue a'fabbri delle false monete, ed a'falsarj de' pesi, e delle misure (1). Presso gli Ebrei leggiamo che le mani amendue furon troncate a ladro sedizioso, con essersi quindi legate al collo di lui (2). E vi è la truce memoria che presso quella Nazione un sedizioso fu condannato a dover ei medesimo recidere l' una delle sue mani, per evitare di perdere anche l' altra (3). I Romani le recidevano amendue innanzi che Giustiniano per grazia ne recidesse una sola (4). Oggi i Tartari del Kokant ne recidono a' ladri ora una, ed or tutte due, a norma della gravezza del furto. I Chinesi le recidono amendue senza riguardo ad alcuna circostanza benigna.

Delle leggi meno feroci, che recisero una sola delle mani, più ampj sono gli esempj. Il

---

(1) DIODOR. Lib. 1. §. 78.
(2) IOSEPH §. 30. e 34.
(3) Lo stesso nel luogo citato.
(4) Novella CXXXIV. Cap. ult.

Legislatore Ebreo volle che senza misericordia sia recisa la mano di colei, che, per soccorrere il marito in una rissa, inghermisca le parti vereconde dell' avversario (1). Ne' Capitolari francesi una mano si tronca a chi abbia spergiurato (2). E Childiberto III., pur ne' Capitolari, la volle troncata al fabbro della falsa moneta (3). In Inghilterra uno Statuto d'Errico VIII. la tronca a chi tragga la spada nel Palazzo del Re, o in una Corte di Giustizia, quando si sia versato del sangue (4). Nella stessa Inghilterra uno Statuto della Regina Elisabetta vuol recisa la mano sinistra di chi per la prima volta esporti le lane, o i montoni fuori lo Stato; ed esige che tal mano sia esposta in un mercato pubblico (5).

---

(1) *Si habuerint inter se jurgium viri duo, et unus contra alterum rixari cœperint; volensque uxor alterius eruere virum suum de manu fortioris, miserit manum, et apprehenderit verenda ejus: abscides manum illius, nec flecteris super ulla misericordia.* Deuteteronom. XXV. 11. e 12.

(2) Capitol. Lib. V.

(3) Capitol. dell' anno 744.

(4) Statuto XXXIII. Cap. XII.

(5) Statuto VIII. Cap. III.

Nel Regno di Napoli, per le vecchie leggi, la mano di taluni colpevoli, più che altrove, faceva pietà. Federico II. la toglieva al percussore, se l'arma era interdetta, e il percosso non si morisse. Ed è notabile ch' ei nella legge intitoli quel troncamento coll' amabile nome dell' equità (1). Il Monarca istesso s' innoltra fino a recidere la mano al campione dell' accusatore, se abbia questi la sventura di soccombere nel duello: e pare ch' ei tenga questa pena per grazia, mentre nel fulminarla si esprime col direi: *manum tantum amittat* (2). E giunge a regalarla a chi spogli un cadavere delle sue vesti (3). I Re Angioini, dietro le orme di tal Principe, trovaron lodevole lo estendere la dura pena ad altri delitti. Carlo I. d'Angiò la scrisse prima contro al ladro d' un' oncia (4): e poi contro allo straniero per la seconda rapina (5). Carlo II. d' Angiò la volle eseguita su chi percuota con armi di talune specie (6). Ma dove corriamo per

(1) Const. *Si quis aliquem*
(2) Constit. *Summo periculo*
(3) Constit. *Si quis aliquem occisum*
(4) Capit. *Ad hoc*
(5) Capit. *Placuit de consilio*
(6) Capit. *Qui cum ronca ferrea*

altri esempj consimili, se (assai più che la penna) si stanca il cuore per noverarli? Ben quì però va richiesto il rammentare che le membra degli uomini, e le mani tra esse, debbono all' Augusto Carlo III. Borbone, se nelle due Sicilie più non sono troncate (1).

In talune Legislazioni i piedi ancora non si lasciarono intatti. L'Imperator Costantino volle che un piede si recidesse allo schiavo sorpreso nel trapassare a' Barbari (2). Un Re Santo di Francia (3) punì il secondo furto colla perdita d'un piede. Carlo I. d'Angiò, Re di Napoli, prima di lui avea scritto la stessa pena su la seconda rapina (4); e forse gliene avea dato il modello. Nella China, maestra insigne d'ogni pena feroce, or si recidono i due piedi, ora il nervo del garretto, ed ora, ne' men gravi delitti, de' due piedi le sole punte.

Più acerba delle pene enunciate fu la perdita del naso; non perchè questo interessi più che

---

(1) Fu tra le grazie concesse da quel Principe appena colle armi sue vincitrici pose piede nel Regno.

(2) Leg. 3. Cod. *de serv. fugitiv.*

(3) S. Luigi.

(4) Capit. *Placuit de consilio*

gli occhi, e le mani, ed i piedi; ma per l'alto riguardo che la sua privazione converte gli uomini in mostri. Tra' diversi Legislatori si è come fatto a gara di sottoporre l' adultera a tal perdita crudele. Pare che gli Egizj ne dessero il primo esempio (1). Il Re Carnuto la trovò commendevole per le adultere inglesi. Ruggiero Re di Napoli l' adattò alle madri lene delle loro figliuole (2); e la protrasse a tutte le lene, che sollecitassero l' altrui castità (3). La qual legge fu trovata pregevole da Federico II (4); sebbene egli alquanto la raddolcisse (5). Un editto francese del 1685 non colpì che il solo naso de' negri. Pare nonpertanto che a' nostri tempi il naso degli uomini abbia trovato rispetto nelle nuove legislazioni, quando se ne tragga la crudele Chinese, dove la maggiore dolcezza sta nel recidere

(1) DIODOR. Lib. I. §. LXXVIII.

(2) Const. *Matres virgines filias.*

(3) Const. *Lenos sollicitantes alienam.*

(4) Const. *Lenas sollicitantes pudicitiam.*

(5) Ei dispose che il naso si recidesse senz' altro alle lene seduttrici delle vergini custodite. Ove poi le sedotte fosser senza custodia, sottopose a tal pena le colpevoli nel caso della reiterazione.

del naso la sola punta. E ben fa gloria al presente Monarca delle Russie lo aver ne' suoi Stati abolita cotesta pena rivolta ad affliggere quasi, più che il colpevole, la Società intera, cui il tristo spettacolo si presenta continuo.

Qual meraviglia dopo ciò se vi à de' Nomoteti, che non condonarono alla lingua! Gli Egizj quasi sempre vengono i primi, ove si tratti di crudeltà. La lingua da essi fu svelta a chi avea rivelato i segreti dello Stato (1). Nell' Inghilterra vi fu sottoposto a perderla il reo di spergiuro (2). Federico II. la scrisse contro a' rei di talune bestemmie (3); e Luigi XIV. ne segnì l'esempio (4), ma usando la clemenza d'attendere l'ottava bestemmia, contentandosi per la sesta di mutilare il colpevole del labbro superiore, e di mutilarlo dell'inferiore per la settima col mezzo d' un ferro rovente.

Qual sorpresa sorgerà quì nel vedere Legislatori, che non perdonano alle stesse misere orecchie! Pare che Zoroastro sia stato il primo ad

(1) Diodor. I. §. LXXVIII.

(2) Blackston Tom. I. Cap. IX.

(3) Const. *Blasphemantes.*

(4) Editto de' 30 Luglio 1666.

immaginare contro al ladro una pena di tal genere. In Francia fu dettato di recidersi amendue le orecchie a' negri in taluni casi (1): la qual legge si vide estesa dal più santo de' Re a comprendere anche i bianchi francesi nel caso del primo furto; usandosi per altro la clemenza del risparmio d' un' orecchia. Nell' Inghilterra il Re Canuto le troncò amendue (colla giunta d'altre pene) alla rea d' adulterio: e l' esempio ne fu seguito da Eduardo IV., contento per altro di reciderne una sola a colui, che dentro chiesa, o cimitero colpisca a mano armata taluno, o pur tenti solo di colpirlo (2). Ma in luogo dell' altra orecchia, che gli lasciava intatta, ei volle che fosse scomunicato. E fu quivi tal recisione estesa contro a' monopolisti (3); e contro a' falsificatori d' un biglietto d' obbligo, o di quittanza (4). Nel Regno di Napoli il Viccrè D. Parafan (che spesso citiamo ad esempio de' truci editti) punì *colla troncazione dell' una, e dell' altra*

---

(1) Editto del 1685.

(2) Statuti V. e VI. d'Eduardo IV. presso BLACKSTON Tom. I. Cap. II.

(3) BLACKSTON Tom. I. Cap. XII.

(4) BLACKSTON Tom. I. pag. 287.

orecchia tutti, e qualsivogliano minori dell'età d'anni dodici in su, che commettano furti per la seconda volta dentro la Città di Napoli, e suoi borghi (1). Qual predilezione nomotetica per la tenera età de' suoi sudditi!

Nel percuotere i membri umani non furono risparmiati nè pure i denti. Vi fu nell'America un Incas, che punì i Curachi, ed altri primarj della Nazione Huancavillea, come rei di tradigione col sottoporli allo svellimento di quattro denti d'innanzi, due cioè superiori, e due inferiori (2). Ed in misfatto d'indole così atroce i colpevoli se ne dichiararon contenti. Nell'antica Polonia i convinti d'aver mangiato della carne in giorno di magro, soggiacquero all'estrazione di tutti i denti.

Finalmente tra il ruolo de' generi penali percussori delle membra degli uomini si pervenne al iscrivere (oh pudore pubblico vilipeso!) la mutilazione delle parti verecconde. Tra i Nomoteti di coteste atrocità sempre gli Egizj vanno tra i primi a venire innanzi. Sono i suoi No-

(1) Editto del 2 Settembre 1569.
(2) Vedi Storia d'America Tom. IX. pag. 199.

moteti, che tra i primi dettarono l' evirazioni a' lor Popoli, affliggendo in tal guisa i violatori di donne libere, ed i mariti ancora, che mancassero di fede alle consorti (1); oltraggiando con tal pena e gli offensori, e le offese. Nell' Inghilterra Guglielmo il conquistatore, nel pigliare quella legge a modello, vi sottopose chi violasse una donna colla forza (2). I Saliei pur eglino ne lodarono il lordo svellimento, circoscrivendolo però a solo danno degli schiavi sorpresi nell' adulterio, o nel latrocinio (3). Nè mancano degli esempj somiglianti.

Tale è il rapido cenno de' Nomoteti, cui piacque assalire le proprietà corporee degli uomini senza eccezione, o riguardo qualsiasi. Pur nella luce del secolo, in cui scriviamo, dove generi penali sì acerbi presso alle culte Nazioni quasi per tutto più non inorridiscono gli animi, forse esisterà chi riguardi il presente lavoro come superfluo allo scopo nomotetico, e come valido solamente ad illustrare un ramo d' Istoria. Ma cde-

(1) Diodor. Lib. 1. §. LXXVIII.

(2) Blackston Tom. 1. pag. 238.

(3) Du Cange Glossar. ling. lat. Voce *Castrato*.

sta avvertenza è un inganno. I generi penali nelle Legislazioni, comunque già spenti, ed abborriti, si richiamano a nuova vita quando meno si attendono, a somiglianza de' vocaboli delle lingue, de' quali sta scritto: *Multa renascentur, quae jam cecidere* (1). Quindi all' uopo, non d' ottenersi ristrettamente che le pene allegate spariscano da taluno de' Codici, dove s' annidano tuttavia; ma anche perchè un argine solido s' innalzi a riparo del lor funesto risorgimento, durato abbiam noi la fatica di tesserne la storia; ed altra ne imprendiamo perchè quelle pene si riconoscano ingiuste, e folli ancora, ed avverse ad ogni dialettica della Scienza legislatrice.

I generi penali, che svellono, o troncano, o abbattono in altra guisa le membra del corpo umano, convertono gli uomini in mostri. Essi non fanno che affliggere il Popolo, che li riguarda: lungi d' ispirare il rispetto alla legge che gli à dettati, non fanno che destare la pietà, e la compassione.

Que' generi penali, ad eccezione di pochi, privano lo Stato dell' utile servigio, che potean

---

(1) Horat. *de Arte poetica.*

rendergli le mani troncate, i divelti occhi, i piedi recisi. Gravano inutilmente i Popoli del dazio necessario per mantener quelle vittime.

Sono essi aggiunti al travaglio perpetuo, o son disgiunti da quello? Se aggiunti; e perchè togliere al Pubblico la pienezza del servigio del reo? Se disgiunti; e qual uso faremo di tali mostri, quando eglino rientrino in Società?

V' à di più. I generi penali mutilatori ànno seco la orrenda caratteristrica della irretrattabilità. I piedi, e le mani, recise una volta, non si restituiscono più. Che dunque faranno i Governi se avvenga (quantunque ne sia il caso rarissimo) che un mutilato si discuopra innocente?

Più ancora. Cotesti generi mutilatori ci presentano l'altra caratteristica (pur riprovata nelle teorie nomotetiche), quella cioè del difetto assoluto d'ogni gradabilità (1). Che faranno i Giudici, se le circostanze consiglino di doversi la pena addolcire?

Finalmente cotesti generi distruggono il dritto di grazia, pertinente a' Principi nelle Monarchie,

(1) Veggasi il Teor. IX. ne' preliminari di questo Libro.

dritto esteso a comprendere anche i servi della pena. Ed in ogni Stato distruggono anche il dritto del guiderdone, che ben può meritarsi un condannato qualsiasi, se renda alla Patria servizio altissimo, e segnalato; qual sarebbe, ad esempio, lo scuoprimento d'una congiura. Vindicio schiavo, salvatore di Roma, ebbe in premio la libertà. Ma a che valergli quel premio, se prima gli occhi se gli fossero svelti, o le mani recise? Aggiungeremo un settimo argomento nel seguente capitolo, perchè pertinente anche alle pene puramente deturpatrici.

CAPITOLO II.

De' generi penali deturpatori.

Le membra degli uomini si deturpano colla pena del marchio, e con quella della decalvazione.

La pena del marchio s'esegue imprimendo su la persona del reo con ferro rovente le lettere, che annunzino il suo delitto indelebilmente; o con esso ancora la pena primaria, cui va condannato.

In Roma la legge Remmia (1) dispose: che i calunniatori dovessero contrassegnarsi nella fronte colla lettera K. Altri marchi furon quindi creati in quello Imperio da essere impressi nelle guance. L'Imperador Costantino fu il primo, che ne raddolcì l' inustione, non collo abolirla, ma surrogando alla fronte le mani, e le gambe (2).

Questo genere penale fu in grazia di Guglielmo III. nell' Inghilterra, imprimendolo nella guancia de' limatori, e tosatori delle monete (3). Nella Francia fu commendato da Luigi XV, il quale vi sottopose ogni reo condannato alle galee, ancorchè a breve tempo (4). La legge fu quindi conservata ne' tempi dell'Impero, moderandosi però a dover colpire quei soli, che condannati vi fossero a perpetuità (5). Il Codice del Piemonte vuol bollato il braccio del ladro nel secondo furto (6). Il marchio eravi ancora

(1) Alcuni la dissero *Memmia*.

(2) Leg. 17. Cod. *de poenis*.

(3) Statuto VI. e VII.

(4) Legge de' 4. Marzo 1724.

(5) Cod dell' Impero Franc. art. 20.

(6) Cap. IX. §. I. tit. XXXIV. lib. IV.

nella Toscana; ma fu abolito da un Principe filosofo, creatore maraviglioso della felicità di quel Popolo (1).

Nel Regno di Napoli Carlo I. d' Angiò volle marchiato nella fronte (colla giunta d'altre pene) chi rubasse per lo valore d'un augustale, e per meno ancora (2). Il Vicerè Conte d' Olivares moderò quell' asprezza, traslocando il marchio dalla fronte alle spalle: ma volle, che quella inustione (*a ferro infocato di cavallo*) colpisse tutte e qualunque condanne pronunziate per causa di furto (3). Il Vicerè Conte di Ripacorsa pervenne fino a voler bollate nella fronte le meretrici, ch'egli scacciava in esilio perpetuo (4). Pare che coll' eliminarle dallo Stato egli intendesse di non far più corrompere i suoi amministrati; ma nel bollarle su la fronte mentre partivano, donde prese il truce consiglio? Chi potrebbe penetrarlo! Fu mosso forse dal zelo di render lucido il loro carattere agli esteri per quel segno appa-

(1) Il Gran Duca Leopoldo d' Austria nel suo nuovo Codice §. 54.

(2) Capit. *Ad hoc.*

(3) Prammat. 11 *de empt. et vend.*

(4) Pramm. 2. *de meretricib.*

riscente, onde a quelle il pane non mancasse. Grazie a' lumi del secolo, nel bel Regno di Napoli cotesti atri spettacoli non funestano più.

Il marchio e su 'l braccio, e su la fronte in questi tempi onora il feroce Codice della China (1). E sarebbe ben ciò un illustre argomento perchè il marchio non dovesse mai lordare qualunque altro Codice.

Che il marchio non debba esistere mai come pena assoluta, o come congiunta a pena altra qualsiasi temporanea, pare che oggi costituisca un teorema non più disputabile tra i sommi Politici. A quale uso di fatti potrebbe più destinarsi un misero, che, dietro la pena sofferta, rientri nella Società colla divisa del marchio? Non essendo possibile che un tal uomo, associato perpetuamente a così turpe ignominia, rinvenga chi il voglia nè ricevere, nè trattare: una necessità invincibile allora il costringe a dover mettersi in guerra collo Stato, ed a vivere di furti, di concussioni, e di rapine (2).

---

(1) Ta-Tsing-Leu-Lee-divis. 6 Sez. 257, e 264, e 265.

(2) Il Signor Imbert, Scrittore francese, nella sua pratica civile, e criminale (Cap. XXIV. §. VIII.) assicura: *d'essersi conosciuto in Francia per esperienza che,*

Pare anche di convenirsi tra i maggiori Politici che ogni marchio su 'l viso debba essere eliminato dalle Legislazioni, come quello, che, deformando gli uomini assai lordamente, va ad eguagliarsi alla turpitudine delle membra recise, la qual già nell' altro Capitolo si è dimostrata indegna d' essere accolta.

Non rimane che il conoscere se nelle savie Legislazioni possa esistere il marchio congiunto alle pene perpetue, ed impresso nelle membra, che possono occultarsi.

La sentenza affermativa si legge approvata dal chiarissimo Cav. Filangieri, il quale è notabile d' aver prima insegnato sentenza anche molto più dura (1), che con bella lealtà seguentemente ci rivoca, e dichiara ingiusta (2). L' Inglese signor Bentham entrò nel medesimo avviso, osservando che il marchio, ove si associi alle pene perpetue, *sia come una catena, che lega il colpe-*

---

poichè un uomo avea una, o due orecchie recise (ed era questa la meno affliggitrice fra le mutilazioni) *ei non potea più trovare a porsi a servigio. In seguela di che era costretto a ritirarsi ne' boschi, e porsi a rubare.*

(1) Scienza della Legislaz. Lib. 2. cap. 25.

(2) Ivi Lib. 3. cap. 40.

vole alla sua prigione, e il costringe a vedere in quella il solo asilo; e ch' ei starebbe più male al di fuori, che al di dentro (1). Per la sentenza medesima pur citiamo il signor Luosi (Giuseppe), poichè egli il merita per gli estesi suoi lumi nella Scienza di Legislazione. *Uomini* (egli disse) *presso che indifferenti alla pena de' lavori pubblici, non lo sono, nè possono esserlo a questa, che lascia su la persona un indelebil monumento della generale riprovazione; che toglie al condannato ogni speranza, evadendo, di sottrarsi al gastigo; e che facilita alle Autorità il riconoscimento di lui, se avvenga che fugga* (2). Il Codice penale dell'Impero francese si attenne alla stessa sentenza (3).

Rispettiamo noi l'autorità de' Grandi Uomini, ma quella adoriamo della sola Ragione. Nella pena del marchio, ancorchè essa non si associi

(1) BENTHAM Vol. 2. pag. 421.

(2) Ei ragionava allora a difesa del marchio da imprimersi su la spalla sinistra de' condannati alle opere pubbliche a perpetuità--Vedi il suo Rapporto al Vicerè d' Italia su 'l Progetto del Codice penale.

(3) Art. 20.

che alle sole Opere pubbliche perpetue; ed ancorchè non s' imprima che solamente su le membra occultabili; noi non veggiamo per lo Stato qualunque utilità; veggiamo anzi delle sconcezze, e de' danni.

Dov' è primieramente l'utilità? Fugge (si dice) facilmente dalle Opere pubbliche chi è privo d' ogni marchio; non fugge chi vi è stato contrassegnato. Ciò sarebbe da annunciarsi se il primo trovasse nella Società un facile ricovero, ed il solo marchiato fosse interdetto di ritrovarlo. Ma nella fuga e l' uno, e l' altro egualissimamente vanno spogliati d' ogni speranza di più convivere nello Stato sociale: nella fuga l' uno, e l' altro non ànno, e non veggono che l' unico scopo di porsi in guerra aperta, e continua con tutti i buoni; lo scopo unico, e solo di scorrere le campagne da nemici di tutti. In tal vita necessaria nella fuga a' marchiati del pari, che agli sceveri del marchio, lungi che la inustione renda il reprobo men coraggioso, essa non fa che indurirgli più il cuore, disperarlo di poter più conciliarsi coll' Umanità, esibirlo al Pubblico più spaventevole, ed animarlo a cercare una celebrità nel delitto.

Si afferma esservi de' malvagi, che sentano poco la pena de' lavori pubblici perpetui, mentre in contrario si commuovono energicamente dalla minaccia dell' indelebile marchio. Premettiamo di non negare che il marchio aggiunga a' lavori pubblici una gravezza: ma ciò non è sufficiente al Legislatore perchè debba praticarla. I mezzi da rendere que' lavori più rigidi, dove occorra, nella Scienza sono quasi infiniti (1), da non esserci la necessità di correre alle pene deturpatrici per irrigidirli. Ma non possiamo concedere egualmente che un tristo qualsiasi, posto nel bivio di scegliere tra i lavori perpetui, ed il marchio, si determini a preferire lo stato di eterna schiavitù all' unico bollo; specialmente se questo si esegua su 'l braccio, o su d' altra parte occultabile; qual è il caso, di cui trattiamo.

Debole è finalmente nel marchio il riguardo della facilità di riconoscere il condannato se fugga. Di qual velo potrebbe mai ricuoprirsi un condannato a perpetuità, per giungere ad ottenere che nello Stato non vi sia chi il ricono-

---

(1) Veggasi ciò che abbiam detto nel Cap. I. del Tit. 3. di questo Libro.

sca? Ben concediamo che l'evidenza sarebbe lucida nel riconoscere i marchiati nella fronte, o in altra parte del viso. Ma mentre si conviene che il marchio non debba lordare il divino aspetto dell'uomo; a riconoscere un marchio occulto, sarebbe necessità d'introdurre nello Stato le visite non troppo ingiuriose del denudare le braccia di qualunque ignoto, che s'incontri.

Mentre dunque chiarissimo è che la pena del marchio non presenti a' Popoli alcuna utilità; veggiamo ora se vi sien danni, ch'ei possa produrre. E vi sono fuori dubbio i sorgenti dalla caratteristica della sua irretrattabilità, sì nel caso dell'innocenza, ove possa discuoprirsi dopo seguita la inustione; che nel caso della grazia possibile a pronunziarsi a guiderdone di renduti servigi.

Cotesti due riguardi già meritarono la nostra avvertenza nel Capitolo precedente a biasimo de' generi penali mutilatori. Ne aggiungiamo ora un terzo a rimprovero non meno de' primi generi, che de' secondi (1). Una mutilazione qualunque, un marchio qualunque, cui un reo si soggetti,

(1) È questo l'argomento, che nel precedente Capitolo era stato riserbato per questo luogo.

dilegua dalla sua anima interamente ogni scintilla d'emendazione; poichè questa non sorge che dalla speranza comunque debole, e vacillante, di poter la pena cessare una volta. Nè, perchè sia la pena stata scritta a perpetuità, mancano alla Scienza le politiche molle da alimentare quelle speranze. Ma dove trovar più eccitamenti, se la pena sia incisa con marchio irrevocabile? E come mai un colpevole da un abisso d'infamia potrebbe più innalzarsi fino al coraggio della virtù?

A compiere il discorso su i generi penali deturpatori, ci rimane a dire qualche cosa della decalvazione. Va questa pena eseguita collo svellere al reo i capelli del capo, per guisa da renderlo calvo. Di punizione così nuova, e sottile, è tenuta la Nomotesia all'ingegno delle barbare Nazioni, spezialmente de' Visigoti, che, per quanto ci sembra, furono i primi ad inventarla, e forse i soli, che l'abbiano usata. Con essa, che espressero sempre col titolo di turpe, leggiamo puniti i falsi testimonj, unitamente a' di costoro corruttori (1); e i servi venditori delle persone

(1) *Quicunque . . . ad aliorum terrorem centenis flagellis*, ET TURPITER DECALVATI, *perenni infamiæ sub-*

ingenue (1).

Noi, intorno a pena di tal genere, oltre a tutto ciò che si è detto di sopra su le pene deturpatrici, osserviamo ch' essa racchiude un' ingiuria d'alto pericolo a que' buoni tutti, che nacquero, o divennero calvi naturalmente. Il perchè non può dessa non essere riprovata nelle savie Legislazioni. Nè senza alta ragione si osserva che i soli Barbari l'abbiano creata, ed usata.

TITOLO V.

DE' GENERI PENALI CONTRA LE PROPRIETA' VITALI.

Eccoci giunti al più terribile de' generi penali; a quello cioè, che distrugge la vita de' delinquenti.

---

jacebunt. Lindebrogius Frider. Codex Legum antiq. Leges Visigotorum Tit. IV. de testib. Cap. 2. Lib. 2.

(1) *Si ingenuus . . . . Servus vero . . . . flagellorum ictibus publice verberetur, et* DECALVATUS TURPITER, *ejus perenniter servitio addicatur.* Lindebrogius ibi Lib. V. Tit. IV. Cap. II.

È da porsi in disamina 1. Se le Società abbian dritto di punire colla morte: 2. Se, avendone il dritto, vi sien casi da definir necessario il punire in tal modo: 3. Se, esistendo una tale necessità, sia questa conciliabile colla irretrattabilità del supplizio: 4. Se possa senza raccapriccio osservarsi nelle varie Legislazioni l'abuso di toglier la vita con facilezza immensa per cento, e più generi di delitti, non solo adicemici, ma apitiei, ed amartemiei ancora: 5. Se, senza brividi di spavento, sia da potere osservarsi in tante Legislazioni la crudeltà de' generi inventati per tal supplizio: 6. Finalmente, quali sieno i generi delle morti non esacerbate; da poter presentarsi senza che tanto ne fremi l'Umanità. Il merito di quali ricerche sarà discusso per sei Capitoli.

CAPITOLO I.

Se v' è dritto di punire di morte.

SOPRA questo difficile articolo di Filosofia politica sursero fuori due contrarie sentenze. E quali valentuomini stanno a difesa dell' una, e dell' altra!

Che le Società abbian dritto di punire di morte, strenuamente sostennero il Barone di Monte-

squieu, Giovanni Locke, il Cumberland, il Puffendorfio, il Cav. Filangieri, il Mably, Gio. Giacomo Rousseau, ed altri di simil merito.

Che un dritto così eminente nelle Società non esista, con ardenza affermarono il Marchese Beccaria, il Marchese Pastoret, Nicola Pinel, il Vasselin, il Brissot, ed altri Filosofi, e Politici illustri.

Or come, e con quali lumi d'ingegno porci noi tra il mezzo d'uomini così grandi a decidere quistione sì ardua, e di sì grave importanza! Pur uopo è che la rechiamo in disamina, esigendolo il corso dell'opera imperiosamente.

Per la sentenza, che nega quel dritto alle Società, si venne ragionando per questo modo: L'aggregato de' voleri singolari non contenne, nè potè contenere nella volontà di ciascuno, che il minimo sagrificio possibile della sua libertà; e la vita per contrario ne sarebbe stato il massimo. Dunque il sagrificio della vita non entrò nel deposito.

Si soggiunse: Quel sagrificio non poteva entrarci. Niuno potea recare in deposito un dritto che non avea; il dritto cioè di togliere la vita a se stesso.

Si disse ancora: Nello stato naturale degli uomini, alcun di loro non avendo un potere su-

premo su d' un altro; il dritto di punire, che sorgeva da quello, non aveva esistenza. Quai mali, se ciascuno, pronunziando a grado della sua ignoranza, e delle sue passioni, divenisse il vendicatore pubblico! La punizione non può discendere che da leggi fatte, e da un imperio stabilito. Nello stato naturale non esiste per l' uomo che il dovere di respingere l' assalto, e di conservarsi. Ei non può quindi aver trasmesso alla Società che un tal solo dovere; non mai il dritto della punizione (1).

Si aggiunse ancora: Nè la Società può ritrarre quel dritto supremo dallo stato di guerra tra lei, ed il malfattore; poichè lo stato di guerra non esiste che ne' soli casi del malfattore armato; e finisce appena che questi sia caduto nelle forze sociali. Così nelle guerre delle Nazioni finisce il dritto d' uccidere il nemico appena che costui divien prigioniero: il suo massimo disagio

(1) PASTORET *delle Leggi penali* Vol. 1. Parte 2. art. 7. L'argomento di questo Scrittore, per la verità, proverebbe ben troppo; e perciò non prova nulla. Proverebbe che le Società non abbian dritto di punire in qualunque modo, nè pure cogli arresti in casa, o colle minime ammende.

non può allora essere altro che la schiavitù.

Finalmente si riguardò come un paradosso che la legge abbomini l'assassinio, ed ella medesima il commetta.

Nè quì si rimasero i difensori della mite sentenza. Entrando eglino in novello esame, dissero ancora: Sia pur disputabile il grande articolo fra i seguaci di Zoroastro, di Confucio, del fondatore dell' Islamismo, e di Culti somiglianti: ogni disputa conviene che cessi nelle Regioni illuminate dalla Fede evangelica. Citarono a tale uopo il Concilio d' Elvira, che espelle dalla comunione de' fedeli il delatore, per la cui opera un uomo sia stato proscritto, o tolto di vita (1). Allegarono S. Agostino, che si pronunziò contro alla pena di morte (2); e Tertulliano, che affermò: massima essere de' Cristiani il soffrire più tosto la morte, che di darla altrui (3); e non con-

(1) *Delator si quis extiterit fidelis, et per delationem ejus civis aliquis fuerit proscriptus, vel interfectus; placuit eum nec in fine accipere communionem.*

(2) I colpevoli (egli dice nell' epistola CCX.) più tosto che distruggersi, *alicui operi utili eorum membris deserviant.*

(3) TERTULLIAN. *Apologet.* Cap. XXXVII.

venire a' Fedeli alcuna carica pubblica, ove sia necessario di condannare alla morte (1). Fino rammentarono: che lo stesso Redentore del Mondo trovò illodevole di far soggiacere l' adultera al crudo supplizio, cui la legge la condannava. Dal quale divino esempio Tertulliano traeva sentenza: che il vendicarsi colla scure apparteneva alla legge antica, mentre la clemenza sola distingueva la nuova (2).

Per contrario, la opinione di rigore venne fondata su queste basi. Nello stato della naturale indipendenza io ò il dritto d' uccidere l' ingiusto aggressore. Niuno ne dubita. Se io ò dritto su la sua morte, egli à perdutó il dritto alla vita; poichè sarebbe contraddittorio che due dritti opposti esistessero nel tempo medesimo. Se l' aggressore à perduto un tal dritto, ei non può racquistarlo più dopo consumato il maleficio; poichè altramente la sua condizione diverrebbe migliore nel caso della maggiore sua improbità.

Si disse quindi: Nel costituirsi le Società, ogni dritto di punire le offese fu tolto a' privati, e

---

(1) Lo stesso. *De Idolatr.* Cap. XVIII· e XIX.

(2) *Vetus Lex ultione gladii se vindicabat; nova autem clementiam designat.* TERTULL adverş. Jud. Cap. III.

delegato al Potere sociale. Fu in piena regola che in tal sagro deposito entrasse quel dritto, che io aveva su la vita del mio aggressore, e che stato mi era soppresso colla vita, che mi si tolse. Nè si dica dal Signor Pastoret che io non aveva il dritto d'uccidere l'aggressore, ma il dovere. Perciocchè, oltre d'esser fallace una tale surrogazione (1), qualora essa si ammetta, l'argomento non farebbe che crescer di forza, se alle Società fu trasmesso, non il semplice dritto, ma il dovere d'estinguere il mio aggressore.

E a che più vale, si soggiunse, l'achille di chi nega alla Società il dritto d'uccidere l'assassino, per lo riguardo che niuno potea porre in deposito la perdita della propria vita? A che vale, se il deposito non fu de' dritti, che ciascuno avea sopra se stesso; ma sì bene de' dritti, che ciascuno avea sopra degli altri?

Si andò più innanzi, e si disse: Se un cittadino con un solo delitto può distruggere nel suo

(1) Io non debbo di necessità uccidere il mio aggressore; ò dritto d'ucciderlo, se il voglio. Altrimenti io sarei un delinquente, se non l'uccidessi: lo che sarebbe un paradosso.

simile tutte le sue proprietà; per legge d'eguaglianza egli dee poter soggiacere alla perdita di tutte le sue.

Non si omise di fare osservare che, nel crearsi ciascuna Società, fu d'uopo che tutti i membri convenissero a doverle concedere tanti, e tali poteri, quanti ne abbisognavano per proteggere la comune salvezza, e i dritti di tutti i Socj, specialmente quello della vita, in cui era la somma universale de' dritti. Che se, a difendersi dagli assassini, e da' malfattori d' egual pernicie, necessario era lo investire le Società del potere di dar la morte (1), come i socj poteano non conferirlo?

A difesa della sentenza severa non manca chi abbia creato degli altri argomenti. Vi à chi disse con aperto paralogismo: la vita non essere solamente un beneficio della Natura, ma un dono condizionale della Società; il quale va a perdersi quando manca la condizione (2). V' à chi volle assimilare lo Stato ad un composto di più semplici, che congiunti producono un effetto non

---

(1) Il merito di questa necessità sarà discusso nel Capitolo seguente.

(2) G. G. ROUSSEAU *Contr. Soc.* Lib. 2. Cap. 5.

isperabile da essi mentr' erano isolati (1); qual sarebbe l'esempio d' un gravicembalo, in cui l'armonia si produce da più corde sonore percosse insieme. Così quel dritto di toglier la vita, il quale manca all'uomo nello stato di Natura, verrebbe a crearsi dalle corde unite del Potere sociale. E v'à pure chi volle decisa la quistione a danno dell'assassino per il dritto di guerra, ch' ei muove alla Società; senza curarsi che lo stato di guerra finisca col reo ridotto in prigione. Il perchè pare che (senza attendersi a cosí deboli ajuti) la quistione si debba risolvere collo esame de' soli argomenti, che prima si sono esposti.

Ed eccoci pervenuti al momento, in cui fra le due sentenze dirittamente opposte, l'una, e l'altra protette da Valentuomini sommi con calda eloquenza, va richiesto di dover noi pronunziare ciò, che noi ne sentiamo. Brevemente: È nostra opinione che la regola generale sia la insegnata da' primi; la parziale, e di pura eccezione stia dal lato de' secondi.

Sì, che i primi àn ragione, se nella vasta, e multiplice schiera de' tanti, e sì varj delitti

(1) Puffendorf. Dritto della natura, e delle Genti Lib. 8. Cap. 3. §. 1.

affermano, che quel dritto terribile di toglier la vita a' colpevoli, per teoria generale, alla Societ à debba esser negato. Sì, che i secondi àn ragione, se circoscrivano la lor sentenza coll' attribuire a' Corpi sociali quel dritto, come eccezione alla regola, ne' soli casi dell'assassinio, e de' maleficj ben pochi, che all' assassinio assomigliano per gravezza, ed atrocità.

Ed in quanto alla teoria generale, che affermiamo giustissima, donde mai i Corpi sociali potrebbero aver tratto il potere di dar la morte al commettitore d'un furto; al falsificatore d'una carta, comunque pubblica; al fabbro d'una moneta fittizia; al reo d'un danno ingiurioso, d'una ingiuria qualunque? In questi, e in cento altri delitti non compresi nella eccezione, non è più il caso d'invocare a soccorso il dritto di guerra contro al colpevole inerme; nè il dritto d' uccidere per la sola salvezza della propria vita, che stia messa in deposito tra le mani sociali; nè quella ragion d'eguaglianza, che tolga al colpevole colla vita tutte le sue proprietà, perchè egli col delitto tutte altrui le abbia tolte.

Volgendoci poi all' eccezion della regola, ancorchè la mitezza signoreggi nella nostra Nomotesia, non possiamo non convenire nella sentenza

più rigida, che vuol concesso alla Società quel drítto supremo a danno dell' assassino, e di taluni altri scellerati, che spaventino con maleficj di gravezza somigliante.

Che se gli argomenti recati di sopra in sostegno di quel dritto si son trovati non validi a difendere la teoria generale; grande però è la lor forza ne' casi dell' eccezione. Come negare nello Stato di Natura che io abbia avuto il dritto di spegnere la vita all' assalitore, che volesse toglier la mia? E come la condizione dell' assalitore potrebbe essere migliorata perchè io più non esisto? essere migliorata colla consumazione dell' assassinio?

Nè si alleghi il divino esempio dell' adultera non lapidata; poichè il caso non era di misfatto compreso nell' eccezione, che difendiamo; ma sì bene tra que' della regola, dove il sangue non doveva versarsi. Nè si alleghino i Padri della Chiesa, che abborriscono i delatori; poichè gli abborriamo anche noi; nè que' che detestano le magistrali cariche ove si abbia a dar sentenza di morte; poichè la Chiesa medesima ne circoscrisse il divieto a' soli Ministri consagrati alla purità dell' Altare, lasciando a' Poteri politici ogni pienezza di facoltà per eseguire le pene, che co-

noscano giuste. Ben però que' dettami de' Padri della Chiesa, e lo esempio assai più del Divin Redentore, dovranno aver forza, perchè il sangue ne' delitti non si versi come di regola; ma il sagrifizio ne sia circoscritto colla maggior gelosia per colpire i soli assassini, e i malfattori d'eguale atrocità, meritevoli soli d'esser sottratti dalla mitezza della regola generale.

CAPITOLO II.

Se la pena di morte sia necessaria.

I difensori della benigna sentenza non lasciano di dirci: che a punire di morte non basti alle Società d'averne anche il dritto; ma che uopo sia d'avverarsi d'esser la morte una pena necessaria a comprimere i maleficj; non essendo nè utile, nè onorevole, nè umano che lo Stato s'insanguini senza un bisogno assoluto. Eccoci quindi all'esame della quistione: se la pena di morte sia negli Stati necessaria in taluni casi.

I Filosofi sostenitori della mite sentenza, nel negare quella necessità vennero, innanzi altro, allegando gli esempj de' varj Governi, che ne' loro Stati abolirono la scure, e i patiboli, sen-

za che perciò la salvezza pubblica fosse andata in soqquadro. Sabbacone Re d' Egitto, che alle pene capitali surrogò il perpetuo servigio nelle Opere pubbliche (1); Giovanni Comneno, l'Imperador Maurizio, e l'Imperadore Anastasio, che fecer lo stesso: Elisabetta di Russia, che interdisse la morte ne' venti anni del suo Imperio; Leopoldo di Toscana, che ne imitò l'esempio, ritraendone gloria; Carlo Federico Margravio di Baden, che sostituì alla morte i lavori perpetui nelle manifatture di chinchiglieria; i Legislatori di Pensilvania, che abolirono quel supplizio nel dettare la stessa loro Costituzione.

A cotesti esempj si aggiunsero le opinioni di diversi grandi uomini dell'antichità. Pericle, che in Atene morendo non vuole altri elogj, fuori del solo di non aver giammai fatto prendere il lutto ad alcun cittadino: Cajo Cesare, che, aringando nel Senato di Roma per la congiura di Catilina, afferma: la morte non essere tormento, ma requie degli affanni della vita, dileguatrice de' tanti mali, che circondano l'Umanità (3): Ci-

(1) Diodor. Lib. I. Cap. LXV.

(2) Cap. 2. art. 39.

(3) *De poena possum equidem dicere quod res habet;*

cerone, che ambisce la gloria, come suprema del suo Consolato, di poter togliere dal foro il carnefice, e la croce dal campo (1).

Dissero appresso: La esperienza di tutti i secoli c' istruisce che i delitti ci furon sempre con tutte le forche, e le mannaje: ciò mostra che queste non sono efficaci al bisogno, e conseguentemente non necessarie.

Allegarono ancora: L' animo umano è mosso più facilmente, e più stabilmente da minime, ma replicate impressioni, che non da un forte, ma passaggiero movimento. Le pene di schiavitù permanente si veggono, e quasi si toccano a tutti i dì; la pena di morte si osserva in un' oscura lontananza.

Il Marchese Beccaria disse specialmente: Si vuol conoscere il sentimento generale su la pena di morte? Si guardi a que' momenti di sde-

---

in luctu, atque miseriis mortem aerumnarum requiem, non cruciatum esse; ea cuncta mortalium mala dissolvi; ultra neque curæ, neque gaudio locum esse. SALLUST. de bello Catil. Cap. LI.

(1) *Quid enim optari potest, quod ego mallem, quam me in Consulatu meo carnificem de foro, crucem de campo substulisse.* CICER. pro Rabirio.

gno, e di disprezzo, che ispira in tutti la sola veduta del ministro della crudeltà della Giustizia; di questo cittadino onesto, che contribuisce al bene della Nazione eseguendo la volontà pubblica; di questo istrumento necessario della sicurezza interna, che la difende al di dentro, come il soldato al di fuori. Fu lo stesso Filosofo, che disse ancora: Se venti ladri forti, e vigorosi si condannano a' pubblici lavori, lo Stato ne trae utilità; se sono strozzati, non giovano che al boja, il quale è pagato per istrozzarli.

Specialmente poi per quanto appartiene a que' malfattori, che soggiacciono alla morte nel seno di nostra Santa Religione, non si lasciò d'osservare: che lo scellerato, il qual vede morire un simile a lui con quella contrizione, che assicura la felicità eterna per il perdono de' peccati, *pecca ancor egli perchè la grazia abbondi* (1).

---

(1) Beccaria.

Sembra che il Grande Antonio Genovesi entrasse anch' egli in tale opinione. Perciocchè narrava che un suo domestico gli chiese un congedo d'un giorno per essere spettatore della esecuzione d'una condanna di morte; lo che il savio Filosofo volentieri gli accordò, calcolando essere utile per lui, che vivea solitario, l'oc-

Da altro lato i difensori della necessità della pena di morte addussero primieramente il consenso unanime de' Legislatori delle Nazioni presso che tutte. Assirj, Medi, Ebrei, Egizj, Persiani, Babilonesi, Greci, Romani uniformemente convennero tutti a definire la necessità di tal pena. Ma a questo fu risposto: che l'istoria delle Legislazioni non è che l'istoria degli errori degli uomini; e che contro alla verità non v'è mai prescrizione, nè consuetudine. Quante vecchie Legislazioni, che dettarono gli umani sagrifizj alle false Deità!

Ragionarono appresso per questo modo: Vi son maleficj così spaventevoli agli Stati sociali, che, a poterli comprimere, sia richiesto urgentemente che il Legislatore ponga in opera le molle più attive, e più energiche, capaci di giungere allo

---

casione d'un esempio terribile, che istruisse quel plebeo a bene operare. Ma ritornato colui dallo spettacolo, ed interpellato dal Genovesi su l'orrore del misfatto, punito giustamente con tanta acerbità; si udì rispondere: *ah Signore mio! beato lui; egli è morto come un santo!* Allora il buon Filosofo prese consiglio immediatamente d'espellerlo dal suo servigio, su 'l timore venutogli che colui non volesse morir santo egualmente.

scopo d' interesse sì grande, colla sicurezza che sia maggiore possibilmente. Or non vi à, dissero eglino, tra le molli legislative qual pareggi d' efficacia la minaccia della perdita della vita; di quella esistenza, per cui si chiude negli animi umani la passione la più potente. Impedire a' Legislatori che puniscan di morte, è un voler ch' essi salvino la Patria col sottrarre loro l'efficacia de' mezzi più strenui.

Rinforzarono questo argomento col fare osservare: che una pena qualsiasi, che lasci vivo il colpevole, comunque tormentosa, non eguagli mai lo spavento, che va incusso dalla morte; poichè sempre colla vita, che resti illesa, va compagna la speranza di tornare qualche volta alla libertà. Sì, dissero eglino, che la perdita della vita non è che un solo momento; ma è quel momento, che chiude l' estremo orrore, e decide di tutto. Nè vi fu mai, nè vi è, nè vi sarà condannato a morte, che non sospiri alla grazia d'aver salvezza col servire nelle Opere pubbliche, e che non gioisca nel conseguir quella grazia.

Il nostro Filangieri aggiungeva ancora: I sentimenti, che ci agitano senza il concorso della nostra volontà, non sono che gli anelli della ca-

tena invisibile della Natura. Or chi di noi non è compresso d' orrore nel vedere un misfatto impunito? Chi di noi non s' allegra allorchè la Giustizia condanna il colpevole?

Dobbiam quì dire che del senso soave di tale allegrezza allegata dal Filangieri, sorpreso il signor Pastoret, fu commosso ad esclamare: *Filosofo sensibile! io non vi riconosco più a cotesto linguaggio, che spaventa! Allegrarsi di vedere infliggere una pena! E chi rifiutò mai la tenerezza, o la pietà all' uomo gittato tra ferri, o strascinato al patibolo?* Così è veramente. E pare che l' Autore della Scienza della Legislazione debba essere rischiarato nel suo discorso per questo modo: Vi à negli uomini un sentimento, che approva le pene quando sieno con giustizia dettate; ma esso si genera, non dal cuore, che suol commoversi di pietà, ma dalla mente, che ne conosce la rettitudine. Così, non v' è uomo, che non approvi, e non lodi la recisione d' un braccio di chi sia minacciato dalla cancrena; ma non v' à chi non senta raccapriccio, se volga lo sguardo al braccio quando è reciso.

Or che dovremo dir noi fra le due opposte sentenze? Senza dipartirci dall' avviso già dato

nella prima quistione, affermiamo: che la pena di morte, di piena regola non sia nè necessaria, nè utile per la massa generale de' delitti; e che essa sia ed utile, e necessaria per que' maleficj, che son compresi nella eccezione. Sì che il grande Beccaria à ragione, mentre vuole che venti ladri robusti (e non robusti ancora) in vece di giovare al boja strozzati, si destinino a servire lo Stato nelle Opere pubbliche. Sì ch' egli à ragione mentre si ride delle Legislazioni, che prodigaron la morte; poichè le verità filosofiche non si abbattono cogli esempj degli errori politici. Sì ch' egli à ragione mentre avverte allo abborrimento che ànno gli uomini tutti verso lo spettacolo d' un pubblico sagrifizio; se però n' escluda i casi ben pochi, che noi alloghiamo nell' eccezione (1). Ma è d' uopo che il suo cuore filantropo (che tanto gli fa onore) abban-

---

(1) Quindi il Signor Mably scrivea egregiamente. *Non si vede*, voi dite, *nello spettacolo dell'ultimo supplizio che un oggetto di compassione, o di sdegno. Se ciò è vero, siate sicuro che le vostre leggi criminali sono ingiuste, assurde, inumane. È perchè elle puniscono la fragilità d' un momento come un misfatto*. Principj della Legge Lib. 3. Cap. IV.

doni per poco la sua mitezza, allorchè si traduca alla morte chi, con dolo profondo, tolse la vita al suo simile; o quel malfattore, che ad omicida sì reprobo si eguagli in gravezza, ed atrocità. In cotesti casi la pena di morte si presenta agli Stati come necessaria. Così sarebbero da biasimare egualmente que' Cerusici, che al caso d'ogni apostema, o foruncolo fosser pronti a recidere un braccio; che coloro i quali per falso sistema si negassero ad ogni recisione, pur quando la cancrena minacci la vita.

Di fatti, qual sicurezza ne' Corpi sociali; qual tutela più avrebbero le vite degli uomini, se i malvagi potessero estinguerle salvando sempre la loro esistenza per patrocinio di Legge! Qual giuoco d'ineguaglianza crudele sarebbe mai questo tra un cittadino virtuoso, ed un vilissimo reprobo! Che il virtuoso cada vittima del misfatto, e l'assassino mai altro non ponga in risico che la sola sua libertà! E come! I Corpi Sociali conserveranno la vita a colui, che la tolse al suo ospite, al suo benefattore per causa di turpe guadagno? a colui ancora, che la tolse al padre, che gliela diede? E quale scandalo pubblico non sarebbe mai questo! E quanta facili-

tazione misfatti sì orribili non improntcrebbero dalla legge indulgente!

Vi sia pure chi malvagio insensato invidii la sorte del parricida, che va contrito al paradiso per la via del patibolo. Non vi saranno molti, che penseranno a tal modo; e la legge non dee ristarsi d'inviare del pari alla gloria eterna que' pochi stolti, che possan fare sì tristo calcolo. Se pochi folli vi sieno, la cui anima brutale non perda coraggio alla minaccia di morte; questa però certamente si presenterà terribile alla universalità de' malvagi. E la tranquillità de' buoni esige imperiosamente che l'assassino, il venefico, il parricida non si conservino illesi a respirare tuttavia le aure della vita non più meritate.

E di che mai si potrebbe dolere quel versatore d'innocentissimo sangue, che va condannato a versarlo ancor egli? Lungi di trovare ingiusto il patibolo, che gli sovrasta, ci dovrebbe anzi abbracciarlo, e benedirlo; poichè allo spavento imperioso di quel supplizio ei debbe i giorni tutti respirati, e goduti fino al momento in cui muore.

Prima di chiudere il presente capitolo giova avvertire: che il non percuotere colla morte i

misfatti compresi nella eccezione, daneggia, più che altri, quegli Stati ove corrotta è la morale del Popolo, o dove il Popolo viva nella politica schiavitù; poichè allora ne' primi sendo più facili, e più continui i grandi misfatti; e ne' secondi misero essendo, ed infievolito ogni amore per la libertà, che val poco; i reprobi più spaventevoli sarebbero sciolti d' ogni argine, e d'ogni freno. Per contrario il danno scemerebbe assai di gravezza nelle Nazioni virtuose, in cui difficili, e rari sono a sentirsi gli assassinj, e simili maleficj atroci; e nelle Nazioni ben costituite, dove l'abborrimento della schiavitù si avvicina al dolore, che si à per la morte.

CAPITOLO III.

Della irretrattabilità della pena di morte.

Ma ecco il nodo forse più difficile a sciogliere nelle dispute su la pena di morte, nodo che ci si presenta dal carattere del supplizio irretrattabile. Grande vizio è, senza dubbio, nella pena di morte il carattere essenziale della sua irretrattabilità, come quella che toglie alle

Società il mezzo da riparare un' ingiusta condanna, non difficile ad accadere nell' oscuro velo degli umani giudizj, e non difficile a discuoprirsi appresso col tempo. Nello errore si restituisce all' innocente la libertà perduta: ma il capo non può rimettersi a quel busto, da cui fu divelto. E quale orrore non ispira un legale assassinio!

Per intendere tutta la forza de' pericoli della irretrattabilità della pena di morte (poichè noi non vogliamo nasconderli; noi che adoriamo la verità come un Nume); non lasciamo d' illustrarla col discorso d' un chiarissimo Filosofo, recitandone le sue stesse parole: *È certo*, ci diceva, citando il Presidente Lamoignon, *che tra tutti i mali che possono giungere nella distribuzione della giustizia, alcuno non è comparabile a quello di far morire un innocente; e che varrebbe meglio assolvere mille colpevoli. Non v'è un sol Giudice su la Terra, che possa con sincerità dire a se stesso: Non mai io ho condannato che de' colpevoli. Cotanta perfezione non è attaccata alla condizione umana: essenzialmente sta nella natura dell' uomo l'ingannarsi. Sovente, dicea D'Aguesseau, una prima impressione può decidere della vita, e della morte. Un ammasso fatale di cir-*

costanze, che la fortuna abbia unite espressamente per far perire un infelice; una folla di testimonj muti, e per questo più formidabili, depongono contra l'innocenza: il Giudice si previene, l'indignazione s' accende, e il suo zelo lo seduce. Men giudice, che accusatore, ei non vede che ciò che serve a condannarlo; e sacrifica a' ragionamenti umani colui, che avrebbe salvato, se non avesse ammesso che le pruove della legge. Un avvenimento impreveduto fa qualche volta risplendere in seguito l'innocenza oppressa sotto il peso delle congetture; e smentisce gl' indizj fallaci, di cui il falso lume avea abbarbagliato lo spirito del Magistrato: la verità vien fuori dalla nebbia della verisimilitudine, ma ella ne viene troppo tardi: il sangue dell' innocente domanda vendetta contra la prevenzione del suo Giudice; ed il Magistrato è ridotto a piangere tutta la sua vita una sventura, che il suo pentimento non può riparare ..... Ah poichè vi son degli errori, che tutta la saviezza degli uomini non saprebbe prevedere; almeno non ce ne rendiamo risponsabili, col toglierci volontariamente i mezzi di rimediarvi (1).

(1) VASSELIN. Teorie delle pene Cap. VII. art. 3.

Non v' à dubbio che l' esposto discorso à un' energia, che spaventa. È problema ben grande, non facile a sciogliere, è questo di conciliare insieme li due teoremi della Scienza, l' uno che insegna necessaria essere la pena di morte in taluni maleficj; e l' altro, che la elimina dal ruolo de' supplizj perchè irretrattabile.

In sì alta contraddizione è nostro avviso che il problema non possa risolversi per altro mezzo, se non col cingere il giudizio di morte di tali Giudici, di tali forme, e di tali pruove, da rendere in quello la ingiustizia moralmente impossibile a commettersi.

Diciamo dunque: I Giudici del fatto non sieno i creati dalle Autorità, i permanenti, ed irrecusabili: sieno i Giurati da elegersi frà l'ampio ruolo de' Pari più onesti, e dietro alle ricuse più libere. Que' Giurati convengano nella condanna a parere unanime: e dove uno, o almen due sien difformi, la pena discenda di pieno dritto alle Opere pubbliche perpetue. Di più, a poter condannare di morte sia richiesto che combinino insieme la verità morale, e la verità legale. Più ancora: non si lasci di circondare il giudizio delle rigide forme rivolte ad allontanare ogni insidia, ed ogni pericolo; e tali quali

noi saremo per indicarle nel VII. Cardine di quest' Opera. E finalmente non si pongano i Giudici nel bivio terribile di dover necessariamente assolvere un colpevole, o condannarlo alla morte; ma abbian essi la facoltà di poter discendere alla pena immediata delle Opere perpetue, ove sorga ne' loro animi una qualche nebbia, una scintilla di dubbio. Circondato allora il giudizio d'argini sì potenti, e sì numerosi, non può esibirsi altramente che venerando agli occhi di tutti, da ispirare la moral sicurezza: che nelle condanne non mai l' innocenza sia per esserne colpita; e conseguentemente che all' innocenza non possa mai nuocere la irretrattabilità del supplizio.

Che se, dopo ciò, siavi ancora chi voglia dirci: di non essere un assoluto impossibile lo avvenire che pur fra tanti, e così alti presidj s' incorra dagli uomini in errore; noi gli risponderemo: che a voler nelle leggi porre per base il timor panico d'un pericolo possibile, che si avvicini all' impossibile, è un richiedere che non più gli Uomini, ma gli Angioli del cielo si chiamino a pronunziare i giudizj de' colpevoli. E a che non menerebbe quel timore soverchiamente innoltrato! E con quale tranquillità si potrebbe

più condannare un malfattore alle pene d'infamia, all'ergastolo, a' lavori pubblici perpetui! mentre è fra que' lontani possibili ch' ei sia un innocente; ed è di più tra i possibili ancora che la sua innocenza non si scuopra mai, e la pena per tal modo col fatto divenga irretrattabile. Dopo gli argini numerosi, e potenti, che si prefiggano ne' giudizj perchè l' innocenza si rassicuri, conviene una volta racchettarsi. Perciocchè in questa misera umana vita non si va innanzi nelle opere, quasi tutte, che tenendo per guida le verità puramente morali, non le geometriche, e le metafisiche. Ed è tal guida, e non altra, che ci fa assidere a mensa de' nostri amici placidamente, e senza timore di veleno, che pur è tra' possibili di propinarsi colle vivande. Ed è pur dessa tal guida, che senza palpiti ci fa girar di continuo per le città, e per le ville, non ostante di non essere impossibile che quivi un malvagio si asconda per assalirci, o un folle che per errore ci esanimi.

CAPITOLO IV.

Dell' abuso della pena di morte.

Dopo esposte le tante difficoltà, che s' incontrano su 'l dritto di punire di morte, e le quali sono appena superabili col circoscrivere il grande supplizio a' pochi malefizj di grande atrocità, e col cingerne di più il giudizio d'argini potenti, che assicurino l' innocenza da' più lontani pericoli; è ora opportuno il rivolgere gli occhi all' abuso spaventevole, con cui la morte si è agli uomini prodigata da tanti Legislatori. Noi timidi che il presente volume non cresca di mole soverchiamente, ne daremo per questo capitolo de' rapidi cenni.

Amasi, presso gli Egizj, colpì di morte chi non potea dichiarare in ciascun anno i mezzi della sua sussistenza; o chi mentiva nel farne la dichiarazione (1). Una legge scritta per prevenire i delitti fu raccomandata al carnefice! E siamo

---

(1) Herod. XI. §. 77. — Diodor. I. §. 177.

sorpresi che il Signor Pastoret abbia potuto far gli elogj di questa legge (1).

Presso gli antichi Sirj fu prefissa morte crudele contro a' Giudei, che circoncidessero i lor figli (2); cioè, che usassero d'un rito di quella Religione, che professavano.

I Medj, e i Persi, e i Babilonesi condannavano a morte pur crudele chiunque in taluni giorni adorasse altro Dio fuori del solissimo Re (3).

Gli Ebrei lapidavano la sposa non trovata vergine (4); l'adultero, e l'adultera (5); e pur la sedotta vergine sposa, ed il suo seduttore (6).

Nella culta Atene fu imposta la pena di morte contra chi, in vece di consagrare l'oro alle spese utili della guerra, il consumasse negli spettacoli.

---

(1) Pastoret Histoir. de la Legislat. Tom. II. pag. 245.

(2) *Duo mulieres delatae sunt natos suos circumcidisse: quas infantibus ad ubera suspensis, quum publice per civitatem circumduxissent, per muros praecipitaverunt.* Machabæor. II. Cap. VI. 10.

(3) Daniel. Cap. VI. 6. e segucnt.

(4) Deuteron. XXII. 20. 21.

(5) Ivi XXII. 22.

(6) Ivi XXII. 23. 24.

Passiamo ad esempj di recenti Legislazioni. Nell' Inghilterra fu dettata la morte su 'l contrabbando delle lane; e nella Spagna su l'estrazione dell' oro, e dell' argento.

Nella Francia Carlo IX (1), e Luigi XIII. (2) disposero la morte contra gl' impressori, ed i venditori de' libri senza la solita permissione. S. Luigi, dopo aver punito il primo furto colla perdita d' un orecchio, ed il secondo col troncamento d' un piede, dispose il patibolo contra chi commettesse il terzo. Forse il fece per commiserazione d'una esistenza già renduta infelice.

Nella Francia stessa si volle che dovesse morire chi violava le leggi su la caccia per la quarta volta (3). Si sottoposero alla morte i favolosi delitti di magia, e di sortilegio (4); l' asportazione delle armi interdette (5); la compra di polvere, e piombo oltre il proprio bisogno (6); la esportazione dell' oro, e dell' argento fuori

(1) Editto del 10 Settembre 1563.
(2) Ordinanza di Gennajo 1626.
(3) Ordinanza del 1601. art. 12. 13. e 14.
(4) Editto di Luigi XIV. di Luglio 1682.
(5) Ordinanza di Francesco I. del 1546. art. 1.
(6) Ordinanza di Luigi XIII. del 1629. art. 173.

Regno oltre il proprio bisogno (1); il furto domestico (2); la mutilazione che faccia a se stesso un condannato alle galee (3); la gravidanza nascosta dalle nutrici (4)... E chi potrebbe ridirli tutti? Il Signor Pastoret prese la pena di raccogliere cento, e quindici generi di delitti, che nella Francia si leggeano colpiti dall' ultimo supplizio.

Stancheremmo i nostri leggitori nello innoltrarci a scorrere le varie Legislazioni della Germania, della Moscovia, della Prussia, della Svezia, della Danimarca (5), e d' altre Nazioni, ove l' abuso nel punire di morte si va incontrando ad ogni passo. Pur vogliamo fermarci alquanto su i travviamenti, che n' esibisce la vecchia Legislazione del Regno di Napoli, traendone alcuni esempj de' più notabili.

---

(1) Ordinanza di Luigi XI. del 1726. art. 9.

(2) Ordinanza di Luigi IX. del 1270.

(3) Ordinanza di Luigi XIV. di Settembre 1677.

(4) Editto d' Errico III. di Febbrajo 1556.

(5) Ascoltiamo però con piacere che i buoni Principi di tali Stati, ed abbian già corretti alcuni degli errori, e che si occupino a rettificare gli altri.

*

Fu ivi sottoposto alla morte il fallimento doloso de' mercatanti (1); il solo presentarsi a' pubblici Banchi con carte false, quando anche il danaro non si prendesse (2); e vi fu sottoposto il terzo furto ad arbitrio de' Giudici, non ostante la minore età del colpevole (3); e fino il sospetto del furto, che sorgea (per altro nella sola Città di Napoli) dall' asportazione delle scale in tempo di notte (4). Il Conte di Monterey Viceré di Napoli ebbe per così indifferente cotesto ultimo supplizio, ch' ei, nel vietare l' aspostazione degli archibusi, riserbò al suo arbitrio di punire i contravventori colla morte, o colla multa di ducati due mila (5). Carlo I. d' Angiò nel suo Capitolo *Ad hoc* ... regalò la forca a chi rubasse oltre al valore d' un' oncia: e con altro Capitolo la regalò alla terza rapi-

---

(1) Editto de' 30. Marzo 1666. registrato nella Prammat. VI. *De cess. bonor.*

(2) Editto de' 22. Ottobre 1567.

(3) Editto de' 2. Settembre 1569, registrato nella Prammatica unica *de Zingaris.*

(4) Editto de' 30 Gennajo 1560 registrato nella Prammatica. unica *de scal. prohib.*

(5) Editto de' 4 Giugno 1631.

na (1). Il Re Roberto dettò la morte contra chi nella Città di Napoli baciasse per forza una donna. E il Vicerè D. Parafan trovò tal delitto sì enorme, e sì detestabile, che n'estese la morte a chiunque il commettesse in qualunque luogo del Regno (2). Costoro tennero per misfatto ugualissimo il baciare una donna che l'ucciderla.

In quella Legislazione vi si leggono condannati a morte con esimia facilità que' ch'estraggano monete d'argento dal Regno, sia in molta, sia in poca quantità (3); gli estrattori de' grani (4); gli estrattori delle armi da fuoco, e da taglio, o da punta con asta, o senz'asta (5). E il Vicerè D. Parafan non ebbe alcun ritegno a voler punito di morte l'Ufficiale, che permettesse l'estrazione fuori Regno d'un cavallo, o d'una giumenta. A quali bestie fu assimilata la vita

---

(1) Capit. *Placuit de consilio nobilium.*

(2) Editto de' 9. Marzo 1563. registrato nella Pramm. *de osculantib. mulier.*

(3) Editto del Vicerè Cardinal Zapata del dì 7. Marzo 1622. In esso è notabile che alla morte egli aggiunse la confiscazione di tutti i beni.

(4) Editto del Conte d'Olivares del dì 27 Novembre 1597.

(5) Editto del Conte di Lemos de' 17 Febbrajo 1614.

degli uomini! È notabile che il Vicerè Giovanni de Zunica comandò, e rinnovò quel feroce editto (1).

Il Vicerè Cardinal Granvela volle colpiti di morte que' Turchi, che deridessero con parole un Turco battezzato, se i derisori si trovassero in terra fuggiti dalle galee (2). Alto zelo di Religione (sicuramente non dettato dal Redentore del Mondo) a quale atrocità sospinse un tal Porporato!

Il Vicerè Conte d' Olivares pervenne a punire di morte (pare incredibile) que' panettieri della Città di Napoli, che facessero, o vendessero del pane, senza essere matricolati; ed aggiunse che la morte si dovesse *eseguire irremisibilmente* (3). Nè questa ferocia fu moderata che dal Vicerè Marchese de los Valez nel 1682 (4); vale a dire dopo ottantaquattro anni, ne' quali ebbe vigore. Nè quì cessano i patiboli innalzati in Napoli contro de' panettieri. Il Vicerè D. Pie-

(1) Editto de' 10 Novembre 1579.

(2) Editto de' 12 Ottobre 1571.

(3) Editto de' 20 Maggio 1598.

(4) Editto degli 11 Aprile 1682 registrato nella Prammat. L. *de vectigal.*

tro Giron ancor egli aveva disposto che que' miseri si consegnino al carnefice *se essi non consegnino interamente tanto pane, per quanto loro sia stato consegnato grano, e farina* (1). È veramente da esser sorpresi come dietro di quegli editti si trovasse in Napoli un panettiere d' esercizio!

Fu desso lo spavento degli esempj recati fin quì, e d'altri mille somiglianti, che commosse altamente il cuore de' Filosofi sommi, amici del Genere Umano, a dichiarare eterna, ed acerbissima guerra al dritto di punire di morte per qualunque delitto. Che se i Legislatori si fossero circoscritti a voler comprimere con sì tremendo supplizio i soli maleficj della maggiore atrocità, forse quell' altissima disputa non si sarebbe suscitata.

---

(1) Editto de' 13 Maggio 1585. registrato nella Prammat. II. *de pistorib.*

CAPITOLO V.

Delle morti esacerbate.

Ma dove or ci conduce il cammino di questo pelago d'orrori! A' generi delle morti esacerbate! Buon Dio! E quali raffinamenti crudeli in tante Legislazioni per rendere più tormentosa quella morte, con cui sola già ad un misero ogni proprietà, ogni dritto, ogni respiro si toglie!

La prima a venirci innanzi è la *crocefissione*, come quella, che ricorda il Redentore del Mondo condannato iniquamente a soffrirla; e la quale crudelissima era per lo spasimo delle trafitture, e per l'acerba prolungata agonia. Fu essa in usanza presso gli Ebrei; e lo era stata nell' India, e nell' Assiria più di duemila anni prima dell' Era di Gesù Cristo (1).

La seconda a spaventarci è la *bollizione*; cioè quella, per cui l'uomo perisce immerso nell'acqua bollente. Carlo V, e Francesco I. in Francia soggettarono a tal supplizio il fabbro della falsa

(1) Diodor. II. §. 18.

moneta (1). Errico VIII. nell'Inghilterra vi avea sottoposto il venefico (2); e si debbe ad Eduardo VI. l'abrogazione, che poi ne fu fatta (3).

Men crudele, ma pur crudele è la morte per *soffogazione* nelle semplici acque. Esempj se ne leggono nello Stato Veneto, ove Baldo Lupatino, caduto nel sospetto d'essere eretico, vi perì nel mare sommerso, dopo venti anni di squallore di carcere (4). E del pari crudeli sono la morte per soffogazione nella cenere, che usavano i Sirj (5), e gli Ebrei (6); e la notissima ebraica *lapidazione.*

Consegue l'orrore del *vivicomburio,* di cui vasto fu l'uso presso varie Nazioni, e varie ne furono le forme. I Babilonesi rovesciavano il reo in una fornace ardente (7). Gli Ebrei, oltre

(1) Brissot Bibliot. Tom. IV. pag. 70.

(2) Statuto XXII. d'Errico VIII. Cap. XI.

(3) Statuto I. d'Eduardo VI.

(4) Melch. Adam. in Vit. Theolog. pag. 472. Verheiden in effigibus pag. 157.

(5) Pastoret Histoir· des Legislat. Tom. I. pag. 411.

(6) Lo stesso ivi Tom. IV. pag. 135. e 136.

(7) Esempio ne' giovani Isdraeliti, che si rifiutarono d'adorare la statua di Nabuccodonosor.

l'uso di bruciare sul rogo, sospingevano la barbarie fino ad immergere il colpevole in un letamajo, e quivi introdurgli per bocca il liquido piombo (1). I Sirj eran giunti fino all'atrocità di rostire la vittima su d'una padella (2). Presso a' Greci si à l'orrenda memoria del toro di Falaride, in cui il primo a perire fu il fabbro iniquissimo di quella specie di supplizio. Continuo, per lo mezzo del rogo, ne fu l'uso presso a' Romani, leggendosi che vivi si bruciavano i transfugi (3), i sacrilegi (4); i servi insidiatori della vita de' lor padroni (5); i servi complici nel ratto delle padrone (6); e que', che dando opera ad un incendio, da inimicizie, o da cupidigia di preda stati erano sospinti (7). Nè mancano de' simili esempj nelle Legislazioni recenti, fra le quali l'una è quella d'Inghilterra, che brucia vive le donne colpevoli d'alto

(1) Selden de Synedr. II. Cap. XIII. §. 4.
(2) Machab. 11. Cap. VII. 5.
(3) Leg. 8. §. 2. ff. *de poenis.*
(4) Leg. 6. ff. *ad Leg. Jul. pecul.*
(5) Leg. 28. §. 11. ff. de poenis.
(6) Leg. unic. Cod. *de raptu virgin.*
(7) Leg. 28. §. 12. ff. *de pœnis.*

tradimento (1); l'altra della Francia, che un tempo bruciò i venefici (2). V' è ancor quella del Regno di Napoli, che punì un tempo in tal guisa gli eretici patareni (3): nè manca oggi a darcene esempio la Prussia, che sottopone al fuoco gl' incendiarj (4).

Forse più crudele de' generi esposti è la pena, che chiamano *forte*, e *dura*, di cui dà il modello la sola Inghilterra; pena, che raccapriccia per la lunga sua acerbità, poichè per essa il reo disteso nudo su 'l suolo in tetro carcere sotterraneo, tra minimi, e sordidi cibi lentamente si consuma, e si strugge (5).

Roma antica esibì lo spettacolo di *seppellire vive* le vergini sventurate, che nel tempio di Vesta violassero il voto della loro illibatezza. Ne' secoli di mezzo il Conte Ugolino, e i figliuoli di lui soggiacquero a simil morte, l'atrocità della quale descritta dal grande Alighieri nella *Divina* sua *Commedia* non si può leggere senza

---

(1) Blackston. Tom. II. pag. 161.

(2) Editto di Luglio 1682.

(3) Const. *Inconsutilem tunicam* di Federico II.

(4) Editto de' 28. Maggio 1813.

(5) Blackston. Tom. II. pag. 88. a 107.

un fiume di lagrime. Per tal guisa perirono eziandio venti gentiluomini della famiglia Quartigiani di Lucca (1); e più crudelmente ancora perchè seppelliti col capo in giù. Aggiungiamo la *precipitazione* dalla Rupe Tarpea (2), e dal Campidoglio usata da' Romani (3); quantunque di simil genere di supplizio non manchino esempj presso altri Popoli (4).

Quale sia la crudeltà del supplizio chiamato *della ruota* può conoscersi da un editto di Francesco I. Re di Francia, che noi trascriviamo nella nota (5), esigendolo la gloria di questo Monarca,

(1) BEVERINI. Annales Lucenses Lib. VI. pag. 821.

(2) Vi erano precipitati i falsi testimonj per la legge delle XII. Tavole; i cittadini nemici della Patria PLUTARCH *in Camil.*--E fu tal supplizio usato in Capri da Tiberio per quelle rupi. TACIT. IV. *Annal.*

(3) Marco Manlio punì in tal guisa il soldato, che fu inavvertente, allorchè i Galli ascendeano sul Campidoglio. LIVIUS I. V.--Ed ei medesimo vi fu poi precipitato come sospetto di volere occupare in Roma la tirannide.

(4) Fu usato da Pigmalione Re di Tiro. PASRORET. *Histoir de Legislat.* Tom. I. pag. 409--E dagli Ebrei IV. Regum IX.--11. Paralipom. XXV. 12.

(5) *Les bras des coupables seront brisés, et rompus en deux endroits, tant haut que bas, avec les reins,*

che fu il primo ad introdurre un tal genere di morte nella francese Legislazione.

Assai più crudele ancora è la *lacerazione delle membra*, della quale orribile esempio fu dato da Lucio Domizio Aureliano nel punire (secondo avverte Vopisco) egli il primo per tal guisa un soldato adultero (1). Nè mancano degli eguali esempj nella Francia (2); ed altrove (3).

Poco dissimile in atrocità è lo *svellimento delle viscere* del colpevole ancor vivo, di cui l'orribile esempio vien dato dalla culta Inghilterra (4).

Men crudele, ma pur crudele è la morte, che va eseguita col *far divorare* il colpevole dal-

jambes, et cuisses, et mis sur une roue haute plantée et elevée, le visage contre le ciel, ou ils demeureront vivans, pour y faire penitence tant et si longuement qu' il plaira à notre Seigneur les y laisser. Editto de' 4. Febbrajo 1534.

(1) *Solus omnium militem, qui adulterium cum hospitis uxore commiserat, ita punivit ut duarum arborum capita inflecterent, et ad pedes militis deligarent, eademque subito dimitterent, ut scissus ille utrinque penderet.* Vopisc. in Aurelian. Cap. VII.

(2) Bayle. art. Chastel.

(3) Fra gli altri ve ne à uno nella Costituzione Carolina.

(4) Blackston Tom. II. pag. 161.

le bestie feroci, di cui fu continua la usanza presso a' Romani (1); e presso gli Assirj, e i Babilonesi (2). Nè questo supplizio fu ignoto agli Egizj, leggendosi che Filopatore condannò i Giudei d'Alessandria ad essere divorati dagli elefanti; i quali però, se dee credersi a Giuseppe Ebreo (3), si rifiutarono dall' esser ministri di tragedia così spaventevole.

Pur, chi mai il crederebbe? ci rimangono ancora delle morti di più atroce spettacolo. Tralasciandone molte, che farebbero fremere anch'esse (4), brevità ci consiglia di ricordarne tre so-

---

(1) Se ne veggano gli esempj nella Leg. 28. §. 15., e nella leg. 38. §. 2. ff. *de pœnis*--nella leg. 6. *ff. ad leg. Jul. pecul*--Nella leg. 3. §. ult. ff. *ad leg. Cornel. de sicar*--nella leg. 8. ff. *de leg. Cornel. de fals.*

(2) PASTORET. Histoir. de la Legislat. Tom. 1. pag. 219.

(3) Lib. II. contra Appione.

(4) Chi abbia voglia di conoscere tutti cotesti generi di morte crudele può leggere il Gallonio *de suppl. martyr.* il Calmet su i supplizj degli Ebrei; il Pastoret su i supplizj de' Sirj *Histoir des legislat.* Vol. 1. pag. 407. Il Padre Du Hald Ist. della China; Voltaire al Tom. 1. di Beccaria pag. 164. e 165--e presso Brissot Bibliot. Tom. V. pag . . vi è un intero articolo su i *supplizj ricercati.*

le elevate veramente all' apogeo della crudeltà, e sono la *sega*, la *scorticazione*, e il *supplizio* de' *coltelli*.

Pietro il Carnefice, celebre sotto questo nome, ben da lui meritato, fece morir colla *sega* un monaco accusato d' adulterio; cioè fece dividerlo colla sega dal capo a' piedi in due parti eguali. Presso gli Ebrei, Azaele, dietro a guerriera vittoria, colla sega ancor egli ebbe tagliato nel mezzo più donne, e (ad accrescimento d' orrore) senza riguardo che elle fossero incinte (1). Presso a' medesimi Ebrei alla sega soggiacque largo stuolo de' cittadini di Rabbath allorchè questa fu vinta (2). E quivi stesso di tal crudo supplizio era stata la minaccia contro a' falsi accusatori della Susanna, secondo che il Calmet ne à fatto avvertenza (3).

Il Dizionario Encicloped. alla voce *Supplizj*-Giusto Lipsio su le differenti specie di crocifissioni--Può leggere anche Aulo Gellio notti attiche Lib. VI. Cap. IV. ove son descritte le morti crudeli date da' Cartaginesi a Tuditano, ed Attilio Regolo.

(1) IV. Regum. VIII. 12.

(2) II. Regum. XII. 31.

(3) Calmet Dissert. Tom. 1. pag. 271.

Della morte atrocissima per lo mezzo della *scorticazione*, cioè scorticando la intera pelle del vivo colpevole, son gli Egizj, che ne diedero lo spettacolo orrendo; quegli Egizj, che spesso sentiamo da tanti Istorici elevare alle stelle per la loro sapienza. Punivano eglino in tal guisa il Giudice prevaricatore; e della pelle di lui cuoprivan la sedia del magistrato, che doveva succedergli (1).

Il *supplicio de' coltelli*, che i Missionarj cattolici chiamarono il *taglio in diecimila pezzi*; è tragedia riservata a' soli Popoli della China, che fra le Nazioni della Terra, quante esse più sono, forse signoreggiano nella crudeltà delle pene. In quel supplizio i coltelli sono in gran numero; poichè ogni membro, ogni parte più picciola del corpo del colpevole ne à uno, che gli corrisponde: il carnefice il va traendo a sorte dal paniere coperto, in cui sono rinchiusi; e con ciascuno, secondo la sorte, di tratto in tratto ci procede alla recisione, che gli viene indicata. Il colpevole non fa che pregare il Cie-

(1) Erodoto Lib. V. §. 25.
Valer. Maxim. Lib. VI. Cap. III.

lo onde giunga sollecito il ferro trafittore del cuore (1).

Non abbiam potuto scrivere tante atrocità senza fremere; e siam quasi pentiti d'averle scritte.

Donde mai potè sorgere nella mente de' Legislatori così alta, e così ricercata ferocia, per esacerbare il supplizio di chi non dovea più esistere? È facile il comprenderlo in coloro, che comandavano a Nazioni non surte ancora alla politica civiltà, a Popoli avvolti dalle nebbie della ignoranza. Fu il voler corrispondere alla ferocia nativa de' Barbari non atti ad avere alcun limite nella vile passione della vendetta. Ma nelle Nazioni già incivilite, e ne' tempi già surti alla filosofica luce, come spiegarne il fenomeno? Come in epoca a noi vicina crearsi nella Francia, e nell'Alemagna *il supplizio della ruota?* Come, anche oggi, poter esistere nell'Inghilterra la pena *forte, e dura*, e le *viscere svelte al vivo* dal ventre; e nella Prussia il *vivicomburio?* Ei pare che un tal fenomeno non abbia altra origine che l'abuso della pena di morte già

(1) Leggasi la descrizione minuta, che ne fa il Traduttore francese del Cod. pen. della China nelle note alla Divisione VI. Sez. 254.

prodigata in quelle Legislazioni su 'l furto, su la falsità d' uno scudo, su l'incendio d' un pagliajo, e sopra tanti altri delitti, che non la meritavano. Rimanendo, dopo ciò, a dover punire gli assassinj, i parricidj, i veneficj, e gli altri misfatti d' egual gravezza, o maggiore, la nuda morte non dovea più presentarsi come supplizio corrispondente. Così Timante nel dipingere Ifigenia vicina a cader vittima presso l'ara, avendo consumato ne' volti de' circostanti i colori tutti della tristezza, disperò di poter più esprimere il dolore del padre, e si volse al consiglio d' asconderne la faccia in un velo (1). Lo esacerbare crudelmente le morti fu anch'esso una specie di velo immaginato a cuoprire il disordine de' prodigati supplizj.

Le morti di crudeltà ricercata, lungi di giovare al pubblico esempio collo ispirar l'odio su 'l maleficio, nuocciono col destare universalmente la tenerezza della pietà sopra l'uomo, che soffre.

---

(1) *Timantes quum moestos pinxisset adstantes, et tristitiae omnem imaginem consumpsisset ob Iphigeniam stantem ad aras perituram, patris vultum velavit, quem satis moestum pingere disperabat.* GUY PATIN. Lett. 351. pag. 34. e 35. Tom. 3.

Nuocciono perchè scolpito è nell' umana natura lo abborrimento d' ogni crudeltà (1). E nuocciono assai più, perchè valide ad introdurre nel Popolo co' truci spettacoli le abitudini brutali, e ferine. Pur vi sono delle Nazioni, e di quelle ancora, che culte si appellano, ove le morti crudeli non si sentono abolite! Qual più chiaro argomento della Scienza Legislatrice, che quivi languisce nelle nebbie della sua fanciullezza!

CAPITOLO VI.

Delle morti non esacerbate.

La morte, qualunque sia il genere con cui venga eseguita, sempre si può dire crudele, mentre distrugge l' esistenza d' un uomo, e con essa ogni dritto che gli appartiene. Ma è cotesta, e non altra la crudeltà, che dee chiudersi nel supplizio. I generi ben potranno esibire la maggiore, o minore moderazione in ragione inversa della maggiore, o minore atrocità del maleficio;

---

(1) *Nihil quod crudele utile. Est enim hominum natura, quam sequi debemus, maxime inimica crudelitatis.* Cicero de offic. Lib. 3.

*

e per gli altri riguardi da discutersi a suo luogo (1).

Il primo genere di morte più elemente, che ci vien per innanzi, è quello ove la scelta del genere sia concessa libera al condannato. In Roma usatissima fu la clemenza di cotesta concessione, fino ad essere assicurata in una legge come disposizione Imperiale (2). Nerone stesso, che fu un mostro di crudeltà, non si negò di concedere un tale arbitrio al Senatore Trasea, a Sorano, e ad Anneo Seneca (3), ed anche a Plauzio Laterano, stato Console per ispazio non breve (4). Degli esempj somiglianti, e non pochi, si esibiscono ne' tempi di Claudio, e di Domiziano (5), benchè Principi splendidi di tutt'altro, che di clemenza. Gli Egizj, ancorchè tanto illustri per l'atrocità de' supplizj, discendeano ancor eglino alcune volte a concedere nelle

---

(1) Nel Lib. 2. di questo Cardine.

(2) *Liberam mortis facultatem concedendi jus Praesides non habent . . . . Divi tamen Fratres rescripserunt contra, permittentes liberam mortis facultatem.* Leg. 8. §. 1. ff. *de poenis.*

(3) Tacit. Histor. Lib. XV.

(4) Quintil. Declamat. 377.

(5) Xiphilinus in Claudio--Sveton. in Domit.

morti l'arbitrio al colpevole (1). Ed oggi anche il Principe dello stesso barbaro Giappone discende sovente a concedere quell' arbitrio (2). Or perchè le Legislazioni non potrebbero rimetterne l' uso lodevolmente per taluni malefizj, in cui della pena non sia altro l'oggetto che il solo di distruggere un' esistenza pericolosa?

Segue altrò genere di morte, che pur chiude qualche benignità; ed è quello delle bevande venefiche. Risaputissimo è che tal genere fu spesso in usanza degli Ateniesi (3); bastando ricordare che Socrate, e Focione non perirono in altra guisa che sorbendo la cicuta: e che Adriano permise la stessa morte ad Eufrate Filosofo (4).

Per mitezza si assimila a questo genere la morte per morso d'animale velenoso: gli sperimenti della quale traggono origine dalla Regina famosa di Canopo. Ed è da credere che il morire in tal guisa non fosse sì acerbo, mentre ella medesima la Cleopatra, non reggendo all'idea tormen-

---

(1) Diodor. Lib. III.

(2) Histoire des voyages. Tom. X. pag. 575.

(3) Diodor. XVIII.

(4) Xiphilin. in Adrian.

tosa d'esser tradotta in trionfo, così scelse il suo fine (1).

Degli altri generi di morte quello è fuori dubbio il meno crudele, che più degli altri esibisca prontezza, e men degli altri dolore al tristo passaggio.

Non è quì da pretermettere il nostro abborrimento per lo supplizio, ch' è chiamato *la forca;* non perchè esso presenti asprezza più cruda d'altri diversi; ma perchè ad eseguirla necessario è che il carnefice si rovesci colle proprie membra su le spalle, e su 'l collo del condannato, e così deturpi, ed infami il suo carattere d' uomo nello esanimarlo.

Sembra ancora che meriti in questo luogo un esame la idea degli esperimenti salutari proposta dal Maupertuis, rivolta a voler migliorare la Scienza conservatrice della salute degli uomini col mezzo de' pericoli di chi deve morire. Si sottoponga, dice questo Filosofo, il condannato a soffrire il cimento di morte nelle affan-

(1) *Ausa et jacentem visere regiam Vultu sereno, fortis, et asperas Tractare serpentes, ut atrum Corpore combiberet venenum.* HORAT. Od.

nose esperienze, che possono dar luce alla medica facoltà. Soffra egli, ad esempio, che se gli svella un viscere creduto essenziale alla vita, mentre potrebbe non esserlo: soffra che si ricerchino nel suo cervello le fila sottili onde l'anima al corpo si unisce; e se egli sopravviva allo sperimento abbia in premio la vita, e la libertà. Ma oh Dio! (esclama il Signor de la Maddaleine) con progetto di tale indole si convertirebbero in patiboli gli anfiteatri di Chirurgia, e i ministri della salute in carnefici. E poi qual sarebbe il pubblico esempio in operazioni, che necessariamente dovrebbero essere riservate, ed occulte? Dopo ciò i leggitori della nostra Nomotesia già preveggono quanto sia difficile lo approvarsi da noi esperimenti, che chiudono crudeltà, spesso della morte più dure.

Non pertanto il progetto del Maupertuis non è così strano da rigettarsi assolutamente senza un esame; parendoci ch'esso meriti qualche accoglienza quando abbia tutte le seguenti moderazioni. 1. Se il caso sia veramente di scuoprire per lo sperimento un oggetto di presentanea, e chiarissima utilità per il Genere umano (1). 2.

(1) Tale fu il caso dello sperimento dell'estrazione

Se il reo sia egli stesso, che, istruito dell' indole dell' esperimento, ne faccia la richiesta. 3. Se il Principe, conoscendo la utilità, ne accordi la grazia. 4. Finalmente se il maleficio non sia de' più atroci, che reclami il pubblico esempio nella pena da eseguirsi.

Prima di chiudere questo capitolo affermiamo di convenire che, ove il maleficio sia de' più atroci, le Legislazioni introducano tutti gli esterni apparati, che, senza afflìggere le membra del colpevole, rendano più tristo lo spettacolo, e più memorando l' esempio.

Affermiamo ancora che, ne' maleficj più atroci, non sien fuori regola l' esacerbazioni da eseguirsi dopo la morte. Così è laudabile Platone, che vuol recisa la mano del cadavere del parricida. Così non v' à che ridire al Parlamento di Tolosa, che, condannando a morte l' adultero uccisore del marito di Violante de Bats, soggiunse nella sentenza: che il suo cadavere si lacerasse in pezzi (1). Nè vi à chi possa chiamar cru-

della pietra in Francia sotto il Regno di Luigi XI., in cui il condannato, che la soffrì, ebbe aperto un sentiero a sollievo dell' Umanità su d' un morbo cotanto acerbo.

(1) Fu costui Pietro Arias Burdeus, Professore in Teo-

dele la legge, che in Inghilterra comanda di ridursi in cenere il cadavere di chi abbia svenato il proprio marito (1). Nè può anzi non lodarsi la stessa inglese Legislazione, mentre esige che i cadaveri tutti de' condannati per omicidio si consegnino a' Cerusici ad uso delle sezioni anatomiche (2).

logia nell' Università di Tolosa, che eseguì quel barbaro assassinio con diciasette colpi nel Luglio del 1608. L' adultera Violante fu anch' essa condannata a morte.

(1) Blackston Tom. I. Cap. XIV.

(2) Lo stesso ivi Tom. 1. pag. 227.

SEZIONE II.

DE' GENERI PENALI, CHE PERCUOTONO LE PROPRIETA' DI DRITTO POLITICO.

Costituiti i Corpi sociali, gli uomini tutti, alle proprietà native pertinenti loro per Dritto di Natura, aggiunsero le proprietà politiche, che vennero ad acquistare per le create Società. Furono esse i dritti di famiglia, i cittadineschi, i cinantropici (1), e i religiosi. Ed ecco sorgere nella Nomotesia, a freno de' delinquenti, quattro rami novelli di generi penali, composti dalla privazione, o dalla sospensione dell' uso di tali politiche proprietà. Cotesti nuovi generi nella presente Sezione vanno discussi per quattro Titoli. E poichè tali generi possono talvolta associarsi a que' che percuotono le proprietà di Dritto Naturale, noi aggiungeremo il quinto, che ragiona della loro combinazione.

(1) Così vanno chiamati in questa Sezione i dritti comuni a tutti gli uomini, ancorchè non cittadini.

TITOLO I.

DE' GENERI PENALI PERCUSSORI DELLE PROPRIETA' DI FAMIGLIA.

Sono proprietà di famiglia que' dritti qualunque, che le leggi civili di ciascun Corpo Sociale concedono nelle famiglie a' membri, che le compongono: i dritti attribuiti a' padri verso de' figli; e a costoro verso de' padri; e a' consorti scambievolmente; e agli ascendenti, e discendenti, e collaterali ancora a vicenda. Privare un delinquente d' alcuno di que' dritti surti colla famiglia in suo pro; o sospendergliene l' uso; è creare un genere penale percussore delle proprietà di famiglia.

Così Solone in Atene privò il padre del dritto di chiedere alimenti a que' figli, cui egli avea tralasciato di dare istruzione in un mestiere, o in un' arte (1). Così gli Achei privarono del dritto degli alimenti la consorte adultera, alla quale nell' innocenza quel Corpo sociale li dichiarava dovuti.

(1) Plutarco nella vita di Solone.

Così l'Imperador Giustiniano, nel caso del divorzio tra i due consorti, privò il padre del dritto di ritenere i figli presso di se, qualora del divorzio ci fosse stato la causa (1). La qual legge a un di presso venne imitata nel Codice civile dell'Impero francese (2).

Così, poichè le leggi civili ebbero annoverato tra le proprietà di famiglia quella de' figli per succedere all' eredità de' lor padri; e quella de' padri per succedere all' eredità de' lor figli; venne a sorgere la creazione del genere penale, che in taluni falli concesse a' padri, ed in taluni a' figli, il dritto di privare il colpevole di quelle successioni (3). E Roberto Re di Napoli non attese che i padri ne facessero la privazione, ma privò egli i figliuoli della successione e paterna, e materna in talun delitto (4).

Nell' Impero francese, poichè fu prefissa la pertinenza de' padri, e delle madri sopra varj beni de' lor figliuoli, fu creata una pena della

---

(1) Novella CXVII. Cap. VII.

(2) Art. 302.

(3) Novella CXV. Cap. III. e IV.

(4) Statut. *Unive sis pne e tlis edicti.*

privazione di tali dritti, ove i padri, o le madri divenissero colpevoli *d'avere eccitato, favorito, o facilitato la prostituzione, o la corruzione de' figli* (1).

Non mancano esempj di generi altri penali fatti sorgere per simil guisa; quali sono, lo aver privato le madri della tutela de' figli stata loro concessa in taluni casi; lo avere interdetto alle consorti d'abitare, e convivere co' loro mariti, primo dritto de' talami; lo aver privato i figliuoli degli alimenti, che per le leggi sociali era loro acquistato fin dalla culla. E brevemente, nella Nomotesia possono crearsi tanti generi penali del presente ramo, quanti sono i diritti, che ne' Codici di ciascun Corpo sociale vanno concessi agl' individui delle famiglie.

Cotesti generi tutti usati colle norme di savia correlazione (2), potranno riuscire di grande utilità a compressione di varj delitti.

---

(1) Cod. pen. art. 335.

(2) Oggetto è questo del Libro II. di questa Cardine.

TITOLO II.

DE' GENERI PENALI, CHE PERCUOTONO LE PROPRIETA' CITTADINESCHE.

In ciascuna Società vi sono delle Cariche, degli Uffizj, e de' dritti, che vanno concessi al solo cittadino. Le privazioni di questi, che si dettino contro al colpevole, costituiscono i generi penali percussori delle proprietà cittadinesche. Se ci va privato d' ogni suo civico dritto, la pena prende il nome di degradazione generale: se ci va spogliato d'un solo, o d'alcuni di tali dritti, la pena va detta degradazione parziale.

In Atene fu grande l' uso de' generi penali di questa classe. Un cittadino, che quivi si prostituisse a' piaceri d' un altro, era interdetto di prender posto fra i nove Arconti, d' occupare un sacerdozio, d' ottenere qualsiasi magistratura per entro alla Città, o al di fuori, per sorte, o per elezione; interdetto ancora d' essere inviato come araldo d' armi, o come deputato; di dare il suo avviso nel Senato, o nell' Assemblea del Popolo; e di poter venir coronato cogli altri nel re-

cinto della piazza pubblica. Un cittadino ancora, che quivi si rifiutava di nutrire suo padre, o sua madre, privato era del dritto di parlare al Popolo. E lo era similmente colui, che avesse negato di servire la Patria, o che nella battaglia avesse gettato via il suo clipeo. Era anche in uso talune volte di privare il colpevole dell' amministrazione degli affari pubblici; qual si novera il caso di chi avesse dissipato le sostanze lasciategli dal padre, e pervenutegli per eredità; giudicandosi non dover poter essere che ben governasse le pubbliche cose chi avea messo in rovina le sue (1).

In Creta la esclusione dalle pubbliche cariche d' ogni specie era sritta contra l' adultero (2).

De' generi penali della classe, di cui trattiamo, quasi simile è l' uso, che ne fecero i Romani. Punivano eglino spesso col vietare al colpevole l' intervento ne' pubblici affari (3); collo

(1) Eschine nella orazione contra Timarco.

(2) Eliano Lib. XII. Cap. XII.

(3) *Erit et illa pœna:* Ne quis negotiis pubblicis interveniat: *hic enim privatis quidem interesse poterit, publicis prohibebitur: ut solet quibus sententia præcipitur δημοσιων απεχεσθαι, idest, publicis abstinere.* Leg. 9. §. 8. ff. de poenis.

interdire la carica di Giudice a chi era stato condannato per la legge Giulia *delle repetunde* (1): collo interdire al Tabellione di più ordinare, o scrivere, o segnar testamenti (2): col sospendere l'esercizio dell'avvocatura per certo tempo, o collo inderdirlo a perpetuità (3); e col vietare ancora più rigidamente l'ingerenza ne' negozj tutti del Foro (4); ovvero la stessa facoltà della *postulazione* innanzi al Preside (5). Talune volte il colpevole rimosso era dalla milizia (6); o dall' ordine de' Decurioni, così a

(1) *Hac lege damnatus, judex esse prohibetur.* Leg. 6. §. 1. ff. de leg. Jul. repetund.

(2) *Solet et sic interdici:* ut testamentum ne ordinent vel scribant, vel signent. Leg. 9. §. 7. ff. de pœnis.

(3) *Moris est advocationibus quoque Præsides interdicere: nonnunquam in perpetuum interdicunt: nonnunquam ad tempus, vel annis metiuntur, vel etiam tempore quo Provinciam regunt.* Leg. eod. in princip.

(4) *Nonnunquam Foro interdicitur. Plus est autem Foro, quam advocationibus interdicere: si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur.* Leg. eod. §. 4.

(5) *Potest et ita interdici:* Ne apud tribunal Præsidis postulet: *et tamen apud Legatum, vel Procuratorem non prohibetur agere.* Leg. 9. §. 2. ff. de poenis.

(6) *Arceutur a militia.* Leg. 4. §. 4. ff. de re milit.

tempo, che a perpetuità (1); e talune altre da tutte le dignità (2), e da tutti gli onori (3). Ed allorchè interdetto era da un solo degli onori, s' intendea di venir colpito in tutti gli altri, che stavan per grado al di sopra (4).

Della degradazione civica parziale ànno usato i Codici d' Europa, presso che tutti, collo interdire ora a tempo, ed ora a perpetuità a Giu-

---

(1) *Ordine Decurionum decem annis advocatus motus, qui falsum instrumentum, cognoscente Præside, recitavit.* Leg. 13. §. 1. ff. de. lege Cornel. de falsis. -- *Solet Decurionibus ordine interdici, vel ad tempus, vel in perpetuum.* Leg. 7. ff. de interdict. et releg. §. 20.

(2) *His portæ dignitatum clauduntur.* Leg. 3. Cod. de dignit.

(3) *Et cautum est: Ne, de vi privata damnatus, Senator sit, nec Decurio, aut ullum honorem capiat.* leg. 1. ff. ad. leg. Jul. de vi priv. in princ. *Item potest alicui pœna injungi: ne honores adipiscatur.* Leg. 7. §. 21. ff. de interdict. et releg.

(4) *Potest alicui et unus honor interdici: sic tamen ut si cui honore uno interdictum sit, non tamen eum honorem petere non possit, verum ne eos quoque, qui eo honore majores sunt . . . Majoribus tamen prohibitus, minores petere non prohibetur.* Leg. 7. §. 22. ff. de interdict. et releg.

dici, a Notaj, a Cancellieri, a funzionarj pubblici d'ogni specie l'esercizio delle lor cariche ne' casi di delitti commessi nel loro uffizio. Il Codice penale dell'Impero francese, dietro l'esempio dell'altro, che stato pubblicato era prima (1), è venuto a definire: che sotto al nome di degradazione civica s'intendesse la pena privatrice generalmente d'ogni impiego, e privatrice ancora del dritto di portare le armi, e di servire nelle armate della Patria (2).

Lodiamo noi che ne' Codici penali esista la civica degradazione generale, egualmente che la parziale; se l'una, e l'altra sien per usarsi colle rigide norme correlative a' delitti commessi; il ragionar delle quali appartiene al Libro II. di questo Cardine.

---

(1) Pur la legge molto anteriore de' 3 Brumale anno IV. nel suo art. 642, nel colpire i Giudici colpevoli di prevaricamento, gli ebbe dichiarati *incapaci di qualunque funzione, o impiego pubblico, e d'usare d'alcun dritto di cittadino:* aggiungendo come moderazione che tal pena colpisse per il corso di venti anni.

(2) Art. 34.

TITOLO III.

DE' GENERI PENALI, CHE PERCUOTONO LE PROPRIETA' CINANTROPICHE.

È già premesso di chiamar Noi proprietà *cinantropiche* quelle tante, e varie facoltà, che in ogni Stato è costume d'esser concesse agli uomini tutti, comunque stranieri, allorchè vengano ad abitarvi. Aver l'accesso alle feste pubbliche, a' pubblici teatri; poter disporre per testamento de' proprj beni; poter succedere alle altrui eredità; esercitare la mercatura, le arti, o i mestieri; acquistare de' beni fondiali; ornarsi alle usanze onorevoli. Brevemente: tutto ciò, che permette, non al solo cittadino, ma a qualunqe straniero, il viver civile di ciascun Corpo sociale, tutto può convertirsi in oggetto di pene, se la legge ne detti la privazione, o la sospensione.

Giova lo andar traendo dalle antiche, e dalle nuove Legislazioni degli esempj di varie facoltà comuni agli uomini tutti, che furon colpite dalle interdizioni, creandosi in tal modo nuovi generi di pene.

In Atene era concesso a chiunque di far costringere il debitore per le vie giudiziarie a restituire il danaro avuto in prestanza. Una legge venne fuori a noverare fra le pene la perdita di quel dritto, se la prestanza venisse fatta a chi trasportava le merci ad un porto diverso da quello d' Atene (1).

In Roma le cittadine, egualmente che le straniere, usavan vestirsi della stola, e della palla, abiti onorevoli, che prolungati scendevano fino a' piedi. Fu quivi creata una pena della privazione di tal vestimento, e ne vennero colpite le adultere; ad ingiuria delle quali la toga meretricia fu surrogata alla stola, ed il mantello di lino alla palla (2).

Ne' Corpi sociali pressochè tutti è costume di concedersi a ciascuno lo esercitare un'arte, o un mestiere, l' occuparsi alla mercatura, il concorrere alle conduzioni delle cose locate pubblicamente. Nella Roma, che abbiam citato, tutto ciò si accordava egualmente e a cittadini, e a stranieri. Ed ecco quivi crearsi tanti generi pe-

---

(1) AUGER. Traité des Loix d'Athene pag. 301.

(2) GOTHIFRED. ad Leg. 15. §. 15. ff. *de injur.*

nali quante erano esse le accennate facoltà collo interdirsene l' uso a taluni colpevoli (1). E nella Roma stessa, dello intervento negli spettacoli, ch' era concesso a chiunque, fu creata una pena col divieto di tal facoltà (2).

Il rendere testimonianza ne' giudizj, in ogni Corpo sociale era, ed è facoltà comune ad ogn'uomo. Anche in Roma per alcuni delitti fu stimato giovevole di spogliarne i colpevoli (3).

In ciascun Corpo sociale suol permettersi a tutti il far testamento, e succedere alle altrui credità. Gl' Imperatori Teodosio, Valentiniano, ed Arcadio tolsero agli apostati l' una, e l' altra facoltà (4).

---

(1) *Imperator Antoninus Aurelio Atiliano rescripsit: Praeses ultra administrationis suae tempus interdicere alicui arte sua uti non potest.* Leg. 43. *ff. de poenis.*

Sunt autem et aliae poenae: Si negotiatione quis abstinere jubeatur, vel ad conductionem eorum, quae publice locantur, accedere, ut ad vectigalia publica. Interdici autem negotiatione plerumque, vel negotiationibus solet. Leg. 9. §. 9. *ff. de poenis.*

(2) *Aut, etiam spectaculis eis interdicitur.* Leg. 28. §. 3. ff. de poenis.

(3) *Hac lege damnatus, testimonium publice dicere prohibetur.* Leg. 6. §. 1. ff. de lege Jul. repetund.

(4) L. 3. Cod. *de apostatis.*

Andiamo ora ad esempj di più vicine Legislazioni. Nell' Inghilterra il contumace in taluni casi perde il dritto concesso a cittadini, e stranieri d'implorare giustizia dalle pubbliche Autorità per offese qualunque, che avesse ricevute (1). La pena stessa colpisce i contumaci nelle cause capitali presso a' Codici tutti d' Europa.

Nel Codice penale della China fu creata una pena contro alle Commedianti collo interdirsele l' esercizio di lor professione allorquando incorressero nel fallo di contrarre sponsalizio con taluno uffiziale, o commesso del Governo (2).

Il Codice civile dell' Impero francese creò una pena della perdita del beneficio dell' inventario concesso a qualunque erede; e ne colpì coloro, che sottraessero, o nascondessero effetti pertinenti all'eredità (3); e quelli ancora, cui piacesse con mala fede pretermettere di descriverli nell' inventario (4): e ne' casi medesimi li spogliò similmente della facoltà, comune a chiunque, di rinunziare alle successioni (5).

---

(1) Blackston.

(2) Ta-Tsing-Leu-Lee. Divis. 3. Sez. 116.

(3) Art. 792.

(4) Art. 801.

(5) Art. 792.

Nel Regno d'Italia, la Commissione creata a' 30 Agosto del 1808 per rivedere il Progetto del Codice penale, allogò nel ruolo delle pene l'interdetto dell' accesso a' teatri, ed a' pubblici giardini (1).

E per tacere delle privazioni d'ogni altro dritto comune agli uomini, v'à in talune Legislazioni fin l'esempio dello interdetto di portare i capelli (2). E ben sarebbe da calcolarsi che un tal genere penale, quantunque leggiero, e di niun dolore, ottimamente varrebbe a comprimere nella tenera età diverse specie di follie, e di discolezze.

Questi tutti, ed altri generi somiglianti posson valere di grande utilità ne' Codici penali, quando vengano usati opportunamente a colpire taluni delitti, e quando la Scienza ne presenta a' Governi la geometrica correlazione.

---

(1) Art. 28.

(2) L'Ordinanza d'Orleans di Carlo IX nel 1560. contra le donne, ed i fanciulli mendicanti, dispose: dover essi rinchiudersi negli ospedali co' capelli rasi.

TITOLO IV.

De' generi penali percussori delle proprietà religiose.

Sono proprietà religiose gli onori, le benedizioni, i conforti, e i vantaggi d'ogni specie, che tra' Corpi sociali la Religione fa godere a ciascuno de' suoi fedeli. Privare un colpevole di coteste sue proprietà, o sospendergliene il godimento, è creare una pena politica pertinente alla classe di questo Titolo. Ecco i generi più conosciuti nella Storia delle Legislazioni.

Il divieto d' intervenire ne' pubblici sagrifizj fu pena creata in Atene; e ne furono colpite le adultere (1).

Il divieto d' entrare ne' sagri Tempj fu pena creata dal Legislatore Ebreo, e ne furon colpiti gli eunuchi (2). È stata indi la pena stessa adot-

(1) Demostene nella sua orazione *contra Neera.*

(2) *Non intrabit eunuchus, attritis, vel amputatis testiculis, et abscisso veretro, Ecclesiam Dei.* Deuteronom. XXIII. 1.

tata per altri casi dalla Chiesa Cattolica (1).

L' onore del sepolcro fu ancor esso colpito dall' interdetto presso varie Nazioni. Perciocchè, sebbene per arguta filosofia possa avvertirsi di non esser la tomba che un ricovero inutile a chi nulla più sente (2); pur generale è negli uomini quello stimolo di pietà, che esige dopo morte una tomba religiosa. Gli Ateniesi disposero: che i traditori, e i sagrileghi non potessero seppellirsi nella Patria (3). E Platone propose che il suicida dovesse lasciarsi insepolto interamente (4). Presso gli Ebrei la pietà non era solo oltraggiata se il cadavere rimaneva insepolto (5); ma anche se sepolto non era nella sua Patria (6); e pur se fuori la tomba de' suoi mag-

---

(1) Decretal. VI. Cap. *Quum medicinalis de sentent. ex.*

(2) *Facilis jactura sepulchri, coelo tegitur qui non habet urnam. Sepulchrum non sentienti supervacuum; sentienti onus.* *Seneca.* de remediis fortuitorum.

(3) *Si quis in judicio proditionis, vel sacrilegii damnatus fuerit, intra Atticam ne sepelitor.* Sam. Petitus Leg. Att. lib. VIII. tit. 4.

(4) Platone *delle leggi* Lib. IX.

(5) Deuteronom. XXXII. 24 — 3. Regum XIV. 11.

(6) Mrchab. V. 10.

giori (1). Presso gli Egizj l' esser privato della sepoltura fu una delle pene infamanti (2). I Romani ne usarono in taluni misfatti atroci, come giunta all' estremo supplizio (3). E la Chiesa Cattolica pur essa convenne nel punire in tal modo taluni colpevoli (4).

Ma pena molto più rigida in questa classe dee quella annoverarsi chiamata la *esecrazione;* per forza della quale il colpevole, co' solenni del rito religioso, era dichiarato incorso nell' universale abbominio, e ricolmato era d' orrende maledizioni. Ne usarono gli Ateniesi; bastando ricordare la esecrazione eseguita contro Alcibiade da' Sacerdoti, e dalle Sacerdotesse, dietro condanna pronunziata in contumacia (5). Questo ge-

---

(1) 3. Regum XXX. 22.

(2) Diodor. I. §. 92.

(3) Leg. I. ff. *de cadaver. punit.* - Sveton. in Vespasiano Cap. II. in fine.

(4) Decretal. VI. Cap. *Is cui est Ecclesiae—De sentent. excommunic.*

(5) Plutarch. In Alcibiade -- È notabile quivi che la Sacerdotessa Teano, figliuola di Menone Agraulense, si oppose a quella determinazione, dicendo: che era Sacerdotessa, non per maledire, ma per supplicare.

nere di pena fu in grazia anche degli Ebrei, quantunque conosciuto sotto a nome diverso (1). Per la qual pena il colpevole veniva maledetto col libro della legge, cogli anatemi di Giosuè, e d' Eliseo, e cogli altri tutti, che stati erano fulminati dopo Moisè. Maledetto era specialmente per li nomi de' cerchi del Mondo, degl' inviati celesti, e degli angioli; per il cielo, per la terra, e per l' Onnipossente. Se gli augurava che nulla dovesse nascere da lui, o nascere unicamente per la sua infelicità; che la Natura intera gli dovesse far guerra; che spaventi perpetui il dovessero circondare; e tutti i mali dovessero divorarlo; che la sua vita fosse chiusa fino al suo termine fra i dolori, e gli spasimi; e che Jeova non dovesse mai perdonarlo (2).

Più aspra ancora della pena d' esecrazione opiniamo dover riguardarsi nella Chiesa Cattolica la privazione del Sagramento Eucaristico, e di quel-

(1) Era la *scomunicazione ultima*, cioè quella preceduta da due altre.

(2) Chi ami conoscere le forme più estese di tale esecrazione, legga Seldeno Lib. IV. *de jure natur. et Gent.* che ne rapporta l' intero tenore.

lo di Penitenza, usata nel Regno di Francia nei secoli scorsi ad affanno de' condannati all'estremo supplizio. Sì, che in alcuni misfatti atrocissimi utile è lo spavento, che si aggiunge alla morte colla minaccia di quella pena. Ma è pietà ricercata dal Vangelo del Redentore verso chi cessa di vivere lo accompagnare d'un conforto religioso i suoi fatali momenti. Per lo meno (come avvertiva lo stesso rigido Rogadei (1)) la pietà interdetta dalla legge era da doversi concedere riserbatamente. La Francia non vide abolita privazione sì dura che nel 1396 dietro alla preghiera di Proceri ecclesiastici, e Principi (2).

De' generi penali della presente classe l' uso n'è grande nel Codice canonico della Chiesa cat-

---

(1) ROGADEI. Ragionamento su 'l Regolamento della Giustizia V. §. 6. pag. 377.

(2) *Id observatum est in Gallia ad annum usque 1396. in criminum reos morti condemnatos: sacramentum poenitentiae illis denegabatur, et in hanc usque diem Sacramentum Eucharistiæ illis denegatur. Primus hunc morem, multorum Procerum ecclesiasticorum, et virorum Principum precibus persuasus, abrogavit Carolus VI. edicto Parisiis dato mense februarii anni 1396.* MORIN. *de Sacram. Poenit.* lib. X. Cap. 1. §. 4.

tolica. Nè poteva stare altramente, mentre le armi proprie della Chiesa, al dire del Sommo Pontefice Innocenzio IV. non sono che le spirituali (1). Oltre alle pene, che di sopra si sono menzionate, vi si leggono gl' interdetti, le censure, le scomuniche maggiori, e le minori, le ammonizioni che minacciano le scomuniche, il divieto di celebrarsi le divine funzioni, o di non celebrarsi che a porte chiuse, e senza il suono delle campane (2); e pene altre somiglianti.

Oltre a ciò quel Codice de' canoni venne a creare altri generi penali della presente classe rivolti a comprimere parzialmente taluni falli, in cui possono incorrere i soli ecclesiastici. Astinenza dagli uffizj dell'altare; sospensione, e privazione de' beneficj; degradazione, o sospensione degli ordini sagri; sospensione, o perdita delle voci deliberative ne' Capitoli; privazione, o sospensione d' un rango nelle Chiese; ineligibilità,

---

(1) Cap. *Dilecto filio Decano*. VI. Decretal. *De sentent. excomm.*

(2) Cap. *Alma mater Ecclesia*. Decretal. VI. *De sentent. excomm.*

o sia incapacità d'essere eletto; rinvìo alla comunione de' laici (1).

Questi generi penali, quasi tutti, ed i somiglianti, che percuotono ne' colpevoli le proprietà religiose, quando l' uso ne sia savio, e prudente, e di più ancora i falli da comprimere ne sieno chiaramente correlativi, possono riuscire a' Legislatori di non lieve utilità.

TITOLO V.

DE' GENERI PENALI ASSOCIATI.

Possono associarsi insieme due, o più generi penali per colpire uno stesso delitto? Due o più generi penali di quelli racchiusi in questa Sezione, ovvero misti dell'una Sezione, e dell' altra? Lo esame di questo articolo appartiene al Libro 2. di questo Cardine; specialmente ove uopo è trattare delle pene correlative a' delitti misti, o complessi, che voglian chiamarsi.

(1) Tutti i generi penali enunciati possono osservarsi nelle Decretali al Tit. *de poenis*, ed in quello *De sentent. excommun.*, ed altrove.

Diverso è l'esame, che forma l'oggetto di questo Titolo. Occorre quì di conoscere, non la correlazione, che i delitti abbiano colle pene, ma l'associazione che, senza riguardo a' delitti, di regola le pene possano avere fra loro stesse, per congiungersi le une che percuotono le proprietà politiche, colle altre che addolorano le naturali. E vedremo essere necessità che spesso alle seconde di pieno diritto le prime s'intendano associate.

Cotesta associazione s'intende avanti altro senza uopo di Scienza nella pena di morte, col supplizio della quale ogni umana facoltà, ogni dritto umano si annulla, e sparisce.

Spente appresso debbono intendersi d'essere le facoltà politiche, se non tutte, per lo meno le cittadinesche, ed a perpetuità, ne' condannati alle mutilazioni, o alle deturpazioni delle membra, se mai alcun Codice serbasse tuttavia la barbarie d'usarle. E chi ardirebbe confidare un incarico pubblico (sia pur de' più dispetti, e più umili) un civico onore qualunque, ad un delinquente, da cui sparì la fiducia pubblica quando la mano gli fu recisa, o il capo decalvato, o la fronte bruciata dal marchio ?

Passiamo alle pene, che colpiscono le proprietà liberali: e cominciamo dalle opere pubbliche.

A questa classe di pene si presenta la necessità, che di pieno dritto debba intendersi associata la perdita di tutte le proprietà politiche: e i condannati vi si debbono soggettare fino a che la pena primaria non sia interamente esaurita. Di fatti, come, ad esempio, potrebbe loro accordarsi l'amministrazione de' proprj beni, e con essa la facoltà di stipulare vendite, affitti, permutazioni, contratti d'ogni specie fra i serrami de' luoghi espiatorj delle condanne? Convertire gli ergastoli, e le galee in curie di Notaj, e di Cancellieri; introdurvi traffichi d'ogni specie d'avventori! Lo accordare a tali infelici un curatore, che regoli i lor beni, che dia gli alimenti alle loro famiglie col voto d'un Tribunale, e col dovere di rendere il conto della tenuta amministazione al finire della pena, è la grazia più savia, che la legge possa loro accordare.

E come, ad altro esempio, si potrebbe concedere a costoro la facoltà di far testamenti, donazioni, o legati? Ei sarebbe un permettere ad essi l'amministrazione indiretta de' loro beni, la facilità di contrarre pericolose attinenze, di mal-

versare, di convertire in proprio uso le rendite, il cui godimento va interdetto dal loro stato penale.

Nè possiamo laudare taluni recenti Codici, che a tali condannati àn concesso la tutela de' proprj figli, quantunque circoscrivendola dal dover essere approvata dal Consiglio di famiglia (1). Come lusingarsi che uomo chiuso tra i ferri valore abbia a dirigere figliuoli, di cui gli è negato di conoscere i bisogni, i caratteri, e gli andamenti? Se un Consiglio di famiglia cadesse in tale imprudenza, non dee cadervi la Legislazione.

Nè a tali condannati è da concedersi che contraggano matrimonj nel tempo della lor pena. Un luogo destinato a dolori espiatorj di delitti, con altissimo sconcio si convertirebbe in festa di sponsalizie.

Brevemente: ogni dritto politico deve intendersi sospeso nel corso de' pubblici lavori. Nè questo è sufficiente. Terminata la pena, l'interdetto dev' essere continuo a colpire tutte quelle facoltà, che abbiam chiamato cittadinesche, fino

(1) Cod. pen. franc. art. 28.

a che i colpevoli non abbiano ottenuto la riabilitazione, beneficio necessario a prefiggersi ne' Codici bene ordinati, e del quale terremo discorso nel Cardine ultimo di quest' Opera.

Tutto ciò, che abbiam detto de' condannati alle Opere pubbliche, dee colpire egualmente i reclusi di qualunque specie, senza eccezione di que' medesimi, che si ritengono negli alberghi di correzione. Ben però per costoro le interdizioni debbono tutte cessare al termine della pena.

Diversa è la regola da tenere su i relegati, a rispetto de' quali sembra sufficiente l' interdizione dalle pubbliche cariche tra il corso della lor pena; purchè l' indole del delitto non abbia altro dettato nella loro condanna.

Dopo le pene, che percuotono le proprietà liberali, rimangono ad osservarsi le affliggitrici delle proprietà morali. Chi è dichiarato infame per sentenza, dee di necessità soggiacere alle pene politiche dettate dal Dritto romano, e già da noi menzionate nella prima Sez. di questo Cardine (1). Le stesse pene di pieno dritto ancora debbono associarsi alle infamie sorgenti dalle go-

(1) Tit. 3. Cap. 1.

gne, dalle berline, e da altre somiglianti, da dover colpire i delinquenti pur dopo espiata la pena, e fino a che la solenne riabilitazione non sia da loro stata ottenuta.

Fine del Vol. IV.,

INDICE

DEL VOLUME IV.



